

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

846^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-57

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 59-64

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 65-122

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc. IV-quater n. 49*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 7, 8, 9 e *passim*
 CALLEGARO (CCD), relatore 7
 RUSSO (DS) 8
 GASPERINI (LFNP) 9, 10
 GRECO (FI) 10
 VALENTINO (AN) 11, 12
 BESOSTRI (DS) 12
 DIANA LINO (PPI) 13, 14
 NOVI (FI) 14

Discussione del *Doc. IV-quater n. 52*

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE Pag. 15, 17, 18
 GASPERINI (LFNP), relatore 15
 FASSONE (DS) 17

Discussione del *Doc. IV-quater n. 53*

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 18, 20, 22 e *passim*
 GASPERINI (LFNP), relatore 19
 FASSONE (DS) 20, 21
 GRECO (FI) 22
 VALENTINO (AN) 23, 24
 PELLEGRINO (DS) 23, 24, 25
 CONTESTABILE (FI) 25
 SENESE (DS) 26

Discussione del *Doc. IV-quater n. 54*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 26, 28, 29
 CALLEGARO (CCD), relatore 27
 RUSSO (DS) 28
 GASPERINI (LFNP) 29
 FASSONE (DS) 30
 VALENTINO (AN) 30

Discussione del *Doc. IV-quater n. 55*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 31, 32
 RUSSO (DS), relatore 31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP.

Discussione del Doc. IV-quater n. 56**Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE	Pag. 32, 34
CALLEGARO (CCD), relatore	33
FASSONE (DS)	33
MICELE (DS)	34

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE**Discussione del Doc. IV n. 5****Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:**

PRESIDENTE	34, 36, 40 e <i>passim</i>
FASSONE (DS), relatore	35, 45
GRECO (FI)	36, 37
CALLEGARO (CCD)	40
GASPERINI (LFNP)	40
PELLEGRINO (DS)	41
PASTORE (FI)	42, 47
CAMBER (FI)	43
Votazione a scrutinio segreto	47

DISEGNI DI LEGGE**Seguito della discussione:**

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	47, 48, 49 e <i>passim</i>
SARTO (Verdi)	47
MANTICA (AN)	49, 50
LARIZZA (DS), relatore	49, 53
VEGAS (FI)	50
VISERTA COSTANTINI (DS), relatore	51
MORANDO (DS)	51, 52
GUBERT (Misto-Centro)	52

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero	Pag. 54
LAURO (FI)	54
Verifica del numero legale	54

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE	54, 55
STIFFONI (LFNP)	54, 55

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2000 55**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 4339:**

Articolo 1 ed emendamenti	59
-------------------------------------	----

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Integrazione all'intervento del senatore Camber sul Doc. IV, n. 1	65
---	----

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 93**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

Elezione del Presidente	102
-----------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione	102
-------------------------------------	-----

INCHIESTE PARLAMENTARI

Presentazione di proposte di proroga	102
--	-----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	102
-------------------------------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio	55
Interpellanze	103
Interrogazioni	104
Interrogazioni da svolgere in Commissione	121
RETTIFICHE	122

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al programma dei lavori del Senato dal mese di maggio alla sospensione estiva, nonché al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2000. Dà conto altresì della ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge sulla procreazione assistita. (*v. Resoconto stenografico*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 49) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone che il caso in questione ricada nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*. In un articolo su «Il Messaggero» riguardante i casi di corruzione presso la procura di Roma, il senatore Pera, che più volte era intervenuto sull'argomento, anche presentando interrogazioni parlamentari, aveva criticato lo spreco determinato dalla previsione di una cospicua scorta per la signora Ariosto, analogamente a quanto si fa con i pentiti di mafia. È evidente il nesso funzionale rispetto al pensiero già espresso nell'esercizio dell'attività parlamentare dallo stesso senatore, per cui la Giunta propone, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle frasi in questione.

RUSSO (DS). Richiamandosi alle considerazioni svolte questa mattina dal senatore Fassone in riferimento ad un documento di analogo contenuto, dichiara il suo voto contrario, in quanto l'opinione in oggetto non è stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, a prescindere dal merito della questione.

GASPERINI (LFNP). Nel suo articolo il senatore Pera, in qualità di responsabile del settore giustizia del suo partito, evidentemente si era riferito ad un principio, criticando il ricorso ad una scorta armata e non il ruolo o l'immagine della signora Ariosto. Esercitando quindi la propria funzione di parlamentare, egli intendeva sottolineare un problema indubbiamente importante.

GRECO (FI). Non è giustificabile un voto diverso dell'Aula rispetto alla determinazione della Giunta, anche considerando quanto la signora Ariosto sia stata al centro di vicende processuali e dibattiti politici. È pertanto innegabile il nesso funzionale delle dichiarazioni del senatore Pera con la sua attività di parlamentare, e quindi l'opportunità di applicare l'articolo 68 della Costituzione.

VALENTINO (AN). Condivide la proposta avanzata dalla Giunta. La signora Ariosto è stata al centro di svariate attività parlamentari, anche del senatore Pera, le quali non sono certo separabili rispetto agli argomenti cui esse si riferiscono. La definizione della funzione parlamentare va d'al-

tronde certamente estesa alle iniziative di divulgazione del proprio pensiero da parte del singolo parlamentare. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BESOSTRI (*DS*). La mediazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari o dell'Assemblea circa l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione non è necessaria in quanto la tutela del singolo parlamentare potrebbe risultare compromessa dalle maggioranze che occasionalmente si costituiscono. Ciò rappresenta un rischio tanto più grave in relazione al possibile rafforzamento del principio maggioritario. Si configura infatti la possibile reintroduzione del principio di autorizzazione a procedere. Pertanto, non parteciperà al voto.

DIANA Lino (*PPI*). La proposta della Giunta è condivisibile solo in parte, in quanto alcune valutazioni di carattere personale espresse nell'articolo in questione dal senatore Pera non sono obiettivamente imputabili all'esercizio della funzione parlamentare. Voterà quindi contro la proposta della Giunta.

NOVI (*FI*). Il Servizio centrale di protezione in realtà non distingue tra testimoni e pentiti.

PRESIDENTE. Toglie la parola al senatore Novi.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 52) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone che il caso in questione ricada nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, *relatore*. Uno scambio di invettive tra il senatore Basanini e l'allora senatore Previti, nel corso di una trasmissione televisiva avente ad oggetto un dibattito politico ed alla quale partecipavano alcuni parlamentari, diede luogo ad un atto di citazione in sede civile. Se è difficile capire l'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui all'articolo 68 della Costituzione, è però certo che il parlamentare eserciti la sua funzione anche fuori dalle mura del Palazzo. Nel caso in esame si era trattato del-

l'espressione di un punto di vista politico con riferimento all'attività parlamentare. Pertanto, la Giunta ha ritenuto che i fatti debbano riferirsi all'esercizio dell'attività parlamentare, e che quindi siano insindacabili, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

FASSONE (DS). Affinché l'Assemblea uniformi le sue decisioni a correttezza costituzionale è necessario ribadire la distinzione, sottolineata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tra attività parlamentare e attività politica. L'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica anche alle funzioni esplicate all'esterno delle Assemblee elettive laddove siano connesse alle funzioni tipiche del parlamentare, tali non potendosi però ritenere la partecipazione a trasmissioni televisive o le interviste giornalistiche. Pertanto, le conclusioni della Giunta non sono condivisibili.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 53) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, *relatore* Ad integrazione della relazione scritta, ricorde le circostanze in cui l'allora ministro della difesa Previti rilasciò le dichiarazioni riportate in un libro di Giorgia Bocca e dal settimanale «L'Espresso», fa presente che la Giunta propone di ritenere tali dichiarazioni insindacabili, a tutela dell'intero Parlamento e non del singolo parlamentare coinvolto, in quanto connesse al dibattito scaturito da atti di sindacato ispettivo. *(Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN).*

FASSONE (DS). L'intervista rilasciata dal ministro Previti, come sostenuto dall'allora ministro per i rapporti con il Parlamento Ferrara in risposta ad alcune interpellanze, si prefiggeva di esporre la teoria della via giudiziaria al comunismo. Tale lecita manifestazione di pensiero politico incontra però un limite in sede giudiziaria a tutela del soggetto politico coinvolto; peraltro, l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'occasione è stata invocata nel corso del procedimento civile solo dopo la conferma

in udienza da parte dell'intervistatore delle dichiarazioni riportate, sulla cui non veridicità si era fino ad allora basata la difesa. Voterà quindi contro la proposta della Giunta.

GRECO (FI). Il nesso funzionale tra l'attività parlamentare e le dichiarazioni rilasciate nell'intervista è incontestabile anche nel caso in discussione, considerato il dibattito parlamentare svoltosi all'epoca; semmai, è da ritenersi provocatoria l'affermazione del giornalista secondo la quale parte della magistratura avrebbe in passato agito a danno del Partito comunista, mentre un legame organico tra alcuni magistrati e la sinistra italiana è stato confermato in una recente intervista anche dall'ex Capogruppo DS al Senato. Per tali motivi voterà a favore delle conclusioni della Giunta.

VALENTINO (AN). Concorda con il senatore Fassone sulla necessità di distinguere l'attività parlamentare da quella politica, ma bisogna anche ricordare che rientra nella prima fattispecie l'attività di divulgazione delle funzioni svolte e delle opinioni espresse in Parlamento, caso nel quale rientra la condotta dell'allora senatore Previti. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PELLEGRINO (DS). In merito all'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione occorre responsabilmente rifarsi alle distinzioni chiaramente espresse dalla Corte costituzionale, nelle sentenze sui ricorsi contro le decisioni assunte dai due rami del Parlamento rispetto a taluni membri, spesso in reazione ad un'interpretazione eccessivamente estensiva della norma costituzionale. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

CONTESTABILE (FI). Il rapporto tra le decisioni di un ramo del Parlamento in tema di insindacabilità e le sentenze della Corte costituzionale ha fatto registrare un radicale mutamento di indirizzo dal 1998 in poi, dimostrando che l'elaborazione giurisprudenziale risente del clima politico in cui interviene. Farebbe bene pertanto il Parlamento, organo supremo in quanto eletto democraticamente e quindi presidio delle libertà, ad approvare una legge di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione. Voterà a favore delle conclusioni della Giunta. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN)*.

SENESE (DS). Stupisce di vedere riproposta, a distanza di cinquant'anni e da parte dello schieramento politico opposto, la tesi espressa da Palmiro Togliatti in seno all'Assemblea costituente sul rapporto tra Camere elettive e Corte costituzionale, tesi successivamente abbandonata in favore di posizioni maggiormente liberali. *(Applausi dal Gruppo DS)*.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 54) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore* Alla Giunta è apparso evidente il rapporto funzionale tra l'attività politico-parlamentare svolta dal senatore Pera e le espressioni da lui usate nei confronti del giudice Caselli, come reazione all'accusa rivolta da quest'ultimo al Parlamento di agevolare la mafia con la riforma della legislazione sui collaboratori di giustizia.

RUSSO(DS). Conferma il voto espresso in Giunta a favore dell'insindacabilità poiché oggetto del giudizio sono dichiarazioni rese su una richiesta di autorizzazione all'arresto di un parlamentare e cioè su un atto di esclusiva competenza delle Camere. (*Applausi dai Gruppi DS, FI, AN e CCD*).

GASPERINI (LFNP). Condivide le opinioni del senatore Russo, mentre fa notare al senatore Senese che il Parlamento non è tenuto a seguire la giurisprudenza della Corte costituzionale, ma deve svolgere la sua funzione di presidio delle libertà dei cittadini esprimendosi su casi concreti. A suo avviso, il legislatore dovrebbe anche porre mano all'interpretazione autentica dell'articolo 68 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD, AN e del senatore Gubert*).

FASSONE (DS). Concorde con il senatore Russo e dichiara voto favorevole sulla proposta della Giunta. (*Applausi dai Gruppi LFNP, CCD e FI*).

VALENTINO (AN). Dichiara voto favorevole.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 55) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Wilde, dell'onorevole Pierluigi Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

RUSSO, *relatore*. La Giunta ha ritenuto che l'invio da parte del senatore Wilde e degli altri sei interessati, anch'essi senatori all'epoca dei fatti, di una lettera esposto al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero della giustizia ed alla Procura generale di Roma per segnalare il rischio di archiviazione di un procedimento aperto presso la procura di Parma costituisce esercizio della funzione ispettiva spettante ai membri del Parlamento. (*Applausi del senatore Specchia*).

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dal Gruppo LFNP).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 56) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*. Ricorda che i fatti oggetto del procedimento costituiscono il seguito della vicenda affrontata nel documento IV-quater n. 48 e che pertanto coerentemente la Giunta si è espressa a favore della insindacabilità.

FASSONE (DS). Costituendo una appendice della vicenda precedente, anche questa pone il problema della distinzione tra funzione parlamentare ed esercizio dell'attività politica. Dichiara pertanto il voto contrario alla proposta della Giunta.

Con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore MICELE (DS), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone a maggioranza di autorizzare nei confronti del senatore Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui tra presenti, disposte nel procedimento n. 1536/95 R.G.N.R. e per le quali è stata avanzata richiesta in data 26 gennaio 2000 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

FASSONE, *relatore*. La decisione assunta a maggioranza dalla Giunta è stata notevolmente semplificata dalla richiesta avanzata dallo stesso senatore Camber di poter utilizzare le intercettazioni per la propria difesa. La Giunta, dopo aver valutato se l'utilizzo in questione configurasse una lesione delle prerogative parlamentari, ha ritenuto opportuno privilegiare la tutela dell'esercizio del diritto di difesa da parte del senatore Camber.

GRECO (FI). Voterà contro la proposta della Giunta poiché le prerogative sancite dall'articolo 68, comma terzo, della Costituzione tutelano non il singolo ma la funzione parlamentare. Questa considerazione induce a rispondere negativamente alla richiesta dello stesso senatore Camber, nonostante sussistano forti dubbi sulla legittimità dell'uso delle intercettazioni ambientali in questo caso e circostanze di fatto inducono a dubitare della asserita imprevedibilità e casualità del coinvolgimento del parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Presidenza della vice presidente SALVATO

CALLEGARO (*CCD*). La scelta di concedere l'autorizzazione è dettata dalla considerazione che nel caso di specie è preferibile assicurare tutela alla dignità ed al prestigio del senatore Camber garantendogli pieno diritto di difesa, piuttosto che riaffermare genericamente le prerogative parlamentari.

GASPERINI (*LFNP*). Le intercettazioni ambientali ai danni di un parlamentare messe in atto senza preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza sono giuridicamente inesistenti e non possono essere sanate con una decisione successiva. Occorre negare questa autorizzazione per salvare la dignità dell'istituto parlamentare. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI e del senatore Specchia*).

PELLEGRINO (*DS*). È impossibile immaginare di poter sempre autorizzare preventivamente intercettazioni che successivamente possano risultare importanti.

PASTORE (*FI*). Condivide le dichiarazioni del senatore Gasperini. Le intercettazioni non preventivamente autorizzate sono illegittime nei confronti di un parlamentare, ma non nei riguardi di altri soggetti. Essendo però inammissibile un'autorizzazione successiva, voterà contro la proposta della Giunta. Propone inoltre di ricorrere al voto segreto. (*Applausi dai Gruppi FI e Misto-APE e del senatore Gasperini*).

CAMBER (*FI*). Richiamandosi alla memoria distribuita ai colleghi, insiste nel chiedere la concessione dell'autorizzazione, ritenendosi totalmente estraneo ai fatti. La storia della Banca di credito-Kreditna S.p.A. a Trieste dimostra una gestione sicuramente poco trasparente ed evidenti collegamenti con un partito politico attualmente al Governo. Nel tempo non si è però avuta alcuna imputazione, mentre si è arrivati recentemente ad accuse di corruzione nei suoi confronti basate su dichiarazioni di alcuni soggetti interessati. In occasione di un incidente probatorio, sono stati peraltro negati i più elementari diritti della difesa. Pur condividendo le argomentazioni utilizzate dai Gruppi LFNP e FI, chiede comunque che l'Aula approvi la concessione dell'autorizzazione. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Pellegrino*).

FASSONE, *relatore*. La Giunta si è espressa quasi all'unanimità per la concessione dell'autorizzazione. Potrebbe peraltro essere discutibile negare una possibilità di difesa per salvaguardare un principio. Il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione consente, previa autorizzazione,

la sottoposizione diretta del parlamentare ad intercettazione; sarebbe forse contraddittorio non consentire allora l'utilizzo, con autorizzazione successiva, delle intercettazioni rivolte direttamente a soggetto diverso. Raccomanda pertanto di accogliere la proposta della Giunta.

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo; il senatore Pieroni ha successivamente proposto di non passare all'esame degli articoli.

SARTO (*Verdi*). Considerando che sull'articolo 17, su cui si accentrava la contrarietà dei Verdi, è stato presentato dal relatore un emendamento sostitutivo, a nome del senatore Pieroni ritira la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passa all'esame del disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

TABLADINI, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Conseguentemente ai pareri della 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del Regolamento, dichiara inammissibile l'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite. Poiché il provvedimento è collegato alla manovra finanziaria, sono inoltre inammissibili gli emendamenti 8.215, 8.241 e 10.200, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte inoltre che il fascicolo non comprende alcuni emendamenti che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quinqies* del Regolamento, non possono essere presentati in Assemblea in quanto non sono stati respinti nel corso dell'esame presso le Commissioni o non si riferiscono a modificazioni proposte dalle Commissioni stesse. È infine inammissibile l'emendamento 5.200, non correlato al contenuto dell'articolo 5.

MANTICA (*AN*). In relazione alla presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 17 e alle altre comunicazioni, nonché alla volontà

del relatore di richiedere l'accantonamento dell'articolo 13, chiede una sospensione dell'esame del provvedimento per consentire una maggiore comprensione della materia in discussione da parte dei senatori.

LARIZZA, *relatore*. Sull'articolo 13 occorre maggiore precisazione nella relazione tecnica del Governo. È però possibile procedere intanto con l'esame degli articoli dall'1 al 12.

MANTICA (AN). Essendo il provvedimento collegato alla manovra finanziaria, pur non avanzando alcuna richiesta formale, Alleanza Nazionale trova discutibile il modo di procedere prescelto.

PRESIDENTE. Concordando sulla complicatezza della materia, propone di procedere con l'esame dell'articolo 1.

VEGAS (FI). Poiché è dubbio se l'emendamento sostitutivo dell'articolo 17 sia stato predisposto dal relatore o dal Governo, c'è da temere che si assista a un ricatto ad opera di una precisa parte politica. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP*).

PRESIDENTE. È incauto parlare di «ricatto». Qualunque parte politica può avanzare le proprie proposte, mentre il relatore può presentare emendamenti in qualsiasi momento della discussione.

VISERTA COSTANTINI, *relatore*. L'emendamento è stato ovviamente discusso e concordato con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, rimane stabilito che si procederà con l'esame dell'articolo 1. Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra l'1.213, che propone criteri meno svantaggiosi per l'utente nella valutazione dei veicoli in caso di liquidazione del danno.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

LARIZZA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il parere espresso dal relatore.

LAURO (FI). Chiede che la votazione dell'1.200 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

STIFFONI (*LFNP*). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-18139, indirizzata al Ministro del tesoro e relativa alla costruzione della nuova aerostazione di Treviso.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo.

TABLADINI, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 1° giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,35.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Coviello, De Luca Michele, De Martino Francesco, De Martino Guido, Di Pietro, Donise, D'Urso, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Manzella, Masullo, Occhipinti, Pagano, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Martelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bedin, Bettamio e Manzi, per partecipare alla riunione degli organismi specializzati negli affari comunitari; Lo Curzio, Servello e Visentin, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario dei lavori in corso.

Per quanto riguarda la settimana corrente, si è stabilito che – successivamente alla conclusione del disegno di legge sulla regolazione dei mercati – nel pomeriggio di domani prosegue l'illustrazione degli emendamenti presentati ai diversi articoli del disegno di legge sulla fecondazione assistita. Tale trattazione riprenderà nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Il voto sugli articoli e sugli emendamenti presentati al provvedimento inizierà nella mattina di mercoledì 7 per concludersi nella serata della stessa giornata di mercoledì, anche con un eventuale prolungamento rispetto agli orari ordinari.

Martedì 6 giugno la seduta inizierà con le interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell'interno sulla fuga di notizie relative al caso D'Antona. Ove nello stesso pomeriggio di martedì si concludesse anticipatamente l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento sulla fecondazione assistita, l'Assemblea passerà alla trattazione dei disegni di legge sul personale tecnico per la documentazione degli atti processuali e di ratifica di accordi internazionali. Ove possibile, sarà anche discussa la mozione sull'Iraq; in caso contrario, la suddetta mozione sarà affrontata nella mattina di venerdì 9 giugno, in luogo delle interpellanze e delle interrogazioni.

Il decreto-legge sulle liste elettorali sarà esaminato nella seduta pomeridiana di martedì 13 giugno. Gli altri argomenti inseriti in calendario sono indicati nel testo pubblicato nel Resoconto della seduta odierna.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dal mese di maggio all'inizio della sospensione estiva.

Disegno di legge n. 662 e connessi – Insegnanti di religione

Disegno di legge n. 3436 – Personale tecnico documentazione atti processuali

Disegno di legge n. 4375 – Semplificazione amministrativa

Disegno di legge n. 2970 – Voli zone di montagna

Doc. XVI, n. 10 – Rapporto televisione e minori

Disegno di legge n. 3833 – Interventi in campo ambientale

Disegno di legge n. 2619 – Disciplina dell'attività musicale

Disegno di legge n. 3358 – Disciplina pesca marittima (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2000.

Mercoledì	31 maggio	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Seguito dei documenti definiti dalla Giunta per le elezioni – Seguito del disegno di legge n. 4339 – Regolazione mercati (<i>Collegato alla manovra finanziaria</i>) – Seguito del disegno di legge n. 4048 – Fecondazione assistita (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	1° giugno	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
»	1° »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Venerdì	2 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni

Il provvedimento sulla fecondazione assistita riprenderà nel pomeriggio di giovedì 1° giugno, con l'illustrazione degli emendamenti presentati ai diversi articoli. Tale illustrazione proseguirà nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Il voto sugli emendamenti e sugli articoli inizierà a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 7 per concludersi nella serata della stessa giornata di mercoledì.

Martedì	6 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 15-20)	} – Interrogazioni a risposta immediata sulla fuga di notizie relative al caso D'Antona (h. 15-16) – Seguito del disegno di legge n. 4048 – Fecondazione assistita (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 3436 – Personale tecnico documentazione atti processuali – Ratifiche di accordi internazionali – Mozione n. 506 sull'Iraq – Eventuale seguito argomenti non conclusi nella precedente settimana – Disegno di legge n. 662 e connessi – Insegnanti di religione
Mercoledì	7 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» 7 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Giovedì	8 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» 8 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Venerdì	9 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni

Nel pomeriggio di martedì 6 giugno, dopo le interrogazioni a risposta immediata, si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti presentati alla fecondazione assistita. Ove conclusa tale illustrazione, nello stesso pomeriggio di martedì saranno esaminati il disegno di legge n. 3436 e le ratifiche di accordi internazionali. Ove possibile sarà anche discussa la mozione sull'Iraq. Tale mozione sarà invece esaminata venerdì 9, in sostituzione delle interpellanze e delle interrogazioni, ove la sua trattazione non fosse avvenuta nel pomeriggio di martedì 6.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 662 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 1° giugno.

Martedì	13 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Disegno di legge n. 4604 – Decreto-legge n. 111 sulle liste elettorali (<i>Presentato al Senato – scade il 9 luglio 2000</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Disegno di legge costituzionale n. 4518 – Voto italiani all'estero (<i>Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 4375 – Semplificazione amministrativa – Disegno di legge n. 3903 – Navigazione satellitare – Disegno di legge n. 2853 – Roma capitale – Interpellanze e interrogazioni
Mercoledì	14 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» 14 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	15 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» 15 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Venerdì	16 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4604, 4375 e 4518 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 8 giugno.

Martedì	20	giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} - Argomenti indicati dalle opposizioni: - Disegno di legge n. 4095 – Autovetture di Stato - Disegno di legge n. 4361 – Contributi previdenziali lavoratori - Disegno di legge n. 3642 – Commissione inchiesta CONI - Disegno di legge n. 4306 – Norme fiscali famiglia - Seguito degli argomenti non conclusi nelle precedenti settimane - Mozione n. 541 sul trattato di non proliferazione nucleare - <i>Doc. XVI</i> , n. 10 – Rapporto televisione e minori	
Mercoledì	21	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	21	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Giovedì	22	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)		
	»	22	»		(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)
Venerdì	23	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)		} - Interpellanze e interrogazioni

Agli argomenti indicati dalle opposizioni sono riservate le sedute di martedì 20, mercoledì 21 e, se necessario, giovedì 22 mattina. Gli emendamenti agli argomenti indicati dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 15 giugno.

Martedì	27 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 15-20)	} – Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-16) – Seguito degli argomenti non conclusi nelle precedenti settimane – Disegno di legge n. 2970 e connessi – Voli zone di montagna
Mercoledì	28 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» 28 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	29 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» 29 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Venerdì	30 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2970 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 22 giugno.

*Ripartizione dei tempi per il disegno di legge
sulla regolazione dei mercati*

AN	1 h 04'
Forza Italia	1 h 05'
Lega Forza Nord Padania	45'
CCD	39'
Dem. Sin.	1 h 55'
PPI	55'
Verdi	41'
UDEUR	39'
Misto	1 h 14'
Votazioni	1 h
Dissenzienti	10'

*Ripartizione dei tempi per il disegno di legge
sulla procreazione assistita*

AN	34'
Forza Italia	35'
Lega Forza Nord Padania	20'
CCD	29'
Dem. Sin.	2 h 10'
PPI	55'
Verdi	1 h 11'
UDEUR	30'
Misto	1 h 14'
Votazioni	2 h
Dissenzienti	1 h

Discussione del documento:

(Doc. IV-*quater*, n. 49) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 49, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – diffamazione con il mezzo della stampa –)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento, concernente opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, *relatore*. Sì, signor Presidente, intendo illustrare la relazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il quotidiano «Il Messaggero» dell'11 dicembre 1997 riportava un articolo in cui erano contenute alcune

affermazioni del senatore Pera. Tale articolo si soffermava sull'inchiesta concernente il tema dei casi di corruzione che si sarebbero verificati presso gli uffici giudiziari di Roma, vicenda nella quale ha avuto un ruolo importante la deposizione testimoniale della signora Ariosto.

Una frase riportata in detto articolo così recitava: «giorno e notte è seguita – »la signora Ariosto« – da una scorta, che è l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango.». In tale affermazione la signora Ariosto ha ravvisato una lesione del proprio onore, in quanto sarebbe stata a suo avviso paragonata ai mafiosi siciliani.

L'inchiesta sui giudici romani è stata ovviamente oggetto di discussione sia a livello di opinione pubblica, sia in Parlamento. A tale riguardo, ricordo che il senatore Pera intervenne sull'argomento nel corso di un dibattito svoltosi in Aula il 17 giugno 1997, cui seguì la presentazione di un'interrogazione; rammento altresì un'ulteriore discussione cui partecipò il senatore Pera che ebbe luogo nel corso della seduta del 2 luglio 1997 e la presentazione di un'altra interrogazione il successivo 9 luglio.

Ritengo quindi che la posizione del senatore Pera sull'episodio fosse evidente, dal momento che l'articolo cui ho fatto riferimento conteneva esclusivamente quanto dichiarato dal collega sia in quest'Aula che nei testi delle interrogazioni presentate.

Mi pare quindi evidente il nesso funzionale tra l'attività parlamentare del senatore Pera e quanto poi riportato nell'articolo, il cui contenuto altro non è che il riflesso esterno di quanto affermato dal collega Pera in questa sede.

Non spetta a noi naturalmente entrare nel merito, ma debbo dire che a me pare evidente l'interpretazione di questa frase proprio perché univoca. Infatti, non è possibile che essa possa essere equivocata, dal momento che la critica del senatore Pera non era rivolta tanto alla figura della signora Ariosto, quanto al fatto che per seguire e proteggere una teste venisse scomodata una scorta così numerosa quale quella generalmente utilizzata per i pentiti di mafia siciliani.

Come ripeto, la critica non era rivolta alla posizione di teste della signora Ariosto, nei confronti della quale non è stato espresso alcun giudizio, quanto al fatto che una teste venisse protetta allo stesso modo di un pentito di mafia.

Per questi motivi, la Giunta ha ritenuto di proporre all'Aula l'insindacabilità delle affermazioni del senatore Pera contenute dal sopracitato articolo.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il mio voto contrario sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità par-

lamentari per le ragioni, che interamente condivido, illustrate stamattina dal senatore Fassone con un discorso di portata generale.

Per quanto riguarda l'episodio oggetto della proposta, siamo in presenza, come ha ricordato il relatore, di una querela proposta dalla signora Stefania Ariosto nei confronti del senatore Pera per un'affermazione del medesimo contenuta in un articolo apparso sul quotidiano «Il Messaggero» che la signora Ariosto ha ritenuto lesiva del proprio onore e del proprio decoro. Evidentemente, non sta a noi, come ha ricordato il senatore Callegaro, valutare nel merito se tale affermazione abbia o meno contenuto diffamatorio: ciò che a me sembra difficilmente negabile è che non siamo in presenza di un'opinione espressa nell'esercizio del mandato parlamentare, e cioè il fatto che la valutazione riferita alla signora Ariosto abbia o no, ripeto, contenuto diffamatorio (sarà valutato dall'autorità giudiziaria competente), non ha nulla a che vedere con l'esercizio delle funzioni parlamentari. Pertanto, in base ad un'interpretazione, che credo corretta, svolta stamattina con ampie argomentazioni dal senatore Fassone, in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, credo che l'Assemblea del Senato debba concludere che non siamo in presenza di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto il mio voto sarà contrario alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, sembra quasi che l'Aula si sia idealmente divisa tra il banco del pubblico ministero e quello della difesa. Infatti, da quella parte, anche questa mattina, abbiamo ascoltato l'ipotesi «accusatoria»: ora prego l'Aula di sentire l'ipotesi difensionale, che non è nei confronti di un singolo senatore, ma è una mia ipotesi difensionale, se mi è consentito dire così, della dignità e delle prerogative dell'intero Parlamento italiano.

Si afferma che la materia del contendere è sottratta alla giurisdizione camerale perché rimessa al giudizio della magistrato ordinario in quanto il senatore Pera, nell'articolo apparso sul quotidiano «Il Messaggero», ha affermato, riferendosi alla signora Ariosto, che «giorno e notte è seguita da una scorta, che è l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango». Il senatore Pera ha spiegato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la critica non era rivolta alla signora Ariosto... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Signori senatori alla mia sinistra, vi prego di sedervi e di non fare tutto questo brusìo.

GASPERINI. Signor Presidente, mi diverto anche con il brusìo, ella è molto gentile

PRESIDENTE. Io di meno.

GASPERINI. La ringrazio, signor Presidente, ma la battaglia è più bella quando c'è un po' di brusio.

Come dicevo, il senatore Pera non si è rivolto con la sua critica, peraltro anche garbata e non offensiva nei termini, alla signora Ariosto, ma ad un principio fondamentale. Noi pensiamo che il senatore Pera, anche nel momento in cui parla con il giornalista de « Il Messaggero », sia responsabile del settore giustizia del partito cui ha l'onore di appartenere.

Ebbene, egli sostanzialmente chiede: « Non vi pare che sia eccessivo, per un testimone, che lo Stato italiano, che versa già in crisi profonda nell'ambito della giustizia, che pena nella miseria delle spese, dedichi alla signora Ariosto un programma di scorta che addirittura equivale a quello previsto per i pentiti di mafia? ». È una domanda, un quesito quello che egli pone. Vi dice: « Signori senatori, signori deputati, signori Presidenti del Senato e della Camera, cittadini tutti, giudici, voi che avete in mano le leve della sovranità, e soprattutto voi cittadini, non vi pare che sia da affrontare questo problema? Perché questa signora ha diritto ad una protezione che pare eccessiva rispetto al caso che la occupa? Perché questa signora deve avere una protezione così forte, come quella dei pentiti della mafia siciliana? ». È una domanda cui spetta certamente la dignità di una risposta. Egli pone dunque un quesito, un problema. Noi non entriamo, allora, nel merito della questione, che a me non interessa. Noi dobbiamo invece verificare se la frase riportata da « Il Messaggero » ed attribuita al senatore Pera è collocata in un nesso essenziale e funzionale con la sua qualità e qualifica di membro del Parlamento italiano. Ponendo un quesito che merita certamente risposta, egli ha esercitato la sua funzione sovrana di rappresentante del popolo, perché rappresenta l'unità della nazione e tutto il popolo italiano. Egli vi chiede di rispondere a tale quesito.

Questa signora ha diritto o no a quanto da egli evidenziato? Sbaglierà il senatore Pera? Io penso di no. Potrà sbagliare, ma in ogni caso vi chiede una risposta a tale quesito. Mai potrà costituire oltraggio alla persona e tanto mai potrà esulare dalla funzione principe del parlamentare di chiedere chiarezza e risposte su un argomento su cui, mi pare, egli abbia diritto di averne.

Pertanto, sono profondamente convinto che l'Assemblea dovrà esprimere una posizione analoga a quella che abbiamo assunto, se non erro, quasi all'unanimità, in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, confermando l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Pera.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, se già questa mattina, nell'esaminare un altro episodio di insindacabilità che riguardava lo stesso collega Pera, era

più che giustificabile e giustificato l'intervento svolto dal senatore Fassone, debbo ora esprimere la mia meraviglia per il fatto che anche per l'episodio cui si riferisce il Documento in esame (che pensavo non richiamasse ulteriormente l'attenzione dell'Assemblea, dopo la particolare attenzione già ad esso rivolta dalla Giunta) si è giunti al punto che il senatore Russo ha dovuto far presenti alcuni suoi rilievi per convincere l'Assemblea a votare in maniera difforme rispetto al parere espresso dalla Giunta.

Ritengo, invece, che l'Assemblea, come ha già fatto la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, debba porre particolare attenzione a questa nuova vicenda, con particolare riferimento alla posizione di questa nota signora milanese, Stefania Ariosto, che sta impegnando, purtroppo, molto del nostro tempo, anche per altri episodi.

Ritengo innegabile il fatto che la posizione della signora Ariosto è già stata ampiamente oggetto di dibattiti parlamentari. Anzi, in un momento particolare della vita parlamentare l'attenzione è stata attirata dalle questioni poste anche dalle deposizioni processuali che la stessa ha reso a Milano davanti all'autorità giudiziaria: questioni che sono state poi esaminate e analizzate in vari dibattiti, dentro e fuori il Parlamento, ma sempre da parlamentari che hanno collegato la figura di questa signora con alcune interferenze in taluni processi «politici».

Queste affermazioni, allora, intendono proprio dimostrare che tutto ciò che viene legato alla signora Ariosto ha un innegabile carattere politico e importanza, anche in questo caso, «parlamentare».

Non vorrei poi ripetere ciò che ha già ribadito attraverso la sua relazione il senatore Callegaro, dimostrando che le affermazioni e le dichiarazioni rese dal senatore Pera non erano rivolte alla signora Ariosto; piuttosto, egli intendeva richiamare l'attenzione dei *media* sul sistema dei collaboratori di giustizia.

Noi tutti sappiamo che il dibattito politico si è accentrato di recente e a tutt'oggi sulla questione dei collaboratori di giustizia, su tutto ciò che ruota attorno alla loro protezione e sulle massicce scorte che costano molto all'erario dello Stato. Il senatore Pera, quindi, intendeva criticare soprattutto il sistema dei collaboratori di giustizia facendo quel paragone fra la scorta che si occupava della protezione – non so da che cosa la dovessero proteggere – della signora Ariosto e le scorte – quelle sì giustificate – che si vedono spesso nelle città siciliane e che esercitano attività di protezione dei pentiti.

Ho voluto esprimere questi brevi rilievi proprio per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di condividere l'operato della Giunta. Per questo motivo, è opportuno esprimere un voto favorevole al parere comunicato a questa Presidenza il 1° dicembre 1999 dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dal senatore Pera.

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, condivido le decisioni cui è pervenuta la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perché sono oggettivamente apprezzabili.

Non v'è dubbio che le vicende della signora Ariosto abbiano attraversato alcuni momenti della politica italiana e delle vicende della signora Ariosto nelle sue molteplici sfaccettature si è parlato nelle Aule del Parlamento, si è discusso nei tribunali e se ne è discusso utilizzando tutte le tribune che la politica ha a disposizione. È stata avviata tutta una serie di attività tipiche della funzione parlamentare e non si è sottratto a queste attività il senatore Pera il quale non solo ha partecipato al dibattito ma ha anche avviato – è stato ricordato egregiamente dal relatore nel corso del suo intervento – una serie di attività tipiche della funzione parlamentare con riferimento ai temi che venivano introdotti a proposito della signora Ariosto.

Come si fa quindi a sostenere che vi sia una sorta di iato, una frattura fra l'attività parlamentare e l'argomento del quale si discute? D'altronde, debbo ricordare la giurisprudenza del Senato della Repubblica, che proprio con riferimento alla vicenda della signora Ariosto, concordemente o quasi, ritenne che nel trattar di lei, visto il ruolo che costei ha assunto nel contesto della politica italiana e visto che di lei sovente nelle Aule del Parlamento si è parlato, fosse insindacabile il comportamento di altro illustre senatore, vicenda tutto sommato non dissimile da quella di cui ci stiamo occupando.

Io non voglio assolutamente trattare il merito, la misura con la quale il senatore Pera riferisce talune vicende oggettivamente ineludibili perché tale era il ruolo, il compito, la funzione della signora Ariosto.

In questo contesto vi è un inscindibile nesso tra la funzione parlamentare e la vicenda di cui si tratta; vi è un'esigenza di divulgazione dell'attività tipica del parlamentare, alla quale il senatore Pera ha dato soddisfazione attraverso l'articolo del quotidiano «Il Messaggero». Concorrono pertanto tutte le ragioni per ritenere insindacabile la sua condotta. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, è con disagio che stamattina ho partecipato alla votazione. Ho espresso tale disagio astenendomi, pur sapendo che per il nostro Regolamento l'astensione ha lo stesso effetto di un voto contrario.

Il disagio non deriva dal merito della questione, di cui tutti diciamo che non dobbiamo occuparci, ma della quale poi di fatto ci occupiamo, visto che la signora Ariosto è stata più volte evocata per un fine o per l'altro. Deriva dal fatto che sono assolutamente convinto, dalla lettura dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che la mediazione della Giunta e dell'Aula per stabilire se io abbia o meno esercitato le mie fun-

zioni e perciò se le opinioni da me espresse ricadano nelle previsioni di cui a tale primo comma dell'articolo 68 non sia necessaria.

Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, è stata abolita ogni forma di autorizzazione a procedere. Non possiamo reintrodurla sotto forma di un voto della Camera di appartenenza, la quale stabilisce a maggioranza, su proposta della Giunta assunta anch'essa a maggioranza, se io abbia o meno esercitato le mie funzioni di parlamentare.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è chiarissima e non ha bisogno di interpretazioni, è di diretta ed immediata applicazione. Per di più, è una norma, a differenza del secondo comma, posta non a tutela del Parlamento come organo e della sua integrità, ma del singolo parlamentare.

E se è posta a tutela del singolo parlamentare, non c'è nessuna maggioranza che può stabilire, per valutazioni che possono essere anche politiche, se io rientri o non rientri nelle previsioni del primo comma.

Questa, a mio avviso, è l'unica interpretazione che è possibile dare del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, si è tentato di regolare con legge la questione: l'apposito provvedimento prevedeva questo tipo di passaggio, ma non è mai andato in porto. Però, sopravvive un passaggio che era previsto in quel disegno di legge.

Chiedo ancora una volta, di fronte ad una norma che è chiara e perciò di diretta applicazione, che non ha bisogno di nessuna mediazione normativa, per quale fatto si debba decidere a maggioranza. È un pericolo che verrà aggravato, visto che siamo tutti d'accordo – più o meno, per una volta – sull'adozione del sistema maggioritario per l'elezione del Parlamento, perché lo stesso potrebbe portare alla formazione di maggioranze omogenee che, in odio alla minoranza, potrebbero, anche quando un parlamentare ha esercitato le sue prerogative, negargli con un voto a maggioranza che le abbia o meno esercitate.

Se questo è l'unico filtro, vuol dire che in sede di dibattito non potrò più invocare l'articolo 68 della Carta costituzionale, perché la mia Camera di appartenenza ha dichiarato che non ho esercitato le mie funzioni quando ho votato, quando ho presentato un'interrogazione o un'interpellanza. Mi sembra che ciò contrasti con ogni principio di diritto e soprattutto con la norma costituzionale. Quella di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è una norma posta alla tutela del singolo parlamentare, tant'è che non è prevista l'espressione «senza autorizzazione», presente invece in altre norme. In questo modo, dando un parere sul fatto che un parlamentare abbia o meno esercitato le sue funzioni, in realtà introduciamo in una materia che non la prevede un'autorizzazione che è stata abolita, mentre permane per quanto riguarda le perquisizioni, l'arresto e la detenzione.

L'esercizio delle funzioni parlamentari non è assoggettabile a nessun voto di maggioranza proprio per sua natura. Pertanto, non parteciperò alla votazione.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, colleghi, credo possa essere condivisa, ma solo in parte, la proposta che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari presenta a quest'Assemblea nel caso di specie.

A mio giudizio, l'espressione proferita dal senatore Pera e che ha attirato le «attenzioni» della signora Ariosto – che ha proposto istanza di punizione in sede penale ritenendone il contenuto diffamatorio – si compone di una prima parte che certamente consiste nella manifestazione di un'opinione legata all'esercizio del mandato parlamentare, stante che il parlamentare Pera rileva criticamente e lamenta che al teste di accusa di un procedimento penale sia riservata la protezione di una scorta numerosa tanto quanto quelle che si sogliono riservare ai pentiti di mafia palermitana. Tuttavia, è il caso di dire che, *in cauda venenum*, nella parte finale dell'espressione vi è un concetto che non può certamente rientrare nella manifestazione di un'opinione che possa considerarsi rientrante nell'esercizio della funzione parlamentare, quando si parla di pentito di pari rango. Indubbiamente, in questo caso, l'opinione del senatore Pera trasmoda in una valutazione di carattere personale che nulla ha a che vedere con l'interesse pubblico che un parlamentare può avere nel criticare la concreta applicazione in sede amministrativa delle provvidenze, che l'ordinamento predispone per la protezione dei testi d'accusa in delicati procedimenti penali.

Quindi, rilevare che la concreta applicazione di un'imponente misura amministrativa a difesa e a protezione di un teste di accusa può essere una critica rientrante in un'opinione non sindacabile perché il parlamentare ha interesse a evidenziare che, nel caso concreto, si fa cattivo governo delle provvidenze che l'ordinamento stabilisce. Ciò nonostante, il parlamentare non può invocare, a mio modesto parere, la stessa garanzia della non sindacabilità quando si permette di definire un teste d'accusa in un procedimento penale ordinario alla stregua di un pentito di rango pari a quello dei processi di mafia palermitana.

Pertanto, alla luce di questa seconda parte, che non ritengo coperta dalla tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione, esprimerò voto contrario sul parere della Giunta.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, mi scusi, ho ascoltato molti colleghi che hanno discettato sul trattamento riservato ai testi e ai collaboratori di giustizia. Vorrei ricordare ai colleghi che non il senatore Pera, ma il Servizio centrale di protezione non fa nessuna differenza tra i collaboratori e i testimoni di giustizia. Non riesco pertanto a capire perché il senatore Pera sarebbe responsabile di ciò di cui non è responsabile neppure il Servizio...

PRESIDENTE. Senatore Novi, le tolgo la parola. Nel dibattito non può intervenire chiunque quando vuole, ma esistono regole che vanno rispettate.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in esame ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato, procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.

È approvata. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP).*

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 52) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 52, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti (procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma – Atto di citazione del 21 settembre 1994 –)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Gasperini, se intende intervenire.

GASPERINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente)*, nel luglio del 1994 il senatore Previti partecipò ad una trasmissione televisiva denominata «Speciale Raitre: Caporetto?», assieme agli onorevoli Bassanini e Ignazio La Russa, nonché ai senatori Leopoldo Elia ed Erminio Boso.

Nel corso di quella trasmissione si parlava di un provvedimento che riguardava la materia penal-processualistica e, nel fervore del dibattito, il senatore Bassanini attribuì al senatore Previti l'epiteto di mentitore, dicendo in pratica che, asserendo ciò che aveva detto, egli aveva mentito. Il senatore Previti, di fronte a quell'accusa, rispose: «A me mentitore non lo dice nessuno e meno che mai uno abituato (...) a dire bugie».

Vi fu quindi un botta e risposta: l'uno diceva che l'altro era un mentitore, l'altro replicava che mentitore era il primo.

Il senatore Bassanini propose dunque un atto di citazione in sede civile, chiedendo la condanna al risarcimento del danno morale e materiale patito.

Ora, sappiamo, in linea di diritto e in linea generale, che, se fossimo nell'ambito del processo penale e non qui nell'Aula del Senato, a favore del senatore Previti sarebbe la circostanza prevista dall'articolo 599 del codice penale, che costituisce una scriminante per ritorsione. Voi tutti sapete infatti che di fronte all'accusa o all'offesa l'offeso può rispondere con altrettanta accusa e non è per questo punibile. Ma ciò riguarda il processo penale, non l'Aula. Infatti, ricordo che noi qui dobbiamo decidere se il fatto attribuito al senatore Previti sia o meno ricompreso nel principio dell'insindacabilità.

Signor Presidente, noi sappiamo – come giustamente rilevava prima un nostro collega – che la legge non è intervenuta per chiarire in modo definitivo qual è l'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspicheremmo quindi che una legge intervenisse una volta per tutte a chiarire quando abbiamo diritto all'insindacabilità e che vi fosse un fatto tipicamente previsto dalla normativa. Così stando le cose, dobbiamo tuttavia affidarci all'interpretazione della Giunta del Senato e all'interpretazione di quest'Aula.

Sappiamo tuttavia che gli indirizzi giurisprudenziali e camerali stabiliscono che sono legate da un nesso funzionale anche le dichiarazioni effettuate al di fuori della cerchia del Parlamento. Faccio allora una notazione che può servire a me stesso e che forse umilmente può servire anche ad altri. Collegate con il nesso funzionale non sono solo le parole che io oggi pronuncio in quest'Aula, ma anche quelle che rappresentano il prolungamento della mia attività di parlamentare, giacché evidentemente il parlamentare svolge la propria funzione non solo nell'ambito delle mura del Palazzo, in questo caso il Senato, ma anche al di fuori di esso con un'attività strettamente collegata a quella funzione che principescamente viene svolta nelle Aule del Parlamento. Talché, giurisprudenza costante ha stabilito che anche le opinioni espresse in cortei, in manifestazioni politiche e nel corso di scioperi sono direttamente collegabili alla funzione svolta dal parlamentare.

Ora, al di là della reciprocità dell'accusa (ricordiamo che l'onorevole Bassanini per primo ha detto all'allora senatore Previti «tu menti», mentre quest'ultimo si è limitato a ritorcere l'accusa verso colui che l'offendeva), tutto questo a giudizio della Giunta va ricompreso nell'ambito dell'attività parlamentare ed è legato con nesso funzionale all'attività politico-parlamentare. In pratica, nel dibattito importante che riguardava un ganglio del sistema processuale-penale il senatore Previti voleva dire: «Guardate, non sono io che mento, ma colui che mi accusa di mentire». Si tratta di una posizione altamente significativa dal punto di vista politico perché si voleva giungere ad un chiarimento tra i due su chi dicesse la verità e chi invece fosse parco di verità, per dirla in termini più leggeri. Si poneva

quindi un problema di carattere fondamentale: io dico il vero e vi dico che sono successe determinate cose nell'ambito del Parlamento e relativamente ad un provvedimento che riguarda una materia importante quale quella processual penalistica.

Allora, così come non poteva essere perseguito l'onorevole Bassanini che ha attribuito al senatore Previti l'epiteto di mentitore poiché voleva far prevalere la propria opinione di fronte all'uditorio e di fronte alla critica popolare (ricordiamo che la funzione del parlamentare è quella di mettere a conoscenza dei problemi il cittadino perché la democrazia ed il voto si fondano sulla conoscenza; la democrazia presuppone come paradigma fondamentale la conoscenza dei problemi onde poter esprimere il proprio voto), altrettanto non poteva essere punibile il senatore Previti che con quella risposta voleva far prevalere la sua opinione durante una trasmissione televisiva cui partecipavano altri parlamentari ed avente ad oggetto materia di carattere eminentemente politico.

Su questa falsariga la Giunta all'unanimità ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, colleghi, è mio dovere, oltre che mia abitudine, accettare le decisioni prese da un organismo deputato ad adottarle. Quindi, prendo atto delle conclusioni raggiunte dall'Aula nelle due vicende che ci hanno occupato. Ma ritengo altresì mio dovere, oltre che mia abitudine, continuare ad illustrare i principi inderogabili ai quali le decisioni devono uniformarsi per essere costituzionalmente corrette.

Nelle due vicende che abbiamo affrontato ha continuato a riecheggiare l'equivoco che ha caratterizzato gran parte delle decisioni di quest'Aula, cioè il ritenere attività e funzione parlamentare sinonimo di attività e funzione politica. Questo non è esatto, perché lo stabiliscono la Costituzione e tutte le sentenze della Corte costituzionale che questa mattina ho richiamato e che si sono risolte in una sostanziale censura all'attività dei due rami del Parlamento. Mi basta ricordare che l'interpretazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale, che sia compresa nell'insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi invece soltanto quella che si manifesta attraverso l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Molti senatori hanno affermato che noi non dobbiamo entrare nel merito, e ciò è esatto e condivisibile, ma proprio perché non dobbiamo entrare nel merito lo spettro della nostra indagine deve appuntarsi essenzialmente sul fatto che una certa attività costituisca esercizio di funzione parlamentare. Come è stato detto ripetutamente, gli articoli di stampa, le in-

terviste, le trasmissioni televisive non sono tali, rientrando nel concetto di attività politica ma non in quella di funzione parlamentare, a meno che in esse non venga riprodotto, con sostanziale identità, il contenuto di un'attività svolta nell'esercizio della funzione parlamentare.

Qui siamo in un ambito di trasmissione televisiva, in uno scambio di accuse *hinc et inde* pesanti e gravi, che formano l'oggetto appunto di quella situazione di eventuale reciprocità che la giurisdizione è chiamata ad appurare, al fine di sancire l'eventuale non punibilità di uno o di entrambi i contendenti. Il nostro esame deve limitarsi soltanto all'oggetto di cui ho detto.

Per queste ragioni, ritengo che la conclusione della Giunta non sia corretta e non debba essere approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione per alzata di mano)

Essendo dubbio il risultato, procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.

BUCCIERO. Presidente, ma qualcuno l'ha chiesta?

PRESIDENTE. Lo ha già detto questa mattina, senatore. Il Presidente ha facoltà di decidere. Procediamo, pertanto, alla votazione.

Non è approvata. *(Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com).*

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 53) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 53, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti (procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma – Atto di citazione del 18 novembre 1994 –)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse

da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Gasperini, se intende intervenire.

GASPERINI, *relatore*. Signor Presidente, gli esponenti del Partito Democratico della Sinistra si sentirono offesi da alcune affermazioni dell'onorevole Previti, riportate nel libro di Giorgio Bocca «Il Sottosopra» e dalle dichiarazioni pubblicate dal settimanale «L'Espresso» il 23 settembre 1994, ritenute lesive dell'immagine del partito.

Le parole attribuite all'onorevole Previti, riportate da Giorgio Bocca e da «L'Espresso», sarebbero accuse rivolte al Partito Democratico della Sinistra. Si afferma infatti che quel partito aveva, tra gli ufficiali della Guardia di finanza e dei Carabinieri, propri informatori – dei quali il Previti sosteneva di conoscere esattamente i nomi – al fine di schedare e di spiare gli esponenti dei partiti liberaldemocratici.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha preso in esame la questione e le tesi che oggi sono state prospettate con autorevolezza in quest'Aula. Si è detto in pratica che ciò che scrimina il parlamentare è solamente il discorso o l'espressione di voto manifestati *intra moenia*, nell'ambito del Parlamento, in questo caso del Senato. Non possono invece essere scriminate, cioè falcidiate dalle declaratorie di insindacabilità, le dichiarazioni svolte fuori le mura del Parlamento. Ciò va contro la dottrina e lo spirito della legge che è stata discussa e mai portata a termine, come la storia del signor Intento, laddove specificava bene che anche le attività *extra moenia* sono ricomprese nell'ambito dell'insindacabilità, in base al paradigma principale dell'articolo 68 della Costituzione, come modificato. Tale articolo prevede che i membri del Parlamento non possono essere «chiamati a rispondere» delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; tale formulazione ha sostituito con le parole «chiamati a rispondere» la precedente dizione: «perseguiti». Do ragione al senatore Besostri quando afferma che la tavola della legge sarebbe così chiara da non meritare un confronto parlamentare; la scriminante si dovrebbe applicare *ipso facto*: la legge è chiara e non ha bisogno di interpretazioni.

Molto spesso, discutendo in questa sede, si trasforma il diritto sancito dalla Carta costituzionale in un fatto politico di maggioranza e opposizione. Quando nell'ambito del giudizio interviene l'agone politico, il diritto comincia a scricchiolare. Ricordo a me stesso – e la Giunta lo ha rilevato – che il problema fondamentale è quello di interpretare il significato delle parole «non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni». L'esercizio delle funzioni non consiste soltanto nel deliberare; proporre e discutere disegni di legge, presentare interrogazioni o altri atti ispettivi implica un lavoro preparatorio da parte del parlamentare che lo pone in contatto con gli elettori. Il parlamentare è eletto dal popolo, ne interpreta la volontà, le conferisce un indirizzo: ciò presuppone un'attività svolta soprattutto *extra*

moenia, fuori le mura del Parlamento. In questa sede, signori senatori, si trova una sintesi; si discute e alla fine si trova la soluzione: la legge, il minimo etico, la convergenza di opinioni espresse nei comizi, nei raduni, nelle diverse occasioni di dibattito.

Eliminare l'aspetto prodromico e l'aspetto successivo di un'attività eminentemente parlamentare *intra moenia* significa mozzare la parola al parlamentare, togliendo a quest'ultimo e quindi al Parlamento, uno strumento specifico.

Sono inoltre in disaccordo con un collega intervenuto precedentemente, il quale ha affermato che non ci sarebbe stato bisogno di una discussione – e questo lo condivido – e che si stava parlando della tutela del singolo parlamentare.

No, signori, si tratta della tutela dell'intero Parlamento, perché la violazione del diritto di parola di un singolo parlamentare è una lesione ed un *vulnus* nei confronti del Parlamento! Non stiamo dibattendo del singolo episodio, del singolo senatore o deputato, ma dell'intero Parlamento composto da tutti i suoi membri e della necessità che esso possa esercitare le sue funzioni con quella libertà sancita dalle leggi e dalla nostra Costituzione.

In tal senso vanno interpretate le affermazioni del senatore Previti quando sosteneva che il PDS aveva tra gli ufficiali della Guardia di finanza e dei Carabinieri propri informatori – soprattutto considerato che egli rendeva queste dichiarazioni nel momento in cui non solo era senatore, ma anche Ministro della difesa – o quelle contenute nelle sue interrogazioni; infatti, se questa non è attività parlamentare, vuol dire che dobbiamo smorzare la luce e buonanotte, perché il Parlamento ha finito di legiferare! (*Applausi dai Gruppi FI e AN*). Quindi la nostra proposta è quella di dichiarare – alla Gioacchino Belli – l'insindacabilità del senatore Previti per il fatto che gli viene contestato. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN*).

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, sarei insopportabilmente tedioso se ripetessi gli argomenti giuridici che ho già enunciato. Mi limiterò pertanto a mettere a fuoco la situazione di fatto della presente vicenda.

Si tratta di un'intervista condotta dal giornalista Giorgio Bocca all'allora Ministro della difesa, senatore Cesare Previti. In tale intervista si parla di moltissimi argomenti e ad un certo punto il senatore Previti afferma: «Se me lo consente, siamo sfuggiti per miracolo a un'esperienza di socialismo reale».

A tale affermazione il dottor Bocca replica un po' scettico: «Dice? Adesso che il comunismo è morto anche in Cina e che Occhetto è andato in *tight* alla City?»

Il senatore Previti risponde: «Dottor Bocca, non scherziamo, lo lasci dire a uno che conosce in tutti i cunicoli segreti magistratura, polizia tributaria, polizia giudiziaria, fisco. Stavano creando una rete fitta, aspettavano la vittoria elettorale per tirarla su con noi liberal-democratici dentro».

A questo punto il dottor Bocca fa ancora un'ampia obiezione scettica e il senatore Previti replica: «Lei continui pure a non crederci, ma eravamo già in uno Stato di polizia con una magistratura che infieriva sui non comunisti e proteggeva i comunisti». (*Commenti dal Gruppo FI*).

ALBERTINI. State zitti!

FASSONE. Il dottor Bocca risponde: «Una cosa gliela concedo, avvocato, che una magistratura democratica sottoposta ai condizionamenti e alle intimidazioni del potere era estromessa».

A questo punto viene pronunciata dal senatore Previti la frase incriminata: «No, dottor Bocca, noi conosciamo nome per nome gli ufficiali della Guardia di finanza e dei Carabinieri che facevano da informatori a via delle Botteghe Oscure. Eravamo schedati, spiati.»

L'intervista prosegue e risultano interessanti soprattutto le battute successive, perché il giorno stesso di tali affermazioni venne chiesta ragione per mezzo di una interpellanza parlamentare presentata in data 23 settembre 1994.

A tale interpellanza non rispose il Ministro interessato, ma circa un mese dopo, il 21 ottobre 1994, il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Ferrara, il quale sostenne che Previti aveva svolto con il dottor Bocca un lungo ragionamento politico sulla via giudiziaria al comunismo, espressione icastica un po' forte, ma che rifletteva effettivamente il clima della campagna elettorale e di quel duro scontro politico.

Ora questa è una lecita manifestazione di pensiero politico i cui termini eventualmente diffamatori hanno la loro sede nella valutazione giurisdizionale.

L'immunità viene invocata – si noti bene – oltre quattro anni dopo, quando la causa civile, incoata nei confronti dell'allora senatore Previti, registra il punto saliente della venuta in udienza del giornalista dottor Bocca, il quale conferma le affermazioni registrate sulla cui inveridicità si era basata fino ad allora la difesa dell'allora senatore Previti. Nemmeno lui stesso, oltre che il ministro Ferrara, aveva invocato lo scudo dell'articolo 68 della Costituzione: solo quando la causa civile prende un certo orientamento per effetto delle prove assunte allora viene invocata questa tutela costituzionale.

Ma l'immunità – concludo citando ancora un passo della Corte costituzionale – non vale per tutte quelle opinioni che il parlamentare manifesta nel più esteso ambito della politica. Ancora una volta dobbiamo rammentare la differenza che c'è tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e l'esercizio delle funzioni politiche: le prime, e non le seconde, hanno la copertura costituzionale.

Per queste ragioni voterò contro la proposta della Giunta.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, colleghi, non voglio ripetere i particolari del dibattito politico – lo definisco ancora una volta politico – che ci occupa, relativo alla vicenda dell'onorevole Previti. Lo ha fatto già il senatore Fassone, sia pure sottolineando a modo suo alcuni passaggi di questa intervista; lo ha fatto ancora meglio lo stesso relatore Gasperini, il quale non poteva che concludere, in conformità alla proposta della Giunta, ritenendo insindacabili i fatti richiamati.

Desidero sottolineare soltanto quello che è un nesso funzionale, che prescinde dalla ricerca di puntuali iniziative o di atti parlamentari. Lo abbiamo già affermato in altre occasioni: basta far riferimento al complesso dell'attività svolta dalla parte politica alla quale appartiene l'onorevole Previti per rilevare che questo nesso funzionale sussiste e ricorre anche in questa vicenda.

Se si vuole rinvenire la vera provocazione della vicenda in esame, direi che proviene proprio da quanto aveva scritto Giorgio Bocca in alcuni passaggi del libro «Il sottosopra». Egli ha affermato che in passato si è verificato nella magistratura – mi rivolgo ad un parlamentare magistrato come il senatore Fassone – il predominio di forze politiche conservatrici a danno di quelle della sinistra. Per molti anni voi magistrati di sinistra vi siete lamentati di alcune forze politiche conservatrici perché si diceva che la politica era contro di voi.

Ebbene, oggi, si discute del contrario: ci sono forze politiche che hanno scoperto una santa alleanza organica tra una parte della magistratura e una parte dello schieramento politico di sinistra. Ciò viene denunciato in tutte le sedi; non c'è quindi da meravigliarsi se l'onorevole Previti, nel 1994, parlando con Giorgio Bocca, ha sottolineato questa santa alleanza organica. Del resto, anche il vostro ex Capogruppo al Senato, in un articolo sul «Corriere della Sera» dell'anno scorso, ha indirettamente ammesso che, in passato, c'è stata questa santa alleanza organica tra una parte della magistratura e la sinistra e auspicava che, finalmente, si potesse porre fine ad essa: mi auguro veramente che non ci sia più.

Voglio allora sottolineare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Previti bene si inseriscono in questo dibattito politico e in quello di alcuni mesi fa, quando è stata invocata, anche da una parte della vostra maggioranza, e cioè dallo SDI, la Commissione di inchiesta per verificare le partigianerie politiche all'interno dei meccanismi della giustizia, caro senatore Fassone, e sciogliere i molti dubbi avanzati da alcuni.

Esaminando ancora più da vicino questa vicenda, ricordo che su quei fatti si svolse, a seguito della presentazione di interrogazioni da parte di alcuni deputati aventi ad oggetto le dichiarazioni dell'onorevole Previti,

un dibattito parlamentare nel corso del quale il ministro Giuliano Ferrara fornì risposte a quelle stesse interrogazioni.

Quindi, quell'episodio non era altro che il seguito di quei dibattiti politici. Ricordo che si erano diffuse anche voci sull'apertura di indagini giudiziarie su alcuni esponenti politici, fra i quali anche l'onorevole Previti, per l'appartenenza ad associazioni quali, ad esempio, la massoneria. Ricordo che, per esempio, il neoeletto capo della polizia De Gennaro veniva accusato di prestarsi ad indagare, a fornire spunti su tale tipo di indagini ai magistrati che a lui si rivolgevano.

Tutto ciò dimostra quindi una rilevanza (eccome!) politico-parlamentare dei temi in questione, affrontati dall'onorevole Previti, riportati sia nel citato libro di Giorgio Bocca «Il sottosopra», sia nella successiva intervista sul settimanale «L'Espresso».

Ecco perché sono convinto più che mai che bisogna confermare l'orientamento espresso dalla Giunta.

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto affermato dal senatore Fassone, e cioè sull'esistenza di una sostanziale differenza tra l'attività politica e quella parlamentare tipica. Vorrei però ricordare a me stesso – come si dice in queste circostanze – che è sempre stata scriminata, per antica giurisprudenza della Camera, l'attività divulgativa dell'attività tipica parlamentare, perché questo è il problema.

Vi sono stati dibattiti parlamentari sull'argomento, interrogazioni e il Ministro ha replicato in merito; è naturale che il soggetto politico abbia il diritto e l'esigenza di divulgare il contenuto della sua attività peculiare parlamentare. Questo è il punto: il nesso inscindibile tra ciò che si dice *extra moenia* (uso la medesima espressione adottata dal collega Gasperini) e l'attività tipica, peculiare del parlamentare.

Per tale ragione, non mi pare che ci si possa avventurare in cineserie, nel senso che l'una è attività politica genericamente ritenuta tale e l'altra è attività parlamentare tipica. L'attività parlamentare deve essere portata all'esterno, attraverso gli elementi di divulgazione, che sono quelli consueti: i giornali, le trasmissioni televisive e quant'altro.

Per questi motivi, ritengo che la condotta dell'onorevole Previti sia certamente insindacabile. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, mi sembra che da stamattina continui un defatigante dialogo tra sordi, venendo proposte due diverse interpretazioni, da una parte e dall'altra, dell'articolo 68 della Costituzione.

Vorrei dire ai colleghi Gasperini, Greco e Valentino che il problema non è questo, non consiste nel domandarsi quale delle due interpretazioni sia più esatta. Il problema è un altro ed investe una responsabilità che è di noi tutti: prendere atto dell'interpretazione della Corte costituzionale...

VALENTINO. È mutevole!

PELLEGRINO. No, senatore Valentino, abbiamo stima reciproca. Se lei legge tutte le ultime sentenze della Corte costituzionale in materia di conflitti di attribuzione sollevati a seguito di valutazioni di insindacabilità, approvate sia dalla Camera sia dal Senato, verificherà che quella giurisprudenza si è ormai radicata sul seguente assunto e principio: prima deve venire l'attività parlamentare e poi l'esternazione e se c'è una sostanziale coincidenza fra i temi che sono stati trattati nel dibattito in Aula o in un atto di sindacato parlamentare e ciò che in seguito si esterna, in quel caso opera l'insindacabilità.

Invece, l'insindacabilità non opera quando le dichiarazioni del parlamentare siano valutazione di critica politica che non hanno un riscontro in precedenti atti parlamentari dello stesso soggetto, fermo restando che poi spetterà alla magistratura ordinaria valutare se il clima politico che ha determinato quelle dichiarazioni operi o non operi in funzione discriminante.

Colleghi, vorrei consentirmi una battuta scherzosa. Forse, signor Presidente, non resterebbe che venir meno a un principio: normalmente in questi conflitti di attribuzione il Senato si avvale di illustri e costosi difensori esterni. Se in questo caso dovesse essere approvata la proposta della Giunta, forse l'unica soluzione sarebbe che i colleghi Gasperini, Valentino e Greco assumano la difesa del Senato. Forse, colleghi, quando sarete davanti alla Corte costituzionale in quel momento, dopo aver perduto la causa, comincerete a leggerne le sentenze con maggiore attenzione.

Ricordo di essere stato fra i primi in questa legislatura a dire in Aula di fare attenzione – si parlava di autorizzazioni a procedere anche nei confronti di senatori del mio Gruppo o del centro-sinistra, e i colleghi della Giunta lo ricorderanno – perché se avessimo dato un'interpretazione largamente estensiva dell'articolo 68 della Costituzione, noi avremmo ottenuto una reazione in sede di Corte costituzionale.

BUCCIERO. È una Corte reazionaria!

PELLEGRINO. Questa reazione da parte della Corte costituzionale c'è stata; a mio avviso, non resterebbe che prenderne atto, e mi sembra fra il testardo e l'infantile continuare a fare finta che quelle pronunce della Corte non esistano. L'effetto è chiaro: le finanze del Senato saranno onerate da inutili onorari difensivi...

BUCCIERO. Il senatore Valentino presterà la sua opera gratis.

PELLEGRINO. ...a meno che i colleghi del Polo non vogliano offrirsi con la loro abilità per provare a far cambiare idea e indirizzo alla giurisprudenza della Corte. (*Applausi dal Gruppo DS*).

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, il senatore Pellegrino ha sollevato, come gli è consueto, un problema serio, quello dei rapporti fra la decisione di un ramo del Parlamento sull'insindacabilità delle dichiarazioni di un proprio membro e le decisioni della Corte costituzionale.

Dobbiamo innanzitutto rilevare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale c'è stato un cambiamento radicale a questo proposito; infatti, nella giurisprudenza della Corte fino al 1997 il concetto di funzione parlamentare era assai più esteso di quello poi definito nella giurisprudenza della stessa Corte dal 1998 in poi. Questo significa che la decisione della Corte è ancorata, più che a criteri normativi, a decisioni di tipo politico.

Vi è poi da rilevare che lo stesso giudizio sui conflitti fra poteri dello Stato è figlio non della norma, ma di un'elaborazione giurisprudenziale da parte della stessa Corte. Sono leciti molti motivi di perplessità su tale elaborazione giurisprudenziale.

Il Parlamento farebbe bene ad emanare una legge subcostituzionale di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, altrimenti si continuerà ad assistere ad un'assurdità – lo affermo con il massimo rispetto per la Corte costituzionale – e cioè che le decisioni di un ramo del Parlamento eletto direttamente dai cittadini della Repubblica italiana saranno ritenute minusvalenti rispetto alle decisioni della Corte costituzionale, organo, *ça va sans dire*, autorevolissimo, ma non frutto di elezione diretta e perciò non sede delle libertà e dei presidi democratici del nostro Paese.

Il Parlamento farebbe bene, perciò, ad emanare in tutta urgenza – ripeto – una legislazione subcostituzionale di applicazione della norma prevista dall'articolo 68 della Carta costituzionale, altrimenti si continuerà ad assistere a questa situazione assurda sotto il profilo della democrazia: un organo di alta giurisdizione, ma eletto in secondo grado e nominato, potrà giudicare sui deliberati dell'organo, il Parlamento, ove è posto il massimo presidio delle libertà democratiche.

Credo che debba essere riaffermata la preponderanza delle decisioni di questo ramo del Parlamento; voterò pertanto a favore della decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Senese. Ne ha facoltà.

SENESE. Signor Presidente, intervengo perché il collega Contestabile mi ha francamente stupito, tanto quanto ho sentito nelle sue considerazioni, a proposito del rapporto tra Camere elettive e Corte costituzionale, esattamente riprodotta la tesi che nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente sostenne l'onorevole Palmiro Togliatti, il quale, appunto, si oppose all'istituzione della Corte costituzionale con le argomentazioni, che definirei schiettamente giacobine, oggi riprodotte dal collega Contestabile.

Com'è noto, il realismo, il pragmatismo di Togliatti lo indusse poi a non insistere in questa posizione e a cedere alle prospettazioni che venivano da parte liberal-democratica. Dopodiché – è passato forse un po' più di mezzo secolo – la Corte costituzionale è entrata non soltanto nel nostro ma ormai negli ordinamenti della gran parte delle democrazie e, però – guarda un po' i corsi e i ricorsi storici – oggi troviamo da sponde insospettite una rivalutazione di quelle teorie.

Debbo dire che, con tutto il rispetto per l'onorevole Palmiro Togliatti e per il collega Contestabile, io a quelle teorie ho sempre opposto una teoria schiettamente liberal-democratica, alla quale continuerò ad attenermi; e lo farò in questa occasione con tanto maggior convincimento, in quanto questo voto finisce con il caricarsi di queste valenze ulteriori rispetto al caso da decidere. (*Applausi dal Gruppo DS*).

FERRANTE. Bravo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onde evitare incertezze nell'esito della votazione procederemo mediante sistema elettronico.

Metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non è approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 54) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 54, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 10433/99 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato

di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - diffamazione con il mezzo della stampa -).

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cerco, come ho fatto nelle precedenti occasioni, di non farmi prendere dalla passione politica perché non è certamente il caso. Il mio compito di relatore è spiegare le ragioni di natura strettamente giuridica per le quali la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone a quest'Assemblea l'insindacabilità in questo particolare caso.

La frase del senatore Pera, che viene incriminata e che è stata oggetto di querela da parte del dottor Caselli, è la seguente: «Il vero e ultimo bersaglio di Caselli è Berlusconi e Forza Italia ... se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga». Ovviamente, non si deve mai considerare una frase avulsa dalle motivazioni che l'hanno determinata e dall'intero contesto in cui essa si inserisce, altrimenti è facile cadere in equivoci.

Non va dimenticata neppure la motivazione di quanto è avvenuto. Il 9 marzo 1999 era stata trasmessa alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione all'esecuzione di custodia cautelare nei confronti del deputato Dell'Utri. In tale motivazione venivano espressi alcuni giudizi estremamente pesanti sull'operato del legislatore, cioè del Parlamento, nell'ambito della riforma della legislazione in materia di pentitismo; in essa si insinuava, anzi lo si diceva abbastanza apertamente, che tale riforma sarebbe stata un incentivo all'azione della mafia.

Tutti conoscono in quest'Assemblea quale sia sempre stato il pensiero del senatore Pera in materia di rapporti fra Parlamento e ordine giudiziario, di giusto processo e, in particolare, per quanto concerne la riforma del sistema di valutazione delle prove. Ebbene, questo pensiero è stato sempre espresso dal senatore Pera in quest'Aula e lo conoscono molto bene tutti quelli di noi che fanno parte della Commissione giustizia.

Sostanzialmente, l'espressione del senatore Pera è inserita in tutto questo contesto e ha sostanzialmente costituito una reazione all'accusa rivolta al Parlamento, al legislatore, di agevolare la mafia, riformando le norme in materia di pentitismo. Pertanto, parlare di stranamore è un po' stravagante, ma è semplicemente un'espressione *ad colorandum* di quello che è stato il pensiero del senatore Pera.

Ora, è tanto vero questo, che la dichiarazione incriminata è stata rilasciata a Montecitorio nell'immediatezza della discussione sulla richiesta

di custodia cautelare nei confronti del deputato Marcello Dell'Utri, ed è altrettanto vero che sono stati interpellati proprio in quella sede solo ed esclusivamente parlamentari, in particolare solo ed esclusivamente responsabili giustizia dei vari Gruppi fra cui appunto il senatore Pera.

Anche questo sta ad indicare come l'opinione riferita dal senatore Pera è una sua opinione non solo precedentemente più volte manifestata, ma manifestata in sede parlamentare a seguito di una discussione parlamentare e in un'intervista fatta esclusivamente ai responsabili giustizia dei vari Gruppi parlamentari.

Ora, non solo a me ma anche alla Giunta è parso che in questo caso sia chiaro, ed evidente, il rapporto funzionale fra queste le espressioni del senatore Pera e la sua attività parlamentare.

Tutti sappiamo ciò che ha affermato la Corte costituzionale in materia: non è che abbia innovato rispetto ai precedenti principi riguardanti il concetto di attività parlamentare e di rapporto funzionale fra quanto si dice e l'attività parlamentare medesima. Non ha innovato per nulla, forse ha voluto ribadire un concetto che in altri casi era stato o dilatato o ristretto. La Corte sostanzialmente dice che un parlamentare può benissimo riportare all'esterno l'opinione che egli ha espresso o sta esprimendo in sede parlamentare. Sarebbe d'altra parte addirittura ridicolo e contro la dignità delle Camere impedire a un parlamentare di dire fuori di qui quello che dice in questa sede.

Pertanto, la Giunta ha ragionato in questo modo, ha seguito questa logica e propone all'Aula di pronunciare l'insindacabilità delle espressioni usate dal senatore Pera.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero spiegare brevemente perchè, a differenza che nei casi precedenti, in sede di Giunta ho espresso voto favorevole all'insindacabilità e perchè, per ovvie ragioni di coerenza, esprimerò un voto eguale a seguito di questo dibattito.

Non mi sono nascosto allora e non mi nascondo adesso alcuni dubbi: anche qui siamo in presenza di una dichiarazione rilasciata ad un'agenzia di stampa, con espressioni sulla cui pertinenza avrei molte riserve.

Tralascio ovviamente ogni valutazione di merito. Ciò che però mi ha convinto a ritenere insindacabili queste opinioni è che qui l'oggetto del giudizio è una richiesta dell'autorità giudiziaria di autorizzazione all'arresto di un parlamentare, richiesta su cui istituzionalmente è chiamato a decidere il Parlamento. È vero che la Camera competente era la Camera dei deputati, non il Senato della Repubblica, ma queste dichiarazioni del senatore Pera, fra l'altro responsabile giustizia del suo partito, sono state riportate unitamente ad altre dichiarazioni di deputati ed esprimono la valutazione che la richiesta di arresto in quel caso sarebbe stata determinata da un intento politico; valutazione che personalmente non condivido in modo

assoluto nel merito, ma che tuttavia rientra specificamente nella competenza del Parlamento nel momento in cui si trova a deliberare su una richiesta del genere.

Ecco perché a me è parso giusto – pur se non mi nascondo alcuni motivi di dubbio – far prevalere questa considerazione. Siamo in presenza di una valutazione resa su un oggetto che era stato rimesso alla decisione del Parlamento, cioè su una richiesta di autorizzazione all'arresto, istituzionalmente di competenza del Parlamento.

Per queste ragioni ho espresso in sede di Giunta ed esprimo oggi in quest'Aula un voto favorevole alla proposta di insindacabilità. (*Applausi dai Gruppi DS, FI, CCD e AN*).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, personalmente ho fatto come il gallo pigro che mentre l'altro cantava si limitava a dire di sì, infatti mi sono limitato a dire sempre di sì a quanto affermava il senatore Russo. Tuttavia devo fare una notazione. È stata sollevata in questa sede una questione importante dal senatore Senese, il quale in pratica vorrebbe chiamare il nostro amico senatore Palmiro Contestabile, se ho ben capito, facendo una fusione dei concetti che furono svolti a suo tempo in sede di Corte costituzionale. (*Ilarità*).

Il senatore Senese dice: state attenti, signori senatori, parlamentari, perché la Corte costituzionale boccia tutti i vostri conflitti; state accorti, perché la giurisprudenza è questa; *ergo* seguite la giurisprudenza della Corte costituzionale. Ebbene, a questo indirizzo io mi ribello come cittadino, come uomo, consentitemi, di Stato e come giurista. Noi qui non siamo in un'Aula di giustizia ove il giudice è tenuto ad applicare la giurisprudenza dei maggiori. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN*). Il giudice unico, che una volta meglio si chiamava pretore, seguiva l'indirizzo della Corte regolatrice nel caso concreto perché la giurisprudenza unificava le decisioni che i giudici prendevano sull'intero territorio della nostra Repubblica.

Ma qui il caso è ben diverso: noi siamo in un libero Parlamento, presidio delle libertà di ogni cittadino, come giustamente osservava il senatore Palmiro Contestabile. (*Ilarità*). Noi non siamo affatto tenuti a seguire la giurisprudenza della Corte costituzionale. È vero, quest'ultima stabilisce caso per caso e ci invita ad emanare una legge esplicativa dell'articolo 68 della Costituzione; non lo abbiamo ancora fatto e la Corte costituzionale ci sollecita a dare finalmente un'interpretazione autentica a questo articolo. Questo fa la Corte: decide sul caso concreto; domani deciderà se la nostra decisione è annullabile perché incoerente con il dettato costituzionale; potrà decidere in un senso o nell'altro giacché sappiamo che la giurisprudenza della Corte costituzionale oscilla come le foglie al vento a seconda che questo vada da una parte o dall'altra. (*Applausi dei senatori*

Tomassini e Biasco). La sua decisione non ha certamente valore per l'eternità, non è una tavola divina; la Corte costituzionale decide giorno per giorno perché è composta da uomini come noi. Questo ha il potere di fare perché la legge costituzionale le affida questo compito.

Ma noi, signori, che domani affronteremo la legge interpretativa dell'articolo 68 della Costituzione, da questi lavori parlamentari avremo l'indirizzo per fare una buona legge perché dal dibattito sui casi concreti trarremo il giusto ed equo per fare finalmente una legge che rappresenti la libertà del parlamentare.

Sono quindi completamente in disaccordo con quanto affermava certamente meglio di me, con alate parole, il senatore Senese. Noi siamo principi in casa nostra e decidiamo secondo scienza e coscienza dando peraltro un indirizzo al futuro legislatore che dallo studio approfondito dei lavori parlamentari saprà trarre una legge che rappresenti veramente il presidio di libertà del Parlamento in sé come istituzione e del singolo parlamentare. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN e del senatore Gubert*).

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, desidero solamente dichiarare che condivido le argomentazioni e le conclusioni espresse dal senatore Russo e che quindi voterò a favore della proposta della Giunta. (*Applausi dai Gruppi LFNP, FI e CCD*).

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, anch'io condivido le affermazioni del senatore Fassone e del senatore Russo, quindi voterò a favore della proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento di cui al Documento *IV-quater*, n. 54, ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 55) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Wilde, dell'onorevole Pierluigi Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 55, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Wilde, dell'onorevole Pierluigi Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti (procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, nell'ottobre del 1994 un imprenditore di Parma, Piero Concari, si è tolto la vita negli uffici di un altro imprenditore, Paolo Pizzarotti, dopo aver trasmesso al sostituto procuratore della Repubblica di Parma, dottor Brancaccio, un memoriale contenente accuse nei confronti del medesimo imprenditore Pizzarotti, del ministro dei lavori pubblici Prandini e di altri.

A seguito di questo fatto, nel medesimo mese di ottobre (il giorno 31), alcuni senatori della Lega Nord hanno inviato una lettera esposto al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e alla procura generale della Cassazione di Roma, allegandovi una copia di quel memoriale. In tale esposto, che reca come oggetto: «Dr. Francesco Saverio Brancaccio, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma», i senatori della Lega esprimono la preoccupazione che il memoriale trasmesso alla procura della Repubblica dal Concari potesse essere in qualche maniera passato sotto silenzio, non desse luogo ad accertamenti, in relazione a rapporti che asserivano esserci tra quel magistrato e l'imprenditore Paolo Pizzarotti.

«L'Espresso» ha pubblicato un servizio su questa vicenda, riportando passi del memoriale e dell'esposto. Il signor Paolo Pizzarotti ha agito in

giudizio civilmente nei confronti dei firmatari dell'esposto, lamentando che certi giudizi contenuti nel memoriale avessero nei suoi confronti contenuto diffamatorio.

La valutazione della Giunta è stata che, poiché i sette senatori si sono limitati a trasmettere un esposto al Consiglio superiore della magistratura, alla procura generale e al Ministro della giustizia, hanno compiuto un atto nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari. Certamente la funzione ispettiva rientra tra quelle del parlamentare e può manifestarsi non necessariamente attraverso lo strumento dell'interrogazione o dell'interpellanza, ma anche attraverso la trasmissione di un esposto scritto ad altri organi amministrativi o di rilievo costituzionale che hanno competenza nella vicenda.

Quindi, ad avviso della Giunta, siamo in presenza di opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e il periodico non ha fatto che dare rilievo e pubblicità a questa iniziativa, peraltro senza che i sette senatori della Lega aggiungessero alcunché a quello che era il contenuto dell'esposto. (*Applausi del senatore Specchia*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Documento IV-*quater*, n. 55, ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-*quater*, n. 56) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-*quater*, n. 56, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 11032/00N pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110, 57, 595, secondo e terzo comma, e 596-*bis* del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – diffamazione con il mezzo della stampa –)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una coda dell'episodio riportato in Aula stamane e sul quale l'Assemblea si è già espressa in maniera favorevole alla proposta della Giunta. Dopo la pubblicazione del famoso articolo: «I PM? Mostri a tre teste», in cui si criticava l'attuale figura del pubblico ministero, è arrivata la notizia che il dottor Caselli aveva querelato il senatore Pera, il quale, trovandosi in Senato, è stato immediatamente intervistato. Interpellato da un giornalista, il senatore Pera ha stigmatizzato il costume dei magistrati di querelare parlamentari per opinioni espresse e ha affermato, in particolare, che si era fatto ricorso alla strada penale anziché ad un confronto sereno nel merito dei problemi della giustizia e ciò denoterebbe una certa lacuna di carattere intellettuale.

Per queste dichiarazioni è intervenuta una nuova querela da parte del dottor Caselli ed è il caso in discussione, di cui è evidente lo stretto collegamento con l'episodio affrontato stamane. La Giunta ha ritenuto che faccia pur sempre parte della polemica anche la critica del modo con cui si partecipa ad essa, cioè attraverso la presentazione di querele anziché in modo dialettico. Non si tratta di una polemica chiusa in se stessa, ma fa parte della primitiva polemica sulla figura del pubblico ministero in Italia.

Poiché su questo punto il senatore Pera si è espresso più volte nell'esercizio delle sue funzioni, e considerato che le sue dichiarazioni sono state rilasciate in questa sede e in funzione della precedente polemica, la Giunta ha ritenuto che si tratti di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Non avendola presente, mi sono procurato l'ultima sentenza della Corte costituzionale in cui viene ribadito esattamente ciò che ho affermato prima. Non vi sono state innovazioni di alcun genere: la Corte costituzionale ha ribadito che deve esservi ineranza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari. Quando il senatore Pera ha affermato che le polemiche non si fanno con le querele ma con la dialettica, a me pare che egli fosse nel pieno esercizio delle sue funzioni parlamentari. Trattandosi di una polemica parlamentare, ritengo che la proposta della Giunta possa essere accettata dall'Assemblea.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, la presente vicenda rappresenta una appendice della prima di cui ci siamo occupati nella giornata odierna; il contesto è invariato e torna a riproporsi la distinzione tra funzioni parlamentari ed esercizio di attività politica.

Non vi è dubbio che come era esercizio di attività politica la precedente, è la susseguente.

Pertanto, per coerenza, voterò contro la proposta della Giunta, non senza ricordare che il ritenere sindacabile una opinione espressa da un parlamentare non significa affatto far venire meno il corredo di garanzie che la giurisprudenza ha elaborato a tutela della critica politica... (*Commenti dal Gruppo FI*)... ma significa semplicemente affidarla all'organismo che a ciò è preposto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Documento IV-*quater*, n. 56, ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

MICELE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 5, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber nell'ambito di un procedimento penale (procedimento penale n. 1536/95 RGNR per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero – in alternativa – agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale – concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero – in alternativa – concorso in millantato credito –»).

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di autorizzare nei confronti del senatore Giulio Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti, disposte nel procedimento n. 1536/95 e per le quali è stata avanzata richiesta in data 26 gennaio 2000 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Fassone, se intende intervenire.

FASSONE, *relatore*. Sì, signor Presidente. Per economizzare i tempi mi richiederò comunque alla relazione scritta, limitandomi ad esporre gli estremi essenziali in fatto della vicenda.

Si tratta di indagini che hanno ad oggetto la gestione della Banca di credito-Kreditna S.p.A., facente capo alla minoranza slovena di Trieste.

Questo istituto bancario, alla fine di maggio del 1994, fu oggetto di una ispezione della Banca d'Italia che era preordinata al possibile commissariamento della banca medesima.

Il direttore della stessa a causa di questa ispezione e del pericolo che si profilava avviò una serie di contatti e di relazioni con varie autorità in Roma al fine di evitare il commissariamento della banca.

Nell'ambito di tali attività, secondo l'ipotesi di accusa, il direttore prese contatto con il senatore Camber il quale, a detta dell'accusa, avrebbe rappresentato al direttore anzidetto l'opportunità di disporre 150 milioni per acquisire negli ambienti romani la disponibilità ad intervenire in favore della banca. Questo è il merito della vicenda.

Nell'arco delle indagini furono poi disposte nel settembre 1999 alcune intercettazioni ambientali su un veicolo di altro soggetto e nel corso di tali intercettazioni alcune conversazioni videro protagonista l'attuale senatore Camber che non era parlamentare al momento dei fatti.

Conseguentemente, ne è scaturita l'esigenza di autorizzazione della Camera di attuale appartenenza all'utilizzo del contenuto di quelle registrazioni.

La vicenda è, a mio avviso, notevolmente semplificata dal fatto che il senatore Camber, sia in memoria scritta che nell'audizione personale, ha ripetutamente chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di queste dichiarazioni perché utili alla sua difesa nel processo.

La Giunta ha ritenuto che la volontà dell'interessato non è per ciò sola risolutiva del problema, spettando pur sempre alla Camera di appartenenza valutare se l'uso di queste intercettazioni possa ledere le prerogative della Camera stessa. Tuttavia, si è fatta carico dell'esigenza che sia tutelato in modo non meno intenso il diritto di difesa dell'interessato, soprattutto in una vicenda come questa nella quale non si controverte intorno all'autorizzazione a procedere, che, ove concessa, chiuderebbe il processo e quindi eviterebbe ogni nocimento all'interessato, ma si tratta di un processo destinato comunque a proseguire nel quale, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato deve essere ampio e deve potersi avvalere di tutti gli elementi di fatto che lo stesso reputi utile alla sua difesa.

Conseguentemente, lo scrutinio della Camera di appartenenza deve limitarsi a verificare che l'adozione di quello strumento di indagine, cioè l'intercettazione ambientale, non sia fatta maliziosamente in spregio della prerogativa parlamentare. In questo caso l'autorità giudiziaria inquirente ha disposto le intercettazioni su una persona che era, al momento, già indagata e conseguentemente non vi sono aggiramenti della prerogativa parlamentare, per cui, cumulando il rispetto del diritto di difesa dell'interessato e l'assenza di lesioni sostanziali alla prerogativa parlamentare, la

Giunta ha convenuto con la richiesta dell'interessato, di concedere cioè l'autorizzazione all'utilizzo del contenuto delle registrazioni.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, personalmente ribadisco anche qui in Aula la mia non condivisione della proposta approvata a maggioranza dalla Giunta di autorizzare nei confronti del senatore Giulio Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui tra presenti – si badi che non si tratta di intercettazioni telefoniche – disposte in un procedimento penale avviato nel 1995 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

Caro collega Camber, mi dispiace esprimermi contro la tua richiesta di concedere questa autorizzazione, che hai avanzato quando ti abbiamo ascoltato in Giunta esponendone le motivazioni anche in una lunga memoria difensiva. Ci hai chiesto di accogliere la domanda di autorizzazione, trasmessa in data 28 gennaio 2000, sul presupposto che il contenuto delle intercettazioni ambientali possa essere utile alla difesa, a tanto forse indotto dalla eventualità adombrata nella parte conclusiva della richiesta dell'autorità giudiziaria di Trieste ove si afferma che, dal tenore delle conversazioni intercettate, «sembrano potersi trarre elementi di verità sia a favore e sia contro la tesi accusatoria».

Ancora una volta mi dispiace per il senatore Camber ma la sua richiesta, a mio parere, non può essere accolta poiché la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione è a tutela non del singolo parlamentare ma delle funzioni in sé e per sé.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore, senatore Fassone, per tentare di convincere che, nella specie, è doveroso armonizzare il valore dell'articolo 68 con quello del diritto di difesa sancito dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione e che, altrimenti, il diniego potrebbe essere causa indiretta di una condanna ingiusta.

Resto, però, convinto che la tutela della prerogativa, proprio perché svincolata dall'individualità del singolo parlamentare, debba sempre e comunque prevalere rispetto a qualsiasi valutazione del caso singolo. E comunque, anche quando si dovesse accedere alla diversa opinione del relatore, in ogni caso nella fattispecie la valutazione di una serie infinita di circostanze di fatto e di diritto dovrebbe portare a concludere per il diniego dell'autorizzazione, anche contro la volontà dell'interessato, proprio perché le intercettazioni risultano a mio parere effettuate in spregio della prerogativa parlamentare o perché quanto meno ricorrono fondati sospetti che siano stati compiuti alcuni artifici volti a aggirare tale prerogativa.

Ma prima di accennare a questa serie di circostanze di fatto, che inducono a dubitare dell'imprevedibilità e casualità del coinvolgimento del senatore Camber, ritengo opportuno sottolineare le ragioni generali e di principio in forza delle quali non è possibile concedere un'autorizzazione *a posteriori*, perché qui si tratta di autorizzare l'utilizzo di intercettazioni

che sono già avvenute in danno o comunque a favore del senatore Camber, sia pure autorizzate per un terzo estraneo alle funzioni parlamentari. Io dico che qui si corre il serio rischio di consentire quasi sempre questo tipo di autorizzazione.

In diritto, il termine «autorizzazione» esprime sempre un atto che interviene preventivamente, mai successivamente al verificarsi di ciò che deve essere autorizzato, e l'articolo 68 della Costituzione parla solo ed esclusivamente di autorizzazione e non di conferma, ratifica, convalida o sanatoria.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue GRECO). Proprio per ovviare agli inconvenienti delle intercettazioni autorizzate nei confronti di un soggetto terzo che coinvolgono casualmente un parlamentare, da tempo e da più parti viene invocata una normativa di attuazione conseguente alla nuova affrettata formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, varata nel 1993. A tutt'oggi tale normativa non c'è ed è assurdo pensare che possiamo farne a meno ricorrendo a nostre interpretazioni, con il rischio – peraltro – di adottare decisioni contrastanti in casi identici o analoghi.

Ed a proposito di rischi di soluzioni contrastanti, assolutamente da evitare in quest'Aula, ricordo che il 14 luglio dell'anno scorso, in un caso identico, l'Assemblea ha ribaltato il parere favorevole della Giunta all'autorizzazione ad acquisire *a posteriori* le intercettazioni riguardanti un terzo e che avevano coinvolto un parlamentare, il senatore FIRRARELLO.

Qui adesso vi chiedo di fare il contrario: di ribaltare quel parere dato solo sulla scorta di una richiesta effettuata direttamente dal senatore Camber. Ma noi non possiamo venire meno ai *principi* fondamentali della Costituzione.

È da sottolineare che, se mal non ricordo, allora si trattava di intercettazioni telefoniche e in questo caso, invece, di intercettazioni ambientali che – si sa – impongono una valutazione molto ma molto rigorosa, poiché è la stessa disciplina processual-penalistica contenuta negli articoli 266 e 271 del codice di procedura penale sui mezzi di ricerca della prova che assoggetta la materia a rigorosi limiti, tanto più rigorosa per le intercettazioni tra persone presenti, che sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi sottoposti al controllo ambientale si stia svolgendo l'attività criminosa.

Ebbene, io calo questa norma nella vicenda in esame e mi riesce veramente difficile pensare che per fatti avvenuti nel 1994-1995, per i quali indagava il pubblico ministero di Trieste, vi fosse il fondato motivo di ritenere che nel 1999, sull'autovettura di un soggetto come il Calcina, all'epoca delle intercettazioni un semplice testimone, trasformato – io dico vo-

lutamente – poi in imputato, così come è avvenuto per il caso Dell’Utri con il teste Cirfeta (trasformato dalla procura di Palermo da testimone in imputato), per non farlo parlare come teste è stato sottoposto ad intercettazione telefonica e trasformato – ripeto – in imputato.

Ebbene, mi domando se, a distanza di tanti anni, il pubblico ministero di Trieste ora ci vuole far credere che nel 1999 in un’autovettura del Calcina si stesse ancora svolgendo attività criminosa nell’ambito di fatti relativi ad una banca per la quale si era discusso già da tempo cinque anni prima. Io credo di no.

A prescindere da questa considerazione preliminare formulata a riprova dei tanti ormai denunciati abusi, è intollerabile l’invasività delle intercettazioni sul diritto alla riservatezza a tutela del quale sono state avviate diverse iniziative tra cui anche quella rappresentata dal disegno di legge n. 3955, di cui sono firmatario.

Voglio brevemente richiamare in questa sede alcune delle tante circostanze di fatto che mi fanno sospettare della messa in atto di artifici volti ad aggirare la prerogativa dell’articolo 68 della Costituzione. Ve ne cito alcuni. Il senatore Camber è stato iscritto nel registro degli indagati sin dal 10 giugno 1999 – badate bene alle date che riporto – e il pubblico ministero aveva già raccolto presunti elementi a suo carico nonché sui suoi rapporti personali con il terzo proprietario dell’auto sottoposta ad intercettazione ambientale molto tempo prima della richiesta al giudice di sottoporre a tale tipo di intercettazione il Calcina. Basta leggere gli interrogatori degli imputati Svetina e Semen dell’8 e del 16 giugno, dello Zuppin del 16 giugno, del Kapic del 2 luglio e del Taucer del 2 luglio, oltre che esaminare le intercettazioni effettuate nel bar Cavour tra un coimputato, Tabacco, e lo Svetina il 12 giugno e il 21 luglio 1999, nonché l’interrogatorio reso dallo Svetina il 16 luglio 1999 a spiegazione della conversazione intercettata giorni prima e nel corso del quale l’interrogato chiariva a suo modo i rapporti tra il Calcina e il senatore Camber.

Ebbene, resta fondato il sospetto che, pure in presenza di questa situazione di indagine risalente ai mesi di giugno e luglio, soltanto a settembre viene chiesta e concessa l’autorizzazione alle intercettazioni all’interno dell’autovettura del Calcina, intercettazioni che sono durate – badate bene – fino al 28 ottobre 1999; pertanto, per circa due mesi un’autovettura è stata sottoposta ad intercettazione ambientale senza che sia stata mai avanzata preventiva richiesta nei confronti del senatore Camber sebbene, peraltro, già nelle prime due intercettazioni del 5 e dell’11 settembre, trascritte e trasmesse tempestivamente dalla Guardia di finanza alla procura della Repubblica, egli risultasse essere l’interlocutore del terzo sottoposto ad intercettazione ambientale.

Ho voluto sottolineare questi dati di fatto perché il pubblico ministero di Trieste aveva già dei motivi per chiedere l’intercettazione in via preventiva ma non l’ha fatto per alcuni fini che a noi sfuggono ma che sono facilmente intuibili.

Ulteriori sospetti sorgono quando si tiene presente che soltanto il 28 gennaio 2000, dopo ben tre mesi dalla fine delle intercettazioni, è stata

avanzata la domanda per il loro utilizzo e, dopo che era stato espletato l'incidente probatorio a carico del Tabacco, era stata negata ai difensori del senatore Camber e del signor Calcina la possibilità di visionare gli atti sino a quel momento depositati; inoltre, è stato persino impedito al senatore Camber e al suo difensore di visionare le agende richiamate dal Tabacco per individuare in materia confusa e contraddittoria la data della presunta dazione oggetto del contestato reato, o meglio dell'accusa formulata dal pubblico ministero.

Prima della novella del 1993 questa valutazione sarebbe stata sicuramente sufficiente per fare intravedere quel *fumus persecutionis* che avrebbe fatto negare l'autorizzazione *ex* articolo 68 della Costituzione e che, a mio parere, oggi può e deve essere preso in considerazione per ritenere irrituale e, perché no?, – lo dico al relatore che ha avanzato questa prospettazione – anche maliziosa la procedura seguita in danno del senatore Camber; una valutazione doverosamente rigorosa suggerita tra l'altro anche dal rilievo che l'avviso di garanzia è stato notificato al senatore Camber soltanto di recente, forse qualche giorno addietro, senza neppure attendere l'esito dell'autorizzazione all'acquisizione *ex post* delle intercettazioni ambientali, il cui contenuto è ricco di passaggi attestanti macchinazioni ai danni di un parlamentare il quale, a distanza di mesi e mesi di indagini e di affannose ricerche di elementi a carico, non sa ancora se deve rispondere di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o per millantato credito; infatti, purtroppo, nella richiesta di utilizzo di queste intercettazioni *ex post* il pubblico ministero, in via alternativa, ancora non sa quale accusa formulare, e non sa ancora quale imputazione elevare, segno evidentemente che si trova in estremo imbarazzo e bene avrebbe fatto ad archiviare gli atti sin dal primo momento, senza ricorrere a tutti questi stratagemmi di intercettazioni ambientali.

A riprova di siffatte macchinazioni, mi limito a richiamare qualche passo delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, come quello dell'intercettazione dell'11 settembre, nella parte in cui il Calcina dice al senatore Camber: «È chiaro che questo è un complotto.» – vedete che il Calcina, che era sottoposto ad intercettazione e non sapeva di questo controllo, parla già di complotto ai danni del senatore Camber – «Io sicuramente non nascondo nulla al giudice. Io quello che so lo dico», e poi è andato a dire veramente che nulla sapeva di queste, che erano delle macchinazioni ai danni del senatore Camber. E riferisce anche: «Franco» – che sarebbe l'imputato Tabacco – «ha inventato tutte queste richieste».

Sono queste le risultanze che con ogni probabilità hanno convinto il collega Camber a chiedere che venga data l'autorizzazione all'acquisizione delle intercettazioni. E sono queste conversazioni che noi conosciamo, ma che l'indagato ancora non conosce, che devono entrare nella valutazione complessiva delle circostanze di fatto e di diritto ai fini di decidere se sia stato correttamente o meno il principio sancito nel comma 3 dell'articolo 68.

A mio parere, per quanto sin qui mi sono sforzato di segnalare alla vostra attenzione, questo principio non è stato rispettato ed ecco perché,

a titolo personale, concludo con l'invito a dire no alla proposta della Giunta. (*Applausi dal Gruppo FI*).

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, intervengo brevemente, anche perché credo che oggi su questi argomenti abbiamo detto abbastanza.

Sono dell'idea che le norme della Costituzione siano state poste non tanto a favore di un singolo parlamentare ma della funzione. Detto questo, non nascondo un grosso dubbio che mi ha pervaso durante le discussioni nella Giunta come anche oggi. Sono ragioni che poi alla fine mi hanno fatto propendere per un voto a favore della concessione dell'autorizzazione all'acquisizione di queste intercettazioni.

È vero che quella che è protetta è la funzione parlamentare, però, se ad un certo momento il membro del Parlamento, che è sottoposto ad un procedimento penale, valutati con la sua difesa gli atti processuali, ritiene che questa acquisizione sia utile, sia indispensabile alla sua difesa, mi chiedo se deve prevalere la difesa di una persona che tutela il proprio diritto non solo alla libertà ma anche al proprio onore e al proprio prestigio, oppure deve prevalere questa tutela generica della funzione parlamentare.

È un dubbio che mi sono posto e, in questo caso, ritengo che debba prevalere il diritto alla difesa del singolo parlamentare, quando egli faccia una scelta di questo tipo. In questo modo non è che non difendiamo la funzione parlamentare, ma rispettiamo la scelta di chi vuole arrivare ad una sentenza davanti al giudice ordinario che dichiari, avanti a tutti, la propria innocenza.

In sede di Giunta, di fronte a questo dilemma ho fatto la mia scelta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione di quelle intercettazioni che sono favorevoli all'imputato, ragione per cui non vedo motivo di cambiare qui questa scelta. Credo sia giusto votare per quello che richiede il collega Camber, per cui voterò a favore della proposta della Giunta.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, nel diritto, in genere, vale un principio fondamentale che il latino così riassume: «*quod nullum est, nullum producit effectum*», quello che è nullo alla radice non produce alcun effetto giuridico.

Visto che oggi abbiamo eminentemente discusso della Costituzione, in riferimento al punto in cui essa stabilisce che senza autorizzazione non si possono sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, si possono esprimere due considerazioni.

Innanzitutto, come principio generale, l'intercettazione effettuata senza autorizzazione è nulla alla radice e non produce alcun effetto giuridico. Il senatore Camber fa onore a se stesso quando chiede che sia concessa nei suoi confronti l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti: egli infatti sa di essere innocente. Avendo letto gli atti del processo, mi trovo nella posizione di Voltaire allorquando gli venne chiesto: «Maestro, lei ha letto la summa teologica di San Tommaso d'Aquino?». Egli rispose: «Sì, ma me la pagheranno perché mi hanno fatto perdere giornate a leggere una serie numerosissima di carte che non servono a nulla ai fini processuali!».

Ebbene, Camber fa onore a se stesso. Concedete pure l'autorizzazione, però sappiate che sotto il profilo giuridico ciò non è possibile, in quanto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti – anche qualora vi sia un interesse personale ad ottenerla – è un atto indisponibile e non si può disporre singolarmente di tale istituto.

Mi spiace dichiarare ciò perché so che il senatore Camber, introducendo nel fascicolo processuale queste dichiarazioni – che sono balorde perché non hanno alcun significato probatorio – intende chiedere al Senato di concedere ai giudici tale autorizzazione. Il giudice aggiungerà alle altre nullità un'altra nullità: la sua intercettazione telefonica.

Tuttavia, noi, signori, non difendiamo l'aspetto singolo, *incidenter tantum*, del senatore Camber che ha interesse a veder travasare nel fascicolo del giudice le intercettazioni telefoniche ma il seguente istituto: senza autorizzazione il giudice mai potrà procedere alle intercettazioni telefoniche e neppure il consenso successivo del Parlamento può dare valore ad un morto. Non si può vivificare un morto; morta è l'intercettazione telefonica e tale rimane. Se il giudice vuole procedere ad altre successive interpretazioni deve chiedere a noi l'autorizzazione; un'autorizzazione successiva non può sanare quello che è nullo alla radice e che costituisce per me un nulla giuridico, un fatto addirittura inesistente sul piano processual-penalistico.

Allora, signori, anche in questo caso salviamo l'istituto e la dignità di questo Parlamento. E proprio io, leghista, che spero in un Parlamento della Padania, prendo le difese di questo Parlamento, perché qui svolgo la mia funzione parlamentare. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI e del senatore Specchia*).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signora Presidente, ho seguito con grande attenzione il ragionamento del senatore Gasperini e mi piace portarlo alle sue estreme conseguenze. Viene uccisa una bella signora, il marito è sospettato di essere l'omicida, nello studio professionale del marito viene posta una microspia. Il marito ha per amico un parlamentare, il parlamentare lo va a trovare e questa conversazione tra presenti viene registrata; il marito

confessa l'uccisione della moglie e il parlamentare lo invita a costituirsi: Questa conversazione non sarebbe utilizzabile malgrado il consenso del parlamentare perché non preventivamente autorizzata. Ma come poteva essere preventivamente autorizzata? Come faceva il magistrato a sapere che la persona che in questo caso è salita nella macchina (non è il mio esempio), va a trovare il marito della vittima (in realtà l'omicida) sarebbe stato un parlamentare?

Nell'enunciare i principi dovremmo anche farci carico delle conseguenze pratiche a cui il principio annunciato conduce e quando le conseguenze pratiche sono paradossali mi fu insegnato, tanti anni fa, che il principio di diritto è sbagliato.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, io mi trovo in qualche modo tirato per i capelli in questo dibattito, perchè le affermazioni del senatore Pellegrino possono portare ad una valutazione distorta di quanto affermato soprattutto da ultimo dal collega Gasperini, le cui conclusioni io condivido totalmente.

Le intercettazioni non previamente autorizzate non sono legittime, non possono essere usate nei riguardi del parlamentare che è stato intercettato. (*Applausi dal Gruppo FI*). Ma, chiaramente, le intercettazioni compiute nei confronti di un terzo soggetto rispettando i canoni dei nostri codici sono intercettazioni pienamente utilizzabili.

Voglio ricordare al collega Pellegrino che esiste un adagio che si applica a queste situazioni giuridiche (mi spiace usare il latino, ma è molto efficace): *utile per inutile non vitiatur*, cioè, laddove vi è un contenuto valido, questo contenuto resta tale ancorché una parte dell'atto, in questo caso l'intercettazione nei confronti del parlamentare, sia risultata illegittima e quindi inutilizzabile.

Per questo io ritengo che l'autorizzazione successiva non sia ammissibile. Naturalmente voterò contro il parere della Giunta e ritengo che il collega Camber potrà utilizzare in suo favore le risultanze delle intercettazioni, quando naturalmente siano state compiute nei confronti del terzo.

Voglio anche ricordare ai colleghi che quando si discusse di questo argomento il 14 luglio dell'anno scorso, allorché tale argomento venne risolto con un voto, diciamo, sfavorevole all'autorizzazione, credo che ognuno di voi, colleghi, abbia fatto mente alla situazione personale in cui si sarebbe trovato ove fosse stato possibile in qualsiasi località, in qualsiasi momento della propria vita trovarsi nelle proprie vicinanze una microspia, un registratore, un intercettatore, perchè l'autorizzazione era stata concessa non da questo Parlamento ma nei confronti di un soggetto con il quale il parlamentare potrebbe avere una frequentazione continua.

Chiedo quindi fortemente che questo ramo del Parlamento si pronunci nel senso di negare l'autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra pre-

sentì e se a seguito della richiesta del collega Camber o per qualche altra motivazione i colleghi dovessero ritenere di sentirsi più liberi adottando il voto segreto, avanzo la richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo Documento, che credo coinvolga la coscienza di tutti noi. (*Applausi dai Gruppi FI e Misto-APE e del senatore Gasperini*).

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signora Presidente, mi permetta questo breve intervento, ancorché sappia essere piuttosto inusuale in quest'Aula intervenire su casi di cui si è protagonisti.

Ho fatto recapitare quest'oggi in casella a tutti i colleghi senatori copia della memoria che nel febbraio produssi avanti alla competente Commissione, memoria che, in apertura ed in chiusura, richiede, come oggi io richiedo a quest'Aula, la concessione dell'autorizzazione. Desidero anche evidenziare che allora non conoscevo il contenuto meritale delle intercettazioni in questione, che oggi indirettamente conosco e conosco essere a me particolarmente favorevole.

Come scrissi nella memoria richiamata, nulla ho da nascondere e richiedo che le intercettazioni in questione rappresentino un apporto oggettivo ed inequivoco – poiché tale, cioè inequivoco, è dallo stesso pubblico ministero definito – nella ricerca della verità, con un apporto di elementi decisivi in positivo a riprova della mia completa estraneità ai fatti imputatimi.

Consentitemi molto brevemente di inquadrare la questione di cui è causa. Dal secondo dopoguerra operava a Trieste una banca con caratteristiche uniche nel panorama dell'allora mondo occidentale, la Banca di credito-KREDITNA, istituita in Italia con atti correlati al Trattato di pace. Questa banca era esattamente l'espressione, unica nel suo genere nel mondo occidentale, di un paese comunista, l'allora Jugoslavia, che faceva ponte sulla minoranza linguistica slovena presente a Trieste nel Friuli Venezia Giulia.

Nel maggio 1994, dopo circa quarant'anni di operatività, la Banca d'Italia eseguì un'ispezione mirata, che peraltro faceva seguito ad altre ispezioni il cui risultato era stato non chiarissimo, da cui si evidenziò un enorme *deficit* (quantificato un anno dopo in circa 350 miliardi), *deficit* fondato anche su di un uso sistematico di fondi neri per circa quarant'anni.

Nel 1995 la banca venne commissariata e si avviarono azioni penali nei confronti dei funzionari responsabili. Fatto singolare quello della responsabilità allora e successivamente inquadrata solo in capo ai funzionari bancari poiché notoriamente questa banca era collegata operativamente con precise e ben individuabili realtà politiche. Era fatto notorio che apicali rappresentanti di un partito oggi al Governo (in questi nove mesi non ho mai portato la questione né sul piano politico né sul piano della critica

alla magistratura, però è un dato di fatto che verrà approfondito nel prosieguo del procedimento), persone che fanno oggi parte dell'Esecutivo, avessero istituzionalmente curato, nel periodo che va dal 1980 al commissariamento della banca, i rapporti tra questo partito ora al Governo, la Jugoslavia prima ed i Paesi dell'ex Jugoslavia poi e che questi personaggi periodicamente, cioè mensilmente o più volte al mese, presenziassero a Trieste ove vi era il ganglio operativo delle operazioni finanziarie ed economiche tra un certo mondo occidentale e la Jugoslavia prima e la ex Jugoslavia poi. Tale ganglio operativo per quarant'anni era appunto stato la Banca di credito-KREDITNA.

Nessun responsabile politico né prima, cioè nel 1995 quando interviene il commissariamento della banca e si aprono azioni penali, né successivamente, viene imputato grazie al compatto silenzio dei funzionari della banca inquisiti.

E arrivo alla mia vicenda. È noto che mi occupo di politica da quando avevo quindici anni, ora ne ho quarantasette, ed ho sempre avuto delle posizioni riconosciute frontali, contrarie sia a questo tipo di mondo politico sia ad un certo uso distorto della minoranza slovena grazie a un istituto di credito che a Trieste imperava, appunto la Banca di credito-KREDITNA.

A distanza di quattro anni dall'apertura dei procedimenti penali, nel maggio-giugno 1999 interviene un colpo di scena; dopo quattro anni di indagini non vengono individuati fatti criminosi ad eccezione delle malversazioni imputate ai funzionari della banca; ma improvvisamente l'allora direttore generale della banca ed un di lui sodale in affari da oltre trent'anni sostennero di aver consegnato al sottoscritto nell'autunno del 1994, durante il Governo Berlusconi (allora non ero parlamentare), 100 milioni di lire, cifra che poi viene variata in 150, 400, 500 milioni, come promesse, come parti di dazioni, affinché io evitassi il commissariamento della banca. Si tratta di una delle tante contraddizioni in cui incorrono i due accusatori che forniscono via via una decina di versioni diverse.

Ora, ritenere che persone particolarmente navigate nel mondo dell'alta finanza italiana ed europea (sottolineo europea), persone che per loro stessa ammissione chiesero ed ottennero in questa vicenda – nel 1994 e nel 1995 – il diretto intervento dei vertici della Banca d'Italia (nominativamente indicati), dei rappresentanti apicali del Vaticano (nominalmente indicati), di rappresentanti apicali del mondo bancario dei Paesi dell'ex Jugoslavia e della Germania (sempre indicati), potessero davvero pensare che con 100 milioni (la cifra contestata è di 100 milioni di lire) si potesse veramente evitare un commissariamento per un *crac* di 350 miliardi, equivale a credere all'ormai famoso bacio di Totò Riina.

Il 1° settembre 1999 appresi dal quotidiano «Il Piccolo» di Trieste di essere indagato e pochi giorni dopo vennero effettuate le intercettazioni di cui è causa. Un mese dopo tali intercettazioni (metà ottobre del 1999), si espletò un singolare incidente probatorio nei confronti di uno dei due accusatori, ancorché in mancanza dei presupposti giuridici che di solito con-

sentono di adire uno strumento processualmente anomalo, qual è appunto l'incidente probatorio. In quella sede venne negato ai miei difensori il diritto di prendere visione di qualsivoglia documento sino ad allora acquisito, il che è in aperto spregio alla *ratio* base dell'incidente probatorio; *ratio* per cui io debbo essere in condizione di difendermi in base a tutta la documentazione sino ad allora – cioè sino all'espletamento dell'incidente probatorio – acquisita. In quella sede mi è stata negata non soltanto la visione degli atti sino allora acquisiti, ma addirittura di un'agenda su cui veniva riportato il mio nome asseritamente, senza nessun'altra indicazione, né di denaro né di altro: solo il mio nome con un appuntamento. Anche la visione di questa agenda mi venne negata, comportamento processuale per il quale i miei difensori abbandonarono l'incidente probatorio, in contestazione con il pubblico ministero e con il Gip.

Il 30 dicembre il pubblico ministero chiese il mio rinvio a giudizio insieme ad altri, notificatomi qualche giorno fa. Fatto singolare: solo a fine gennaio 2000, ad oltre quattro mesi dalle intercettazioni di cui è causa, il pubblico ministero riscopre l'esistenza di queste intercettazioni e chiede al Senato l'autorizzazione ad acquisirle. Oggi, come dicevo in precedenza, anche avendo avuto notizia sul merito delle intercettazioni, non posso che rafforzare i miei dubbi già fortissimi sul motivo per il quale le intercettazioni di cui è causa sono state riscoperte dal pubblico ministero solo dopo oltre quattro mesi, ma soprattutto dopo che sono state espletate due parti fondamentali del procedimento penale: dopo l'espletamento dell'incidente probatorio, dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Questi documenti erano in mano al pubblico ministero da lungo tempo, antecedentemente all'espletamento di queste due parti del giudizio, con contenuti inequivoci nel merito.

In linea di principio, naturalmente condivido appieno i principi richiamati in linea di diritto dal Polo e dalla Lega. Ritengo peraltro che la particolarità della questione oggi al vaglio dell'Aula possa configurare un'eccezione ai cennati principi. Personalmente, chiedo quindi a tutti i componenti dell'Assemblea, comunque vogliano considerare i principi sottesi dalla questione, di voler concedere, anche come da me richiesto, l'autorizzazione in ordine alle intercettazioni di cui è causa (*Applausi del senatore Pellegrino*); *intercettazioni contenenti decisivi elementi di valenza oggettiva che chiariscono e rafforzano fuor di dubbio la verità in ordine alla mia completa estraneità ai fatti che si vogliono configurare a mio carico. (Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, *relatore*. Signora Presidente, il consenso quasi unanime realizzatosi in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari mi ha indotto a snellire la relazione, espungendovi molti argomenti. Poiché sono state fatte affermazioni particolari e inedite rispetto alla vicenda, vorrei limitarmi a formulare un interrogativo che affido alla responsabilità dei colleghi. Supponiamo che le intercettazioni in esame contengano ele-

menti decisivi per produrre l'assoluzione in giudizio del senatore Camber; supponiamo che, al netto di queste intercettazioni, l'accusa abbia raccolto prove sufficienti per produrne la condanna. Ci sentiamo di negare l'utilizzo di elementi decisivi per la difesa e tali da impedire una potenziale condanna anche grave?

Mi si potrebbe replicare che, se si tratta di difendere un principio, questo sacrificio è possibile. Sono già perplesso sulla premessa perché il valore della difesa in giudizio è consacrato dalla Costituzione alla stessa stregua e allo stesso livello della prerogativa parlamentare; l'obiezione non regge soprattutto ove si consideri che quel principio non esiste. L'articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni; l'oggetto della garanzia è dunque la diretta sottoposizione a controllo dell'utenza del parlamentare. Di qui possono derivare due deduzioni; in base alla prima, per le intercettazioni effettuate su altra utenza, nella quale il parlamentare incappi casualmente, non si ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68 della Costituzione ed esse sono quindi utilizzabili sempre. È questa l'interpretazione più rigorosa che personalmente non condivido anche perché la legge del 1993 ha previsto una locuzione, prima assente: il *dictum* «in qualsiasi forma» contempla la totalità delle intercettazioni. L'altra interpretazione, offerta dal senatore Greco e da altri senatori, porta chiaramente ad un assurdo giuridico. Ove si sostenesse che l'immunità parlamentare è essa stessa un valore universale, che può essere limitato solo attraverso l'autorizzazione (e qui l'autorizzazione preventiva non è possibile, non potendosi sapere se il parlamentare incorrerà in conversazioni), si arriverebbe all'assurdità di prevedere possibile l'autorizzazione per l'intercettazione diretta sull'utenza del parlamentare. Vi sarebbe dunque uno spazio giuridico e concettuale in cui questo intervento più invasivo è corretto, potendosi sempre ipotizzare un'autorizzazione. Verremo pertanto ad affermare che, laddove il mezzo d'indagine è particolarmente invasivo, vi sono talune situazioni in cui esso può essere autorizzato; ove lo è molto meno, perché è indirizzato su un estraneo, non sarebbe mai autorizzabile. È una contraddizione che affido anch'essa alla sensibilità dei colleghi.

Concludo ribadendo l'esigenza, a mio giudizio imprescindibile, di assecondare la richiesta dell'interessato, posto che non si ravvisano nella situazione elementi di aggiramento della garanzia. In linea di fatto, per contrastare l'affermazione del senatore Greco, ricordo soltanto che l'intercettazione fu disposta esattamente lo stesso giorno in cui venne assunto l'interrogatorio di tal Franco Tabacco, significativo teste dell'accusa, che offrì ulteriori, rilevanti e decisivi particolari per il consolidamento dell'accusa nei confronti del senatore Camber e dell'utenza intercettata. Raccomando quindi all'Assemblea di approvare le conclusioni adottate dalla Giunta.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, conferma la richiesta di votazione a scrutinio segreto?

PASTORE. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio segreto, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

GASPERINI. Signora Presidente, può spiegare il quesito?

PRESIDENTE. La Giunta propone di autorizzare, nei confronti del senatore Camber, l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di autorizzare, anche nei confronti del senatore Giulio Camber, l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4339.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Ricordo altresì che il senatore Pieroni aveva avanzato una proposta di non passare all'esame degli articoli. Chiedo quindi se rinnova tale richiesta.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signora Presidente, poiché è stato presentato dal relatore un emendamento sostitutivo dell'articolo 17, non rinnoviamo la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente.

TABLADINI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo (con esclusione dell'articolo 13) sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità alla legislazione vigente e alla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la somma delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19 e 20 non superi, in ciascun esercizio, gli importi delle disponibilità del Fondo speciale di parte capitale del Ministero delle comunicazioni, pari a 211,8 miliardi per il 2000, 216,8 miliardi per il 2001 e 220,8 per il 2002 e ad eccezione che sull'articolo 9, che non appare omogeneo al contenuto proprio del disegno di legge».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sentito il parere della 5^a Commissione permanente dichiaro inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, l'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite.

TABLADINI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 8.215, 8.241 e 10.200, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 14.203 è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento al comma 4 della decorrenza della disposizione dall'esercizio 2001; il parere di nulla osta sull'emendamento 15.0.200 è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione quale autorizzazione di spesa per il solo esercizio 2000. Il parere di nulla osta sull'emendamento 17.350, comma 1-*quater*, è nel presupposto che gli eventuali oneri siano posti a carico del fondo di garanzia.

Esprime, infine, avviso contrario sull'emendamento 21.0.1 nella parte relativa alla previsione della utilizzabilità del ricavo della cessione dei crediti di imposta per usi alternativi, secondo quanto previsto dal comma 3».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria, gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione risultano inammissibili.

Onorevoli colleghi, il fascicolo degli emendamenti non comprende alcuni emendamenti presentati dai seguenti senatori: Baldini, Castelli, Germanà, Mazzuca Poggiolini, Minardo, Napoli Roberto, Pieroni, Sarto e Scivoletto, nonché dallo stesso Governo.

Si tratta di emendamenti che non sono stati respinti nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti o che non si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalle Commissioni stesse. Pertanto, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quinquies* del Regolamento, essi non possono essere presentati in Assemblea.

Analogamente, non può ritenersi ammissibile l'emendamento 5.200 del Governo, stampato nel fascicolo, che riguarda in generale la materia del risarcimento del danno biologico e morale e non può considerarsi correlato al contenuto dell'articolo 5, introdotto dalle Commissioni riunite, concernente unicamente la materia assicurativa.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signora Presidente, vorrei chiedere una cortesia, considerato che ormai l'ora è tarda. Su questo provvedimento è stata appena letta una serie di valutazioni; è stato anche presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 17: quest'ultimo era stato ampiamente discusso in Commissione bilancio per verificarne la congruenza, ma viene riformulato. Chiedo alla cortesia della Presidenza di comprendere che, prima di procedere all'esame degli emendamenti, i senatori debbono essere messi in condizione di capire qual è il provvedimento di cui si sta discutendo. Peraltro, mi risulta che il relatore chieda anche di esaminare l'articolo 13 al termine dell'articolato, in quanto domani è convocata una riunione di Commissione in cui il Governo deve presentare una relazione tecnica.

Credo dunque che non siamo nelle condizioni di operare nella maniera più serena: le chiedo cortesemente di consentirci di capire qual è il provvedimento e di esaminare i documenti che sono stati consegnati alla Presidenza in questo momento. Chiedo dunque una sospensiva fino a domani mattina.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere in proposito.

LARIZZA, *relatore*. Signora Presidente, per quanto riguarda la questione dell'articolo 13, non ho formalizzato alcuna richiesta: se n'è parlato in Commissione bilancio perché c'è una relazione tecnica del Governo e si è deciso che deve essere ulteriormente precisata, ma non siamo ancora giunti all'articolo 13, per cui quando vi arriveremo valuteremo: nel caso non ci sia la relazione, chiederò che si sospenda l'esame di quell'articolo, ma, per quanto mi riguarda, fino all'articolo 13 si può procedere.

PRESIDENTE. Onorevole Mantica, credo che possiamo cominciare la discussione sui primi articoli. Tra l'altro, il tempo rimasto a nostra disposizione non è molto, per cui penso che si potranno esaminare soltanto i primi articoli, sui quali mi pare non vi siano problemi di interpretazione rispetto al testo di cui discutere. Pertanto, se da parte sua non c'è un'opposizione formale, sulla quale occorre appellarsi all'Aula, iniziamo l'esame dell'articolo 1 per poter poi, nel prosieguo dei nostri lavori, comprendere qual è il testo di cui stiamo discutendo.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signora Presidente, non le rivolgo una richiesta formale; intendo solo far rilevare che stiamo trattando un provvedimento collegato alla manovra finanziaria e non un qualsiasi disegno di legge, per così dire, di poco conto.

Comunque, si può procedere, anche se a mio giudizio è un modo un po' particolare per farlo; infatti, il testo è suddiviso in Capi e siamo partiti dagli articoli da 1 a 6, che riguardano gli interventi nel settore assicurativo.

Se mi si passa l'espressione, abbiamo una «sentenza» del Presidente del Senato in merito ad alcuni emendamenti presentati all'articolo 5: procediamo pure, anche se non credo che questo sia un modo corretto per farlo.

PRESIDENTE. Senatore Mantica, posso senz'altro essere d'accordo con lei sul modo complicato del nostro agire, visto che ci troviamo di fronte a questioni di non poco spessore, ma – ripeto – mi sembra che l'articolo 1 possa essere esaminato o almeno che possiamo iniziare l'illustrazione degli emendamenti ad esso riferiti e poi fermarci dopo tale fase procedurale. Cioè, possiamo iniziare a percorrere un tratto dell'*iter* del provvedimento per le questioni che già in questa sede possiamo cominciare a discutere. Nel momento stesso in cui ci accorgeremo (e ognuno di noi potrà farlo) che le difficoltà da lei prospettate saranno divenute congrue, interromperemo la discussione.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signora Presidente, vorrei che fossero chiariti alcuni termini della questione, che francamente mi sfuggono.

All'inizio della discussione un senatore della componente verde ha chiesto se era stato presentato un certo emendamento, sembra di capire, al quale era subordinato l'atteggiamento della sua parte politica. Vorrei allora capire qualcosa al riguardo; infatti, la copia fotostatica dell'emenda-

mento testé distribuito in Aula, pur essendo ampiamente scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, è firmata dal relatore (o almeno così appare, scritto in stampatello) e il fax, ancorché cancellato in modo un po' grossolano, risulta provenire dal Ministero per i rapporti con il Parlamento.

Mi chiedo, allora, se si tratti di un emendamento governativo o del relatore, se sia ammissibile o no e se ci sia qualcosa sotto, rispetto a questo emendamento, che gli italiani hanno il diritto di sapere. (*Applausi dai Gruppi FI, LFNP e CCD*). Che il Parlamento sia sotto ricatto da parte di qualche parte politica mi sembra francamente indecente. (*Applausi dai Gruppi FI, LFNP, CCD e AN*).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, cercherei di essere più cauto nell'usare la parola «ricatto», perché credo che in quest'Aula ogni componente, senatore o parte politica abbia il diritto-dovere di avanzare le proprie proposte. (*Applausi dal Gruppo Verdi*). L'hanno fatto i colleghi Verdi, così come tante altre volte l'hanno fatto legittimamente i colleghi di Forza Italia.

La Presidenza ha davanti a sé un emendamento che è stato fatto proprio dal relatore e che è stato presentato dal relatore. Lei sa meglio di me, essendo un fine conoscitore del nostro Regolamento, che il relatore può proporre emendamenti in qualsiasi fase procedurale. Non credo che dobbiamo giudicare o valutare certe questioni in base alle cancellazioni presenti su un foglio: tra l'altro, tra noi c'è chi ha una vista più acuta e chi una vista meno acuta e credo che questo interessi veramente molto poco.

VISERTA COSTANTINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISERTA COSTANTINI, *relatore*. Signora Presidente, voglio soltanto precisare, se può risultare utile, che si è discusso della riformulazione dell'articolo 17, con la collaborazione della signora Ministro per i rapporti con il Parlamento, negli uffici esistenti presso il Senato: ciò giustifica l'intestazione che è stata cancellata.

Non so, poi, se in questa fase procedurale posso affrontare la sostanza dell'emendamento, signora Presidente.

PRESIDENTE. No, senatore Viserta Costantini, perché l'emendamento si riferisce all'articolo 17: quando saremo nell'idonea fase procedurale, lo illustrerà.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signora Presidente, avevo chiesto di intervenire poco fa, ma sulla questione posta dal senatore Mantica, che mi pare già risolta sulla base di una discussione di merito sull'emendamento 17.1000.

Non era di ciò che volevo parlare, ma del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente su certi articoli approvati dalla Commissione: una discussione che avevamo già svolto in quella sede e che in parte era stata riproposta, all'inizio, dal senatore Mantica.

Siccome rilevo che sul quel punto egli non insiste, rinuncio a svolgere il mio intervento in merito.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LAURO. Signora Presidente, do per illustrati tutti i nostri emendamenti.

Mi riservo però di intervenire su di essi in sede di dichiarazione di voto.

WILDE. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti da me presentati.

NOVI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.212, presentato dal senatore Mungari, al quale aggiungo la mia firma.

GUBERT. L'emendamento 1.213 intende porre rimedio, attraverso un decreto legislativo, ad una disfunzione che attualmente si verifica a danno degli assicurati che debbono ottenere riparazione per i veicoli danneggiati.

Le assicurazioni di solito si basano sui prontuari per calcolare il valore del veicolo e spesso arrivano alla conclusione che questo vale meno della riparazione da effettuare; pertanto, mettono il danneggiato nella condizione di subire sia il danno che la beffa, di ottenere cioè un risarcimento irrisorio rispetto al danno subito.

Naturalmente l'attuale legge consente di adire al contenzioso per sostenere che il danno quantificato non è congruo, ma l'onere di tale contenzioso a carico dell'utente è veramente elevato.

Pertanto, l'emendamento 1.213 intende conferire al Governo una delega per individuare alcuni criteri correttivi, il primo dei quali dovrebbe stabilire che il valore del veicolo sia determinato con riferimento allo specifico veicolo e non ai listini e ai valori medi pubblicati dalle riviste.

Io sono assicurato per i danni arrecati ad altri veicoli e se questi hanno un certo valore, che deve essere meglio calibrato, il grado di manutenzione documentata dal quale il veicolo è seguito potrebbe rappresentare, ad esempio, un'indicazione del valore del veicolo stesso. In pratica, ridurre ad una media il valore di mercato dell'autovettura danneggia chi la

cura con maggiore attenzione e premia chi circola con veicoli scalcinati privi di manutenzione.

Il secondo criterio riguarda la possibilità offerta a chi ha subito il danno di richiedere la sostituzione del veicolo danneggiato con un altro in condizioni analoghe. Infatti, sovente capita che le assicurazioni sostengano che in base ai listini un veicolo o una motocicletta valgono una miseria e quindi concedono questa miseria al danneggiato, che può accontentarsi o andare in causa.

Credo che questo sia un comportamento scorretto. Infatti, se è vero quanto sostiene l'assicurazione, cioè che quel veicolo ha uno scarso valore, deve almeno prevedersi la sostituzione con un veicolo analogo senza concedere la miseria calcolata in base ai listini. L'assicurazione stessa probabilmente si accorgerà del fatto che il veicolo in condizioni analoghe ha un diverso valore rispetto a quello da essa stabilito per il veicolo danneggiato.

Il terzo criterio richiama il cosiddetto valore «di affezione». Questo Parlamento ha approvato un disegno di legge con il quale si consentiva di rottamare veicoli immatricolati da più di dieci anni; ad esempio, tutti i veicoli in mio possesso hanno più di dieci anni. Esiste un valore di affezione al veicolo vecchio che non è quantificabile attraverso una svalutazione meccanica del prezzo del veicolo sulla base dell'anno di immatricolazione.

L'assicurazione, valuta il veicolo in base all'anno di immatricolazione: oltre un certo numero di anni non si va. Si calcola automaticamente che ogni anno che passa comporta un'ulteriore svalutazione automatica, arrivando ben presto a valori quasi nulli. In pratica, il soggetto danneggiato non è tutelato.

Allora, il terzo criterio è che si possa valutare anche il valore di affezione, non per il singolo ma di mercato, il valore cioè che sul mercato potrebbe essere ottenuto, ad esempio, da una vecchia Seicento, da una vecchia Cinquecento o da una vecchia Guzzi Galletto, al di là del fatto che abbia venti o trent'anni di età.

Mi auguro che questi problemi, che dovrebbero essere risolti con un'attenzione maggiore delle assicurazioni verso le ragioni degli assicurati ma che invece non trovano soluzione e affliggono molta parte della nostra popolazione quando si trova in determinate circostanze, vengano presi in considerazione dal relatore e dal Governo, tenuto conto che si tratta di una delega, che lascia quindi un margine sufficiente per calibrare bene le norme.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Signora Presidente, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, poiché si tratta di variare in qualche modo il problema delle condizioni personali del conducente assicurato, vorrei che quest'Aula fosse attenta. Per questo motivo chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta a un'interrogazione

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signora Presidente, prendo la parola per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 4-18139 dell'11 febbraio 2000 – peraltro già sollecitata in data 27 marzo ultimo scorso – indirizzata al Ministro del tesoro, in merito al finanziamento per la costruzione della nuova aerostazione dell'aeroporto di Treviso.

È passato ormai un anno da quando sembrava che ogni giorno fosse buono perché iniziassero i lavori di costruzione; nel frattempo siamo arrivati a metà del 2000 e del cantiere non vi è alcuna traccia. Si tratta di un

ritardo che sembra inspiegabile, visto che lo stanziamento dei finanziamenti (oltre 16 miliardi e mezzo) risale addirittura al 1997 e che l'appalto relativo è già stato aggiudicato all'impresa Garboli di Roma.

In particolare, per quanto concerne le risorse finanziarie...

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, deve solo sollecitare la risposta alla sua interrogazione e non illustrarne il contenuto.

STIFFONI. Signora Presidente, mi scusi, ma oggi sono venuto a conoscenza di una nota del Ministero del tesoro, Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, datata 4 maggio ultimo scorso e indirizzata all'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), nella quale si evidenzia come non sia possibile trasferire a tale Ente i fondi destinati ai lavori per la realizzazione dell'impianto, non essendo stato perfezionato il contratto di registrazione presso la Corte dei conti.

Signora Presidente, spero che l'inadempienza burocratica dell'ENAC non sia pregiudizio totale sull'utilizzo delle somme assegnate, esperite le formalità summenzionate da parte dell'ENAC. Per queste ragioni, signora Presidente, chiedo urgentemente l'intervento del Ministero del tesoro presso l'ENAC per una rapida definizione della situazione.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Ministro del tesoro affinché sia data urgentemente risposta all'interrogazione da lei testè sollecitata.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 1° giugno 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).

– SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).

– LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).

– LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).

– BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).

– PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).

– TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).

– FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

– SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).

– ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).

– DIANA Lino ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).

– SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).

– DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

– CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).

– Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia*

ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri).

La seduta è tolta (*ore 19,35*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

REGOLAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Art. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di indicare su opuscoli, materiale promozionale e annunci pubblicitari riguardanti le polizze assicurative, i premi annuali di riferimento di cui al comma 3, relativi all'ambito territoriale del mezzo di diffusione utilizzato, indicando altresì la durata dell'offerta.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, i premi applicati per tutte le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

3. Sono definiti «premi annuali di riferimento» quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 18 tonnellate, con percorrenza annua non superiore a 70.000 chilometri;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 44 tonnellate, con percorrenza annua non superiore a 110.000 chilometri.

4. L'assicuratore che stipula una polizza RC Auto non può obbligare il contraente assicurato alla stipula di altre tipologie di polizza.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nei periodi compresi tra il 1° e il 10 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, e tra il 1° e il 10 aprile, per il semestre luglio - dicembre dell'anno in corso.

7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 3, applicati dall'impresa in ogni singola provincia.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, sono stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il primo periodo dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di condurre un autoveicolo a motore il conducente deve stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

2. Tale contratto viene stipulato in base alle condizioni personali del conducente ed è legato alla persona e non al veicolo.

3. La polizza assicurativa stipulata dal conducente per la responsabilità civile autorizza lo stesso a condurre qualsiasi veicolo"».

1.200

LAURO, PICCIONI

Al comma 3, sostituire le lettere a), b), c), d) e f) con le seguenti:

«a) persona fisica di anni 20 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel;

b) persona fisica di anni 40 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel;

c) persona fisica di anni 60 di età, che assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 75 KW, con alimentazione a benzina o diesel».

1.201

VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 3, alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) sopprimere le parole: «di sesso maschile».

1.202 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1900 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a gasolio.

1.203 WILDE, CASTELLI

Al comma 3, lettera i) sostituire le parole: «110.000 chilometri» con le altre: «150.000 chilometri».

1.204 WILDE, CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I residenti delle isole minori stipulano polizze assicurative per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ad un prezzo ridotto del 50 per cento rispetto ai premi annuali di riferimento di cui al comma 3.

3-ter. Qualora i soggetti di cui al comma precedente siano coinvolti, con i propri veicoli, in sinistri fuori dalle isole di residenza, sono tenuti ad integrare il premio assicurativo, al fine del risarcimento del danno, secondo i parametri vigenti nel territorio dove è avvenuto il sinistro».

1.205 LAURO, PICCIONI, MULAS, PONTONE, DEMASI, FLORINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I premi di riferimento di cui al comma 3 sono determinati su base provinciale».

1.206 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle classi intermedie la variazione delle tariffe, di cui al comma 3, deve tener conto delle condizioni personali dell'utente e delle

caratteristiche del veicolo da assicurare ed è costituita in misura percentuale rispetto al premio di riferimento».

1.207 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I premi annuali di riferimento di cui al comma 3 sono considerati offerta al pubblico».

1.208 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PONTONE, DEMASI, TURINI, PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni di cui al comma 3 ai propri assicurati all'inizio di ogni semestre».

1.209 WILDE, CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281.».

1.210 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, DEMASI, TURINI

Al comma 7, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «trenta».

1.211 VEGAS, LAURO, TRAVAGLIA, BALDINI, SELLA DI MONTELUCE,
PICCIONI, PONTONE, TURINI

Sopprimere il comma 9.

1.212 MUNGARI, PICCIONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«19-bis) Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo attinente ai criteri di liquidazione del danno agli assicurati per danno, al proprio veicolo, responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, incen-

dio per autoveicoli, motocicli e ciclomotori nell'ipotesi che le imprese di assicurazione reputino che il costo della riparazione del veicolo danneggiato superi il valore del bene assicurato. Il decreto legislativo si dovrà ispirare ai seguenti criteri:

1) la valutazione del valore del veicolo danneggiato avvenga tenendo conto delle condizioni effettive del veicolo stesso antecedentemente il verificarsi del danno, avuto riguardo in particolare alle percorrenze effettuate e alla manutenzione ordinaria e straordinaria compiuta e documentata;

2) l'assicurato possa richiedere in sostituzione dell'indennizzo monetario la sostituzione del veicolo danneggiato con altro di simili condizioni di uso e di manutenzione;

3) nel caso di veicoli immatricolati per la prima volta più di dieci anni prima del danneggiamento, si tenga conto del valore «di affezione» che essi possono avere sul mercato, senza, pertanto l'applicazione di automatiche svalutazioni legate al decorrere degli anni».

1.213

GUBERT

Allegato B**Integrazione all'intervento del senatore Camber sul Doc. IV, n. 1**

PROLOGO

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha chiesto il rinvio a giudizio del sen. CAMBER, sostenendo – in via alternativa – le seguenti imputazioni (derivanti dalle dichiarazioni dei Sigg. SVE-TINA e TABACCO:

i) corruzione, in relazione a pretese dazioni di denaro per indurre non identificati pubblici ufficiali a compiere atti contrari ai doveri di ufficio;

ii) millantato credito, in relazione alla pretesa medesima dazione di denaro, col pretesto di dover comprare il favore di ignoti pubblici ufficiali, o comunque doverli remunerare.

Entrambe le ipotesi sono tese a sostenere che le (la) asserite dazioni erano finalizzate a impedire (tramite asserita dazione di 100 milioni o asserita ulteriore dazione in aggiuntivi 50 milioni) la procedura di liquidazione coatta amministrativa della BANCA DI CREDITO – KREDITNA necessitata da un crack da 350.000 milioni.

E ciò sul presupposto che il Camber fosse esponente politico di rilievo da anni nella realtà economico-finanziaria triestina più volte parlamentare, rappresentante di un partito politico all'epoca dei fatti appartenente alla maggioranza nel Governo del paese.

Il presente procedimento avanti il Senato è originato dalla richiesta del PM competente al fine di ottenere l'autorizzazione a formalmente acquisire talune intercettazioni ambientali effettuate nella prima metà del mese di settembre 1999 ed afferenti colloqui tra il Senatore Giulio Camber e l'indagato Lino Calcina.

Il PM con provvedimento di data 30.12.1999 ha chiesto il rinvio a giudizio del Senatore Camber (e di Lino Calcina): a tutt'oggi, al Senatore Camber non è stata notificata la cennata richiesta di rinvio a giudizio.

Innanzitutto chiedo che il Senato si esprima accogliendo la richiesta della Magistratura in ordine alle intercettazioni portate a conoscenza del PM dr Tito ancora in data 12-16 settembre 1999, cui solo dopo oltre 4 mesi il PM chiede l'acquisizione.

La mia richiesta, poiché non ho niente da nascondere.

Per la prima volta, col presente atto, espongo la «prima parte» delle mie difese: intanto, ritenendo quanto esporrò congruo per far comprendere al Senato come sia stato tratteggiato dai due accusatori (e taluni loro indiretti sodali) un certo disegno, teso a coprire con una sorta di cortina fumogena un Crak bancario da 350 miliardi, mantenute scrupolosamente anonime (o quasi) «veri amici e beneficati» della Kreditna: e così cercando, i due accusatori, di dare una valenza «politica», laddove non di politica in senso stretto o lato si tratta, ma di chi e come riuscirono a determinare un Crak da centinaia di miliardi, rovinando migliaia di piccoli risparmiatori e molte decine di piccole imprese.

Insomma il tentativo dei miei due fantasiosi accusatori è di utilizzare la politica per nascondere furti miliardari, fondi neri, la rovina di migliaia di famiglie, slovene ed italiane.

Come ho dichiarato avanti il PM dr Tito, il mio Collegio di difesa ed io abbiamo ritenuto di affrontare le infamanti accuse con tutta la pazienza del caso, affrontando una vera e propria partita a scacchi con i due accusatori. In quest'ottica, la mia «unica» dichiarazione resa avanti il PM in sede di mio interrogatorio.

Al PM ho negato radicalmente qualsiasi responsabilità, precisando che (avendo i miei due accusatori cambiato già tutte le versioni dei fatti cercando di «aggiustare» ...versioni secondo opportunità) avevo deciso di non «aiutare» i miei accusatori ad aggiustare nuovamente così riservandomi di esporre le mie informazioni e documentazioni «quando» lo ritenessi opportuno.

Evidenzio quindi che esporrò solo parte delle argomentazioni di cui dispongo. Perché non ritengo ancor giunto il momento di calare tutte le carte che ho nel mazzo:

sia per rispetto verso la Magistratura, avanti la quale esporrò e comproverò quanto dovuto, senza marginalizzarne o strumentalizzarne il ruolo,

sia perché non ritengo di porre ad «integrale» conoscenza dei miei accusatori tutti gli elementi di replica in mio possesso che, ove dagli stessi conosciuti adesso, potrebbero far cambiare, per l'ennesima volta, versione ai due accusatori. Accusatori che, peraltro, non riescono a concordare su «alcuna» circostanza importante addotta... ma di questo tratterò in prosieguo.

SESIONE 1^a

LA QUESTIONE IN ESAME

I PARTE

OGGETTO DELLA VICENDA

(SEZIONE 1^a/PARTE 1)

1. LA KREDITNA BANKA E L'ANTEFATTO DI RIFERIMENTO

Dopo la 2^a Guerra Mondiale con accordo tra Governo italiano e jugoslavo correlato al Trattato di Pace, sorge a Trieste l'unica banca «privata» espressione economica (e politica) della minoranza slovena in Italia e di un Paese dell'Est in Occidente. In circa 40 anni, la Banca si caratterizza per il ruolo «singolare» nel panorama italiano ed europeo.

Notoriamente, è legata agli ambienti di una certa sinistra «d'affari» nazionale e sovra-nazionale, nonchè al mondo della grande finanza con strategici collegamenti con il Vaticano.

1.1 La Banca Kreditna aveva quindi, alcune caratteristiche peculiari:

- unica Banca del blocco «orientale» operante in Italia come Banca «privata»;
- operava alla stregua di «Banca d'affari» con le spalle coperte a livello nazionale o sovra-nazionale, anche grazie a rapporti politici e finanziari di grande rilievo e ben consolidati: fortissimi appoggi, quindi, in essere da quasi «mezzo secolo» sia con la Banca d'Italia che con il Governo e la principale forza di «opposizione»;
- la gestione della Banca fondava su un complesso sistema di «fondi neri» evidenziati con «certezza» e con «confessioni» rese nel procedimento penale presso il Tribunale di Trieste, cui nella presente Sede si fa riferimento.

1.2 Dopo varie ispezioni della Banca d'Italia, nel MAGGIO 1994 viene effettuata una ispezione «più mirata» da Bankitalia stessa in ordine alle analisi di conti e gestione della banca Kreditna.

Dalle dichiarazioni rese da SVETINA, Presidente e fac-totum della Banca, nonchè di dirigenti vari della Kreditna, al fine di evitare commissariamenti vengono incontrati direttamente o contattati pressantemente personaggi del calibro di FAZIO, DINI, MONORCHIO, cardinale RUINI, FASSINO (per molti anni responsabile PCI-PSD proprio per i rapporti con l'ex Jugoslavia e pertanto operante su TRIESTE e dintorni), il Capo dell'Ispettorato della Banca d'Italia BIANCHI, oltre a personaggi di primo piano della finanza o della politica di vari Stati esteri.

La vicenda si conclude temporaneamente nel DICEMBRE 1994. Segue il subentro della Popolare di Brescia che dopo pochi mesi «si ar-

rende», di fronte all'enormità del disavanzo verificato: la Kreditna è commissariata.

Dai documenti, perizie e dichiarazioni agli atti, è PACIFICO ed ESPLICITO che la gestione della Kreditna basculava sulla gestione di ENORMI FONDI NERI.

Ad oggi NESSUN NOME risulta come beneficiario (in qualche modo) della Kreditna: SILENZIO ASSOLUTO.

Il crack della Kreditna è di circa 350 miliardi di passivo.

* * *

(SEZIONE 1^a/PARTE 1^a)

2. PERSONAGGI DELLA VICENDA.

SVETINA: Presidente factotum della Kreditna; legatissimo agli ambienti dell'ex Jugoslavia. Principale imputato per il crack da 350 miliardi.

NESSUNA accusa/illazione/circostanza specifica viene dal lui fatta verso POLITICI O FUNZIONARI PUBBLICI O NOTI IMPRENDITORI: ad eccezione del nome del Sen. CAMBER (che all'epoca del fatto imputatogli non era Parlamentare);

TABACCO

– nel 1994, all'epoca in cui si svolgono i fatti oggetto del procedimento, patteggiò per «peculato, concussione, abuso d'ufficio» (situazione inerente la di lui Presidenza dell'Ezit-Ente zona Industriale di Trieste ed un ammanco di oltre 1 MILIARDO);

– nel 1997 la di lui società «AND» venne dichiarata fallita, ad egli contestandosi la bancarotta fraudolenta; gran parte delle sue entrate di finanziamento risultano derivare dalla Kreditna.

Amico da decenni, oltreché cliente, dello SVETINA.

In particolare TABACCO, legato da rapporti di affari e da amicizia di Svetina sin dall'Università, era ridotto allora – giugno '99 – ad una situazione economica disperata (danni coincidenti sostanzialmente col post – Tangentopoli); infatti il Sostituto Procuratore TITO – che conduce anche l'inchiesta ora in riferimento – lo aveva fatto «fallire» un paio d'anni prima ed Egli doveva comunque sostenere una famiglia composta da tre figli minori e da una mamma ed una zia ultranovantenni (con le cui pensioni, unicamente, sopravviveva la famiglia TABACCO): il TABACCO era ridotto così a chiedere agli amici (con sistematicità) «prestiti» 10/50/100 mila lire...

CALCINA: Ex operaio, piccolo imprenditore locale, amico del Camber: come tale PRESENTE a TUTTI gli incontri con Tabacco e Svetina.

Il Calcina scappò di notte con i genitori dall'Istria all'età di otto anni causa le persecuzioni del regime del dittatore comunista Tito.

SEN CAMBER

La sua contrapposizione verso la locale minoranza slovena, per ragioni economiche e politiche, era notissima: negli anni precedenti il 1994 aveva, tra l'altro (anche da Segretario politico sul movimento autonomista locale denominato «Lista per Trieste», il cosiddetto «Melone»), condotto una fortissima campagna politica imperniata sullo slogan «Ricompriamoci l'Istria»; fatto originante una delle primissime trasmissioni del programma tv di Gad Lerner tenutasi a Trieste, imperniata proprio sullo slogan cennato e sulla Lista per Trieste.

Il tutto «contro» la locale minoranza slovena e contro i neo Stati di Slovenia e Croazia che non volevano «restituire ed indennizzare» i nostri 300.000 esuli daL'Istria Fiume e Dalmazia.

Camber, nei suoi mandati parlamentari nel 1987 e 1992, quale Segretario politico della Lista per Trieste, candidò come «indipendente» nelle file PSI: da autentico indipendente, mai si iscrisse al PSI e mai partecipò né alla vita del PSI, né ai lavori del Gruppo parlamentare PSI alla Camera.

Nel '92 in base a previi accordi elettorali scritti, fu nominato Sottosegretario alla Marina Mercantile dove chiese ed ottenne di «non» avere competenze di sorta implicanti maneggio di denaro pubblico: né in quel periodo, né prima, né poi ebbe rapporti di sorta con i mondi della Finanza e delle Banche, né ebbe mai rapporti con la Banca d'Italia, Ministero del Tesoro e simili.

Nel 1994 la «Lista per Trieste» diede un significativo aiuto di stampo organizzativo alla neo - nata Forza Italia. Per Camber valse la regola di fatto applicata da F.I. in campo nazionale, non ritrovandosi candidati al Parlamento quanti erano stati parlamentari riferibili all'area dell'ex PSI.

Camber «non» fu ricandidato nelle elezioni 1994.

A Trieste Camber ottenne, con grande impegno di squadra, importanti risultati elettorali culminati con le percentuali ottenute alle regionali 1998 ed alle europee 1999: risultati per F.I. a Trieste costantemente «superiori del 30% circa» rispetto ai risultati di F.I. nel resto della regione.

Contro la persona di Camber si verificò nel periodo 1997/1999 una campagna stampa senza precedenti negli ultimi venti anni a Trieste poiché i disegni politici di Camber erano in netto contrasto con precisi interessi di potenti lobby economiche-politiche afferenti una singolare compagine formata da una certa «sinistra d'affari», da consolidate lobby imprenditoriali, da gruppi slavi con interessi diffusi a Trieste ed altrove.

Nel giugno 1999, nonostante la cennata situazione, Camber mantenne una posizione di strategica interlocuzione, anche su importanti realtà economiche che taluni avversari ritenevano in loro esclusivo potere.

Nel giugno 1999, le «proiezioni» di voto fornite da primarie realtà operanti nel campo della statistica configuravano una ulteriore affermazione della linea politica di Camber a Trieste (come poi avvenne, conseguendo F.I. a Trieste circa il 33% alle elezioni europee).

A giugno '99, pochi giorni prima delle elezioni europee Svetina improvvisamente ricordò (e riferì al PM Tito) quanto aveva dimenticato nei 4 lunghi anni durante i quali l'Autorità penale di Trieste aveva inutilmente indagato sui «beneficiari, soci occulti ed interlocutori particolarmente interessati a coprire il crak di 350 miliardi prodotto dalla Kreditna»: così ricordando Svetina di aver dato a Camber 100 milioni nel 1994 per evitare il commissariamento della Kreditna.

In oltre venti anni di impegno pubblico l'azione di Camber fu sempre rivolta contro il cosiddetto «centro-sinistra d'affari».

Notoriamente, e come confermato negli interrogatori dallo stesso Tabacco, Camber «mai» trattò questioni «di soldi» con chiunque: durante 20 anni di vita politica, sempre in contrapposizione politica con i locali industriali e la minoranza slovena, oltreché con il «centro-sinistra d'affari».

(SEZIONE 1^a/PARTE 1)

3. I FATTI/LE ACCUSE

Alla fine dell'anno 1995 la «Kreditna Banka» di Trieste viene commissariata« dalla Banca d'Italia: il crak, come già detto, è di circa 350 MILIARDI.

La Procura della Repubblica di Trieste apre un provvedimento PENALE contro i gestori della Banca.

Il principale indagato è il Direttore generale factotum della Banca, dr. Vito SVETINA: insieme a lui, oltre 30 amministratori, «pressoché tutti appartenenti alla minoranza slovena ci Trieste».

In data 8 giugno 1999 – dopo 4 anni dall'apertura dell'inchiesta – lo Svetina dichiara che vi fu «un'unica dazione di denaro» nella storia della Banca: 100 milioni dati all'avv. Senatore Giulio Camber alla fine del 1994, affinché questi intervenisse con non meglio precisati e/o identificati ambienti afferenti il Governo Berlusconi, onde evitare il commissariamento della Banca.

Poco dopo, lo Svetina incontrò il suo vecchio amico Franco TABACCO a sua volta in buoni rapporti di conoscenza con Giulio Camber (cui Tabacco presentò nell'autunno '94 lo Svetina, che così Camber conobbe per la prima volta). La conversazione tra i due amici venne «intercettata»: si fa il nome del Camber, senza correlarne il nome ad alcun episodio specifico o ad azioni o promesse di sorta.

Tabacco avvertì Camber del colloquio: e nei ripetuti interrogatori resi, poi, dal Tabacco si ripete in atti che «Camber era estremamente tranquillo».

3.1 Alla fine dell'agosto '99: Tabacco viene improvvisamente arrestato.

a) Nel I° interrogatorio Tabacco «ne a» che Camber abbia mai chiesto od ottenuto denaro dallo Svetina;

b) nel 2° interrogatorio (settembre '99) – avvenuto dopo la traduzione nel carcere speciale di Tolmezzo ex art. 41 bis c.p.p. – Il Tabacco «cambia» versione.

Egli afferma che, nel novembre 1994, Camber lo avrebbe chiamato telefonicamente, alle 9 circa del mattino, «facendogli segno di volere 100 milioni» per intervenire «in ambienti romani».

Il Tabacco allora sarebbe andato dallo Svetina che gli avrebbe «in un quarto d'ora circa» dato i 100 milioni, che il Tabacco avrebbe portato nello studio del Camber, mettendoli «in una cassapanca fronteggiante la scrivania del Camber».

L'asserito episodio del novembre '94, seguirebbe all'asserito incontro avvenuto nell'ottobre '94 nello studio di Camber presenti Svetina e Tabacco e l'amico di Camber Lino Calcina;

c) nel 3° interrogatorio, Tabacco prospetta (confortato da Svetina, un paio di giorni dopo) che il CALCINA – voluto dal Camber presente a tutti gli incontri, quindi uno dei testi chiave del Camber – avrebbe partecipato in qualche modo al disegno corruttivo del Camber: così riducendo il Calcina da teste chiave ad imputato;

d) nelle dichiarazioni rese dal Tabacco prima e nell'incidente probatorio, le contraddizioni con le proprie versioni, con le versioni rese dallo Svetina e con le dichiarazioni rese dal Calcina sono molteplici, gravi ed indicative di un preciso disegno teso ad «aggiustare» le proprie versioni rispetto a quelle dello Svetina: cercando comunque di defilarsi al massimo, per quanto possibile.

3.2 In parallelo, «prima» dell'incidente probatorio del 15 ottobre 99 a carico del Tabacco, il PM acquisì elementi confermantici che il Calcina, alla notizia pubblicata sulla stampa dell'arresto del Tabacco e della sua traduzione dal carcere di Trieste al carcere speciale di «Tolmezzo ex art. 41 bis», aveva incontrato la figlia (di primo letto, maggiorenne) del Tabacco, consegnandole la somma di 8 milioni, in contanti da destinare sia alle spese familiari (i figli «minorenni» conviventi con la nonna e con la zia, «ultranovantenni»), sia per incaricare un valido avvocato difensore.

Invero al Tabacco fu assegnato un legale «d'ufficio» che casualmente non apparirebbe nelle liste dei difensori d'ufficio nel giorno della designazione, né nelle settimane antecedenti e posteriori l'arresto del Tabacco: casualmente, sembrerebbe che uno strettissimo parente del casuale avvocato d'ufficio fosse inquisito dallo stesso PM competente sul Tabacco.

Il Calcina indicò alla figlia di Tabacco un nominativo di legale da affiancare all'avvocato d'ufficio, un nominativo già comparso sulla stampa e ripetutamente ricordato dal Tabacco come da lui stimato e per lui già positivamente impegnato: Calcina suggerì quindi il nome del professor Caraccioli.

Per comprendere ed interpretare correttamente il gesto del Calcina si deve evidenziare che:

tra Calcina e Tabacco si era sviluppata negli anni un'«amicizia» determinata anche dalla solitudine del Tabacco e dal suo continuo vivere

nella affannosa ricerca di qualche introito per mantenere tre figli minorenni e quanto di contorno;

poichè Tabacco era stata incarcerato un paio di volte per lungo tempo tra il '93 ed il '98, aveva ripetutamente e minuziosamente raccontato al Calcina i gravissimi problemi incontrati dalla famiglia priva di risorse economiche non certo surrogate dagli amici di un tempo che facevano a gara per defilarsi; ed aveva anche raccontato dei problemi derivantigli dall'utilizzo di difensori processuali non ottimali, ma che peraltro lui Tabacco non era in grado di pagare e quindi di scegliere;

Calcina, notiziato dagli organi di informazione sull'arresto del Tabacco ex «41 bis» ed appreso come a fronte di una gravissima situazione processuale del genere il Tabacco disponesse solo di un «avvocato d'ufficio», Calcina ebbe la pessima idea di comportarsi appunto da amico: cercando di garantire al Tabacco una difesa congrua (contemporaneamente, cercando di assicurare alla grande famiglia del Tabacco un minimo di tranquillità economica).

Si è quindi ben lontani da qualsivoglia ipotesi corruttiva, essendoci una spiegazione logica, lineare e comprovata di quanto esposto, e mancando per converso, un supporto razionale a «diversa ipotesi».

Purtroppo è comunque chiarito un aspetto della vicenda: cosa valga l'amicizia per l'uomo Tabacco, quante valide ragioni avessero gli «amici» del Tabacco che nelle precedenti occasioni (ed in questa) lo abbandonarono alla sua sorte per non finire coinvolti in imprevedibili situazioni ...

* * *

(SEZIONE I^a)

II^a PARTE

LE CONTRADDIZIONI

1) Sull'asserito presupposto del ricorso al Sen. Camber per tentare il salvataggio della banca Kreditna.

Camber nel 1994 «non» era più parlamentare e le nuove elezioni avevano decapitato il precedente sistema.

Ebbene, dopo che la Kreditna aveva «contattato» personaggi del calibro di FAZIO, DINI, MONORCHIO, FINI, CARD. RUINI, FASSINO il Capo Ispettorato Banca d'Italia BIANCHI, ecc., non si può realisticamente, sotto alcun profilo assumere che – in ipotesi astratta – il CAMBER – che al confronto era nessuno – potesse «impedire il Commissariamento» della Kreditna.

* * *

2) *Elementi oggettivi/operativi della fattispecie.*

È illogico ed inipotizzabile ritenere che personaggi tipo SVETINA (e TABACCO), i quali avevano dimestichezza «ultradecennale» con gli ambienti massimi BANCARI, FINANZIARI e POLITICI nazionali ed euro-

pei – come Essi stessi hanno dichiarato in atti – potevano realisticamente pensare che con 100 MILIONI (o 50 in più, secondo le versioni ...) si potesse «intervenire» per coprire un krak di CENTINAIA DI MILIARDI (!?) tramite il CAMBER che – a fronte di vicende del genere – era nessuno.

2.1) Svetina (non confortato da Tabacco) addirittura dice che Camber gli avrebbe chiesto «150 milioni più 300 a buon fine», questi ultimi poi non riscossi, né mai sollecitati (!?).

E così Svetina stesso NON SA SPIEGARE perché Camber non gli avrebbe chiesto i 300 milioni a saldo.

Il che è un'ulteriore, ennesima insensatezza.

Ma non è finita: secondo Svetina, Camber avrebbe (oltre ai 100 milioni della «dazione» contestata) chiesto ed ottenuto da Calcina altri 50 milioni (dati a Camber da Calcina senza avvertire o essere autorizzato da Svetina-Tabacco .?.!): contortissima tesi, smentita apertamente dalle spiegazioni documentate del Calcina.

Di più: Svetina sostiene che, dopo un mese circa dall'operazione «100 più 50», attendeva che Camber richiedesse i residui 300 milioni asseritamente pattuiti: Svetina non sa spiegare o supporre «perché Camber mai richiese i 300 milioni» asseritamente ancora dovuti e che asseritamente Svetina si diceva in procinto e ben disposto a pagare.

Perché, ad un mese dall'asserito ottenimento dei «100 più 50» Camber non richiese i residui 300?

Il contesto accusatorio in questione risulta già così oggettivamente incredibile.

2.2) Non è pensabile che Personaggi del calibro dello Svetina effettuassero pagamenti senza conoscere a chi e come veniva destinato il denaro: nel caso di Camber invece appare che nessun nome di persone Ente o istituzione venne da Camber fatto ad alcuno.

Tabacco, nell'incidente probatorio, testualmente affermò: «mai Camber indicò Bankitalia o qualsiasi ente o persona»; e dalla dichiarazioni di Svetina NULLA emerge riguardo a nomi fatti dal Camber.

Veramente non sono necessari commenti (!).

* * *

3) *Gli incontri del Sen. Camber con Svetina e Tabacco.*

3 A) Secondo Tabacco:

- vi fu un unico incontro, ottobre '94, nello studio di Camber: non si parlò in alcun modo di denaro o di interventi di Camber;

- l'incontro nell'ottobre '94 fu preceduto da un incontro a settembre '94 sul Carso – di cui Tabacco si ricorda solo in sede di incidente probatorio: anche qui di nulla (denaro, interventi, similia) si parlò.

3 B) Secondo Svetina:

su presentazione del Tabacco, Svetina si incontrò con Camber nel luglio '94 all'aeroporto; poi s'incontrò nuovamente col Camber una o due volte;

– poi nuovamente fu ospitato «ferragosto '94» dal Camber in Toscana, dove Camber lo «studiò», senza nulla chiedere«;

– nell'ottobre '94 rivide Camber nello suo studio, dove asserisce lo SVETINA – «Camber stesso, PRESENTI TABACCO E CALCINA, CHIESE E SPECIFICÒ NEL DETTAGLIO RICHIESTE IN DENARO (150 più 300 milioni)».

I due accusatori Svetina-Tabacco non sono d'accordo su nulla e si contraddicono in modo palmare.

* * *

4) *I «contenuti» della asserita dazione.*

La chiamata in giudizio del Calcina: la trasformazione di un teste-chiave in imputato.

Risulta che Tabacco «ottenne» dallo Svetina 100 milioni: ciò in base alle dichiarazioni di ambedue.

Ma: Svetina, sin dal primo interrogatorio sostiene che Tabacco gliene chiese 150; Tabacco in tutti i suoi interrogatori sostiene con DOVIZIA di particolari che chiese 100 milioni a Svetina: salvo CAMBIARE versione leggendo la versione di Svetina che parlava di «150 milioni»; Già, quindi, anche su tale punto – anch'esso centrale e per titoli di agevole identificazione – la coppia Svetina-Tabacco ne dice, disdice e ridice di tutti i colori, mai coincidenti, salvo «aggiustamenti finali» .

4.1 Guarda caso, poi, Svetina e Tabacco nei successivi interrogatori, «improvvisamente» si ricordano dell'esistenza del Calcina.

Ed al Calcina, quindi, si addebita l'aver «anticipato al Camber, nell'interesse di Svetina (e del Tabacco), 50 milioni SENZA che questo gli fosse stato CHIESTO o che di questo AVESSERO ALMENO NOTIZIA Svetina e Tabacco (più avanti si riporta la fondata e riscontrabile spiegazione del Calcina).

Dopo questa singolare dazione Calcina avrebbe chiesto la restituzione dei 50 milioni allo Svetina (e Tabacco) durante il pranzo.

Ma, interrogato dal PM, Calcina dichiarò:

di aver avuto dalla Kreditna (su presentazione di Svetina e Tabacco, ma fornendo personali garanzie con tutti i suoi beni) un «fido, finalizzato all'acquisto dal Tribunale fallimentare di Tolmezzo di un'Impresa» fido finalizzato di ca. 1 miliardo e 700 milioni.

Dopo pochi giorni dalla concessione del fido, Tabacco si recò dal Calcina chiedendogli 100 milioni in prestito: Calcina non voleva fare pre-

stiti al Tabacco anche perché non poteva operare a (dis)piacere sul fido finalizzato. Tabacco fece intervenire Svetina che in qualche modo «garantì per Tabacco» ed autorizzò Calcina ad operare in deroga sul conto del fido: così restando a Calcina i 100 milioni voluti da Tabacco-Svetina. Tabacco garantì il prestito con 4 cambiali di cui onorò solo due con un debito residuo di 50 milioni: così verificandosi l'incontro Calcina-Tabacco-Svetina ove Calcina chiese ai due la restituzione del residui 50 milioni.

Altri 100 milioni, con le stesse modalità, i due chiesero al Calcina dopo pochi mesi: e gli fu fatta una debitoriale per i precedenti 50 più i nuovi 100. Tabacco restituì al Calcina circa 50 milioni, in due anni: nel 1997, quando Tabacco (la sua società «AND») fallì, Calcina insinuò nel fallimento il credito residuo ed interessi per complessivi 107 milioni ca.

Calcina HA COSÌ PRODOTTO LE SCRITTURE CONTABILI, CAMBIALI E DEBITORIALE allegate, nonché l'AMMISSIONE AL PASSIVO del fallimento «And»

È evidente come, a fronte di tali fatti documentati e circostanziati, risulti vaporizzato l'assurdo e fantasioso coinvolgimento del Calcina (a sua volta danneggiato dallo Svetina, come riportato) oltre a venir meno, altresì sostanzialmente, anche per tal verso, tutta la «costruzione accusatoria».

Ma il PM non ha tenuto in alcun conto tali fatti e circostanze documentati (risulta che, alla presenza del difensore del Calcina, si arrabbiò moltissimo) durante l'interrogatorio per l'INATTESA produzione documentale risultata regolare ed ineccepibile.

4.2 Dopo, anche, l'incasso da parte del Tabacco dei «100 + 100 milioni del Calcina», risulta che Tabacco si presentò al «nuovo» direttore della Kreditna, dott. Semen (subentrato allo Svetina), rivolgendogli «generici» discorsi circa «un intervento a Roma» (come nel precedente 1994), chiedendo al Semen 100 milioni per l'intervento per evitare il «commisariamento Bankitalia»: ma il Semen, che ben conosceva il Tabacco da tempo avendone cattiva opinione, non abboccò all'amo di Tabacco e non gli diede i 100 milioni richiesti.

In sintesi, si assiste unicamente ad uno spettacolino poco decoroso: «4 operazioni del Tabacco», per «4 volte» impennate su «100 milioni» nell'arco di circa UN ANNO. Si tratta di «questioni» che si commentano da sole.

* * *

5) *Le date della asserita dazione.*

Svetina indica la data del 2 novembre 94, anche accennando, in alternativa, alla data successiva del 4 novembre.

Tabacco, a sua volta indica una PLURALITÀ di date, nell'ambito di vari interrogatori, focalizzando poi la data del 7 novembre (dopo aver con-

sultato le proprie agende: agende la cui consultazione è stata interdetta a Camber).

5.1 Tabacco inoltre sostiene prima ed argomenta nell'incidente probatorio che, alla data del «4 novembre», il prelievo dei 100 milioni risulta «contabilizzato dalla Kreditna».

Desti stupore la «titolarità» di tale «informazione» da parte del Tabacco: non si comprende come e perché sappia il Tabacco dei criteri di contabilizzazione, ma soprattutto – trattandosi di «fondi neri» (come dichiarano più imputati) – viene da chiedersi quale sia il rapporto di Tabacco e Svetina con questi «fondi neri» (la cui movimentazione è conosciuta dal Tabacco addirittura nel minuto dettaglio).

V'è allora da chiedersi alla notizia dell'ispezione Bankitalia (maggio 94), sino all'autorizzazione Bankitalia alla Popolare Brescia QUANTE OPERAZIONI «NERE» FURONO ESEGUITE DALLA KREDITNA, E PER QUALI IMPORTI.

Ma, centralmente, appare desumibile che il duo Svetina-Tabacco fosse una «accoppiata» dedita a molteplici traffici.

* * *

6) *Le modalità della asserita dazione.*

Secondo Svetina lui diede 100 milioni a Tabacco: la dazione avvenne, facendo sì che Tabacco «vedesse» il denaro.

Dopo varie, plurime e diverse versioni – tutte in atti, nell'ambito dei vari interrogatori – in sede di incidente probatorio invece il Tabacco asserì di aver chiesto «150 milioni» ricevendone solo «100» da Svetina. Meglio, Tabacco asserì all'incidente probatorio («nuova» versione rispetto alle sue precedenti) di non aver né contato né visto il denaro, racchiuso in una busta «MORBIDA».

* * *

7. *Sul momento successivo la asserita dazione.*

Ancora una volta il duo Tabacco-Svetina fornisce diverse versioni:

secondo Tabacco: il giorno successivo alla dazione dei 100 milioni (prima a lui Tabacco poi, asseritamente da Tabacco a Camber) pur avendo incontrato Camber questi non accennò minimamente alla dazione del giorno prima né mai più Camber ne avrebbe accennato (secondo Tabacco) nei cinque anni successivi in alcuna occasione.

secondo Svetina:

confermò a voce, alla sola presenza del solo Svetina (in tempo ed luogo imprecisato), l'ottenimento dei 100 milioni da parte del Tabacco.

* * *

8) *La situazione economica e professionale del Tabacco (estate 1999-inizio 2000).*

Come dichiarato dal Tabacco anche nell'incidente probatorio, i suoi maggiori cespiti (se non esclusivi!) nel periodo 94-97 erano dati dalla Kreditna

Nel 1997, dopo il fallimento della società del Tabacco («And») ed al correlato procedimento di «bancarotta fraudolenta», cominciarono ad emergere anche ipotesi penalmente rilevanti a carico di Tabacco anche correlabili al crak Kreditna.

Nel '98-'99 Tabacco era stato abbandonato dalla moglie e viveva con i figli minori nell'alloggio già condiviso dalle sorelle di lui madre e zia ultranovantenni: madre e zia aventi la positività di essere titolari di due pensioni dalla cui sommatoria derivavano i principali proventi di sostentamento dell'intera e composita famiglia del Tabacco: si evidenzia come Tabacco dal fallimento del '97 in poi non avesse, apparentemente fonti di sostentamento alternative rispetto a quanto per lungo tempo garantitogli dalla Kreditna e rispetto a quanto, nel presente, garantitogli dalle due pensioni delle congiunte ultranovantenni.

Verosimile che negli ultimi anni (mesi) Svetina abbia collaborato nella ricerca di nuove fonti di sostentamento per l'amico Tabacco: senza voler gravare di significati situazioni magari riconducibili a coincidenze veramente temporali, non ci si può esimere dal riportare constatazioni enunciate da terze persone in questi mesi, riguardanti il nuovo tenore di vita che Tabacco avrebbe negli ultimi mesi seguito: positivamente rinnovando lo stentato regime di vita precedente la carcerazione del 1999.

9) *Riepilogo.*

In sintesi, ci si trova veramente di fronte ad accuse che non hanno, né capo, né coda e che evidenziano molteplici contraddizioni che smascherano palesi inveridicità, già comunque inopinatamente asserite con modalità del tutto extravaganti rispetto alla necessaria, indefettibile probazione.

9.1 L'accoppiata Svetina-Tabacco, nulla prova pur molto fantasticando e riesce a contraddirsi su tutto:

sugli importi richiesti: un miliardo, 450 milioni, 150 milioni, 100 milioni: con le varieghe versioni sui 50 milioni del Calcina e sui mai riscossi 300 milioni che Svetina si aspettava di pagare;

– sulle date e sui numeri di incontri avvenuti nel '94: per Svetina 4 o 5 incontri, per Tabacco un solo incontro anzi due, per Calcina un solo incontro;

– sulle date dell'asserita dazione dei 100 milioni a Camber il 2, 4, 7, 8, 7 novembre '94, con una supposta «contabilizzazione»

dei 100 n: milioni in uscita in data 4 novembre;

– sulla causale del credito di Calcina verso Tabacco e Svetina: Calcina diede 50 milioni a Camber senza informare ed essere autorizzato da Svetina-Tabacco, oppure la gran mole di documenti prodotti da Calcina al

PM sono ben più credibili quanto a certezza di date, inequivocità di molteplici documenti, logicità di comportamento;

– sulle modalità della richiesta improvvisa fatta da Tabacco a Svetina (Tabacco chiese 100 milioni come affermato nelle plurime dichiarazioni pre-udienza pre-incidente probatorio o chiese 150 milioni dopo aver «letto il numero di 150» dichiarato da Svetina);

– sulle modalità della dazione tra Svetina e Tabacco: Tabacco ha visto e contato i 100 milioni, ha solo visto il denaro, non ha mai visto il denaro accontentandosi di constatare che «la busta era morbida»;

– in ordine al successivo comportamento del Camber: Svetina sostiene che Camber confermò a lui, Svetina, di aver ricevuto il denaro da Tabacco; Tabacco sostiene che Camber mai più gli parlò o accennò al denaro ed all'episodio nel suo complesso.

9.2 E questo «quadretto» viene tinggiato da un pregiudicato fallito e da un banchiere che ha condotto la sua banca da un crack 350 miliardi di lire: entrambi, «personaggi» abituati a gestire miliardi, in bianco ed in nero, come risulta dagli atti.

E tali Soggetti accusano Camber con argomentazioni assurde (ancora più assurde, trattandosi di banche e grande finanza...), gravate di contraddizioni di ogni genere e misura.

Il tutto poi per un importo in sostanza riconosciuto all'incirca in 100 milioni (per una questione di 350.000.000 milioni di lire, !!?) e senza neanche che l'agente (= Camber) dicesse a chi si sarebbe rivolto; mentre lo Svetina dice d'aver contattato Personaggi del calibro di Fassino, Dini, Monorchio, Fini, Cardinal Ruini, Bianchi (capo Ispettorato Bankitalia), etc..

Ed è poi lo stesso Tabacco – quello che dovrebbe confermare le accuse dello Svetina – ad affermare invece, in atti, che, negli incontri con lo Svetina, il Camber non ha mai parlato di un suo possibile interessamento per il salvataggio della Banca Kreditna e tantomeno ha mai avanzato richieste di denaro.

Soggetti, quindi, lo Svetina ed il Tabacco, i quali hanno imposto al Calcina di prestare 100 milioni al Tabacco, e che poi hanno accusato lo stesso Calcina di essere loro «correo» nella dazione al Camber di 50 milioni.

Di contro, Tabacco nell'arco di circa un anno trattò operazioni ove egli richiedeva, ed otteneva, denaro:

– 100 milioni ottenuti da Svetina;

– 100 milioni + 100 milioni ottenuti da Calcina, su «garanzia» di Svetina;

– 100 milioni richiesti al nuovo direttore della Kreditna, Semen: richiesti, ma «purtroppo» non ottenuti.

Quindi, dopo l'incriminazione del Camber, si viene a scoprire che il Tabacco passa da una situazione economica disperata ad una floridità pa-

trimoniale dovuta ad improvvise ...consulenze (ciò sui cui devono intervenire i corrispondenti ed appositi accertamenti in Sede giudiziaria).

Amen.

SEZIONE 1

III Parte

CONSIDIERAZIONI GIURIDICHE.

1. Premesso quanto precede in fatto – e nonostante che la presente Sede non sia quella giudiziaria – occorre tuttavia approfondire le tematiche relative alla valutazione di un siffatto quadro accusatorio, e, segnatamente, considerane la valenza probatoria in ordine alle accuse più volte richiamate

Posto, poi, che la fonte probatoria centrale a carico è stata individuata nelle dichiarazioni del computato-chiamante, tale acquisizione processuale deve obbedire alle regole dettate dall'art. 192-3 cpp.

È ormai pacifico che i problemi relativi all'interpretazione di tale norma, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità «unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», presuppongono, in ordine logico, la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità, in sè considerata, pone sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, va affrontato e risolto il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti col chiamato in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa nei confronti dei coautori e complici.

In secondo luogo, va affrontato il problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità e così via.

2. Va, inoltre, aggiunto che la chiamata in correità, dopo essere stata positivamente valutata nella sua intrinseca, abbisogna, per assurgere al rango di prova pienamente valida, utilizzabile in un giudizio di responsabilità penale, di essere riscontrata «ad extrinseco», cioè al fine di ottenere la conferma oggettiva e definitiva della sua attendibilità.

Tali riscontri esterni, ai fini che qui interessano, devono riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato in relazione agli specifici reati che gli si addebitano, devono essere univocamente interpretabili come conferma dell'accusa e riguardare tutti i singoli fatti denunziati; non possono ritenersi elementi idonei a tale verifica esterna quelli che, per la loro genericità di riferimenti, appaiono opinabili e congetturali (cfr. Cass. Sez. I n. 395 8-3-1990; n. 2247 5-7-1990; n. 682 26-1-1993); in conclusione, per la formazione del convincimento del giudice di

merito, la chiamata in correità necessita di riscontri individualizzanti, perché tale è la «ratio» dell'art. 192-3 cpp.

3. Tanto premesso, va rilevato che la procura triestina non ha fatto, in concreto, buon governo dell'enunciato principio, avendo finito con l'allezare incondizionata attendibilità alle dichiarazioni del dott. TABACCO senza alcuna reale ed esaustiva verifica, sotto il profilo intrinseco e sotto quello estrinseco, del contenuto delle sue dichiarazioni.

Larichiesta, infatti, nella parte in questione, non soddisfa sul piano motivazionale per i rilievi che di seguito vengono riassuntivamente elencati:

A) Non si è, innanzi tutto, rispettato, in modo rigoroso, l'ordine logico indicato dall'art. 192-3 cpp (secondo l'interpretazione che di tale norma deve darsi), essendosi sostanzialmente proceduto a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli «altri elementi di prova che ne confermarlo l'attendibilità», senza preliminarmente chiarire determinati dubbi che pur si addensano sulla chiamata in se, indipendentemente degli elementi di verifica esterni a essa: la credibilità del dott. TABACCO, invero, non è stata in alcun modo affrontata dalla pubblica accusa, neanche nella richiesta di autorizzazione di cui al presente procedimento.

In particolare non si è dato alcun conto delle gravi contraddizioni più volte evidenziate, e tali aspetti non sono di poco momento, perché lasciano insoluta l'ambiguità indicativa che la caratterizza, la quale finisce inevitabilmente col riverberarsi, in senso negativo, sulla credibilità del chiamante, che potrebbe essere stato indotto a rendere le dichiarazioni che ha reso dall'interesse personale di minimizzare il suo ruolo e, quindi, la sua posizione processuale.

B) Alla verifica esterna dell'attendibilità del TABACCO si è proceduto (almeno così pare) richiamando i contributi dichiarativi offerti da altri soggetti, imputati di reati connessi e collegati, contributi che convergerebbero verso gli stessi obiettivi probatori ravvisati nella chiamata in correità operata dal primo.

Tuttavia, sul punto, occorre richiamare ormai consolidati principi giurisprudenziali che soccorrono l'interprete allorché un «collaborante» offra diverse versioni del medesimo fatto.

In tale caso è agevole concludere che resta minata la sua attendibilità intrinseca. Se più «collaboranti» offrano versioni parzialmente diverse del medesimo fatto, incorrendo in contraddizioni non giustificabili con la normale fragilità mnemonica dell'«homo narrans», deve ritenersi innanzi tutto che ciascuna delle loro dichiarazioni accusatorie non è riscontrata dalle altre (Cassazione penale, sez. VI, 16 aprile 1998, n. 7240).

In tale evenienza non solo non può parlarsi a stretto rigore di autonomia delle dichiarazioni accusatorie, giacché l'autonomia in senso tecnico presuppone la sussistenza a monte del riscontro esterno, nella specie mancante, ma l'accertata divergenza su circostanze significative rileva anche come mancanza di autonomia ed affidabilità delle dichiarazioni stesse,

in quanto, per spiegare la narrazione a più voci delle circostanze coincidenti, non può pensarsi ad altro che ad un fenomeno imitativo, ovvero di plagio ovvero di preventivo accordo 'Corte assise appello Catania, 22 febbraio 1997, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 429 Cass. pen. 1998, 267).

4. Del resto il capo di imputazione appare del tutto generico ed in definitiva «esplorativo»: difatti nessun accenno si rinviene nel caso della corruzione – al pubblico ufficiale destinatario finale della dazione, mentre – nel caso del millantato credito nessun elemento è in concreto idoneo a identificare il soggetto del quale carebbe stato speso il nome.

L'accusa appare dunque priva del necessario requisito della chiarezza e precisione, e finisce solo con l'essere una giustapposizione di accuse infondate prive di qualsiasi concreto riferimento ad elementi individualizzanti la fattispecie penale astratta contestata.

SEZIONE I

III Parte

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE. SEGUE. PROFILI PROCESSUALI.

E possiamo ora a riferire – senza alcun commento né polemica alcuni episodi processuali che hanno visto come protagonista il PM TITO nell'ambito dell'istruttoria condotta a carico del Camber e del Calcina.

A) Ai difensori del Camber e del Calcina è stata formalmente negata l'autorizzazione a visionare (trascrivere) la documentazione tutta a quel momento depositata: addirittura si è negata l'autorizzazione a consultare le agende alle quali farebbe riferimento il Tabacco per individuare, pur nell'ambito di un'incontenibile confusione, la data della asserita dazione (cfr pag.90-94 verbale incidente probatorio).

B) Nell'ambito dell'incidente probatorio il PM solo su fermo ordine del GIP è stato costretto a produrre gli atti relativi alla questione degli 8 milioni dati dal Calcina alla figlia del Tabacco per la difesa del padre (e di cui sopra si è ampiamente narrato).

C) Al senatore Camber a tutt'oggi non è mai stata notificata la richiesta di rinvio a giudizio e quindi non ha potuto estrarre copia degli atti depositati ancorchè il PM TITO asserisca che sono a disposizione dal 30 dicembre 1999.

D) Il PM TITO è risultato arrabbiarsi moltissimo a fronte della documentazione inequivoca, e non contestata o contraddetta, consegnata dal Calcina: all'opposto il Calcina è stato trasformato da teste ad imputato (!).

E) Infine – e nel delineato, non confortante scenario in questione - è da rilevare, con riguardo alla presente, attuale questione probatoria riportata nella presente Sede, che il PM inoltre era da tempo in possesso anche delle intercettazioni che sembrerebbero, a detta dello stesso PM, «indifferenti sostanzialmente»: è da chiedersi allora perché il PM, avendo i documenti «da metà settembre 1999» abbia atteso «fine gennaio 2000» per chiederne l'acquisizione.

* * *

SEZIONE II

KREDITNA, DALLA TRAGEDIA ALLA FARSA. UN BUCO DA 350 MILIARDI TRA FONDI NERI E GRANDE FINANZA.

1. La vicenda di cui è causa è troppo seria e tragica per far ridere (avendo coinvolto nella rovina della Kreditna Banka migliaia di famiglie): ma nel contempo troppo surreale e «wizzosa» come diremmo a Trieste, per far piangere considerando il funambolico comportamento del duo Svetina e Tabacco che tanto ricorda Totò e Peppino dei tempi d'oro.

Oro e denaro, appunto: i 350 miliardi di buco relativi al Fallimento della Kreditna Banka di Trieste: gli asseriti «100 milioni» dati a Giulio Camber per far nascondere il buco da 350 miliardi.

Le favole dei fratelli Grimm, Totò e Peppino, commisti ai fondi neri ed ai massimi vertici nazionali (e sovranazionali) della Grande Finanza.

Oltreché un processo penale, questa è una favola dei giorni nostri in bilico tra farsa e tragedia.

Richiamate le argomentazioni strettamente giuridiche, ritengo opportuno focalizzare taluni aspetti davvero singolari di questa vicenda.

1.1 Trieste, oltre ad essere un crocevia di popoli e di ideali, è una città da sempre in bilico tra tragedia e l'ironia.

Dove lo scontro tra culture ed etnie sfociò nelle tragedie delle Foibe e della Risiera di San Saba; dove peraltro vige il senso tutto triestino del «witz», dell'ironia frutto di una sapiente miscela tra il surreale modo di ridere ebraico, il grasso senso della battuta veneto, l'ironia un po' rigida di stampo tedesco.

A Trieste, forse unica città in Italia, da circa 50 anni esce settimanalmente una testata giornalistica («La Cittadella») che è diventata la più efficace letta ed incisiva voce della Città: un settimanale che farebbe invidia a Forattini, Giannelli, Vincino e C, perchè tutto imperniato su decine di vignette e commenti ironici sui fatti non solo triestini, ma nazionali ed europei. Insomma, è tradizione di Trieste leggere la politica in chiave ironica: ma senza rinunciare a spiegare, chiarire, approfondire.

La vicenda Kreditna si inquadra perfettamente, secondo me, in questo particolare clima triestino oscillante tra ironia tragedia, e grandissimi af-

fari di talune lobby economicopolitiche con la partecipazione di qualche utile idiota di turno, stritolato in un gioco più grande di lui.

Una vicenda oscillante tra chi si è arricchito (e molto) e chi prima ha vivacchiato grazie a potenti amicizie e poi si è trovato alle soglie della «terza età» con numerosa famiglia a carico e senza una fonte di reddito né presente né futuribile.

Una vicenda che mescola un sistema di «fondi neri» per somme enormi con la partecipazione suffusa dei più famosi e potenti esponenti della grande Finanza nazionale e sovranazionale, dove una certa politica mescola gli interessi di certuni con gli interessi di Paesi stranieri.

In parallelo, c'è chi campa delle briciole dategli dal gran regista della complicatissima vicenda: salvo restare in miseria e disperato quando il compare-ricco viene paralizzizzato da un crak da 350 miliardi.

Grazie al compare-ricco però, il compare-povero intravede la possibilità di ricostruirsi un futuro: collaborando in qualche modo nel costruire il copione di cui è causa.

E Tabacco, ancora una volta, accorre al richiamo del comparericco l'ex direttore fac-totum della Kreditna Vito Svetina.

* * *

2. SVETINA, TABACCO E LA VENDITA DI PIAZZA UNITÀ D'ITALIA.

Il tema della vicenda, se potessimo ridurre il tutto ad un copione cinematografico dal sapore un po' retrò, potrebbe essere «Totò Peppino e la vendita del Colosseo»: il ché, trasfuso a Trieste potrebbe aggiornarsi in «Svetina Tabacco e la vendita di Piazza Unità d'Italia»: ovvero, come cercare di convincere l'opinione pubblica e le Autorità che dando 100 milioni si può riuscire a far scomparire (per sempre o per lunghissimo tempo) 350 miliardi.

2.1 Surreale, la vicenda come delineata da Svetina e Tabacco:

la grande banca del mondo slavo a Trieste (e in occidente) a causa di «strani affari» fa un «buco di circa 350 miliardi»;

nel 1994, la Banca d'Italia (massimo e severissimo organo di controllo sulla gestione del sistema bancario nazionale) interviene con decisione con un'Ispezione che fotografa la gravissima« situazione della banca slava;

il fac-totum della banca interviene in ogni modo sui «massimi» esponenti della Finanza italiana, slovena, vaticana (Fazio, Dini, Monorchio, Bianchi, Cardinal Ruini e tanti esponenti della Finanza slava).

nel 1994, in piena Tangentopoli, i pur solitamente prudenti rappresentanti anti della Grande Finanza divengono prudentissimi: la Banca slava ha «nel concreto» diritto a particolari riguardi per non disturbare i rapporti tra Italia, Stati dell'ex Jugoslavia, Vaticano. In parallelo, va ricercata (per ragioni diverse, ma concomitanti) una soluzione «morbida e possibilmente indolore» per fronteggiare il buco da 350 miliardi;

nonostante i tentativi felpati ma decisi degli importantissimi Personaggi interessati ad aiutare la Kreditna, la Banca giunge infine al Commissariamento e correlata apertura di procedimenti penali a carico di quanti «direttamente» amministrarono la banca slava;

essenziale, quindi, coprire in tutti i modi sia gli Amici che si erano attivati in ogni tempo a favore della Kreditna, sia coprire le operazioni finanziarie e non-finanziarie pagate con i «fondi neri» della Kreditna, sia sollevare il maggior polverone possibile per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica su qualche falso obiettivo.

A quattro anni dal Commissariamento e dall'apertura di procedimenti penali, si riesce a non far emergere «alcun» nome di prestigio e «alcuna» operazione importante collegata alla Kreditna.

In tale contesto, il lampo di genio di Svetina prima e Tabacco poi, che improvvisamente «ricordano» come alla fine del 1994 la Kreditna si salvò dal Commissariamento: «grazie all'intervento (tramite »non si sa« chi) dell'allora nonparlamentare Giulio Camber e grazie alla somma di ben 100 milioni data dallo Svetina al Tabacco che a sua volta doveva darla al Camber per il decisivo intervento».

3. MAGIA DEI NUMERI AD USO PROCESSUALE:

Gli artisti d'avanspettacolo Svetina e Tabacco hanno organizzato a favore del gradito pubblico una serie di «numeri» di grande impatto scenico, ancorchè privi di consistenza sostanziale processuale alcuna.

I numeri di Svetina e Tabacco possono certamente far sorridere, ma come direbbe Pirandello, non sono «una cosa seria».

Riepiloghiamo i «numeri» del duo Svetina & Tabacco:

A) SVETINA E I NUMERI DEL LOTTO:

Ovvero, come usare i numeri per dare credibilità all'incredibile: è duro spiegare e far credere che un Banchiere (non un bancario... quale Svetina, di esperienza lunghissima, dalle importantissime conoscenze, dalla proverbiale furbizia e freddezza possa davvero aver mai pensato di «comprare» la salvezza della sua banca con 100 milioni ed un buco da 350 miliardi: il tutto, in piena Tangentopoli.

Risibile.

È duro spiegare e far credere che un Banchiere dell'esperienza enorme quale aveva Svetina potesse pensare che per ottenere favori «enormi» da Bankitalia, dal Ministero del Tesoro e dintorni, bastasse bussare ad una porta con 100 milioni in mano... in piena Tangentopoli.

Risibile.

È «meno» duro spiegare e far credere che, originariamente, fu da prima chiesto un miliardo poi ridotto a 450 milioni in 2 rate (150 milioni

prima, 300 poi): somme un po' più credibili, ancorchè sempre incredibilissima ove rapportate al buco di 350 miliardi.

Purtroppo, la fantasiosa versione di Svetina trova alcuni piccoli inceppi:

a) Svetina sostiene d'aver trattato somme ed azioni nell'ottobre '94 di sera nello studio del Camber alla presenza di Tabacco e dell'amico di Camber Lino Calcina.

b) Ma i due invocati e supposti testimoni «negano con assoluta chiarezza»:

nega Calcina, addirittura sostenendo l'inesistenza dell'asserito incontro dell'ottobre 94, comunque precisando il Calcina come mai in presenza sua e del Tabacco si parlò di denaro o favori di sorta;

nega Tabacco che conferma l'incontro dell'ottobre 94, peraltro negando che in quella od altra occasione si parlasse di denaro o favori di sorta.

Così rendendosi risibile la versione di Svetina;

a) Svetina sostiene che Tabacco gli chiese, a nome di Camber, «150 Milioni», mentre lui Svetina si limitò a consegnare solo «100 milioni» al Tabacco.

Di contro, Tabacco afferma nei vari interrogatori subiti sia in carcere che agli arresti domiciliari come lui chiese ed ottenne da Svetina i «richiesti 100 milioni».

Successivamente, Tabacco «cambia versione», sostenendogli ricordare che la somma richiestagli da Camber e da lui richiesta allo Svetina era invece di «150 milioni»: singolare che al Tabacco «ritorni la memoria» soltanto quando ha modo di leggere la deposizione di Svetina...

Altrettanto singolare è la «coincidenza» per cui Tabacco e Svetina dopo aver subito vari interrogatori «improvvisamente ricordano» come, dopo pochi giorni dalla dazione dei 100 milioni si trovarono a pranzo col Calcina («casualmente» teste-chiave del Camber) che chiese loro la restituzione di «50 milioni» che il Calcina avrebbe dato al Camber per raggiungere il Camber la (pattuita) somma complessiva di 150 milioni: dando il Calcina i 50 milioni « senza avvertire e senza venir autorizzato da Svetina o Tabacco».

Sulla realtà dei fatti, le prove documentali prodotte al PM da Calcina sono inoppugnabili e vanificano la incredibilmente contorta tesi di Svetina e Tabacco, spiegando il Calcina come e perché era «creditore verso Tabacco (e Svetina) per la somma di 50 milioni e successivamente per somme superiori».

Si evidenzia così il giochetto di Svetina e Tabacco imperniato sulle diverse somme «100» e «150», per annullare il testchiave Calcina rendendolo imputato.

Così rendendosi risibile la versione di Svetina (e Tabacco);

c) Svetina, senza alcuna riprova, sostiene di aver pattuito una dazione di complessivi 450 milioni:

avendo Camber già ricevuto (secondo Svetina) le somme di 100 e di 50 milioni, Svetina attendeva da Camber la richiesta dei pattuiti ulteriori 300.

Svetina afferma che mai Camber gli chiese o fece menzione dei residui 300 milioni.

Una domanda banale: se davvero Camber per incassare i 100 e quindi i 50 milioni si fosse esposto al punto di «non incassare personalmente da Svetina» ma addirittura avrebbe incaricato ben due distinte persone rendendole partecipi del criminoso disegno, perchè avrebbe dimenticato di riscuotere i residui 300 milioni (dopo poche settimane) somma pari addirittura al doppio di quanto così faticosamente raggranellato?

L'eccesso di fantasia dello Svetina col confezionamento della «favola dei 300 milioni» illumina l'intero racconto complessivo dei «100+500+300», dandone finalmente la giusta connotazione di incredibile falsità.

Così rendendosi risibile la versione di Svetina.

B) TABACCO ED IL SUO NUMERO PORTAFORTUNA: 100

Ovvero, come il Tabacco studioso della Cabala, stravede, ripagato, per il numero 100. Meglio, se milioni. Sarà forse un'assoluta combinazione, una distrazione: ma in tutti i verbali processuali sinora prodotti il nome di Tabacco risulta associato al numero 100 Milioni.

Cento milioni sono consegnati a Tabacco da Svetina; Cento milioni Tabacco ottiene poco dopo dal Calcina (restituendone 50, non restituendo i residui 50): su garanzia« di Svetina;

Cento milioni Tabacco ottiene (nuovamente) da Calcina: su «garanzia» di Svetina;

Cento milioni Tabacco chiede al nuovo – direttore della Kreditna millandando di poter intervenire a Roma per salvare la banca.

Insomma, nell'arco di un annetto, Tabacco «ebbe per le mani» per 3 volte 100 milioni: gli ultimi 100 milioni la Fortuna non volle concedergli, facendo attraversare il redditizio cammino del povero Tabacco da un «NUOVO»

direttore della Kreditna che non solo non era sodale al Tabacco né aveva alcuna simpatia per lui, ma ben conosceva il Tabacco da lunghissimo tempo e ne diffidava a vario titolo.

C) IL DUO SVETINA & TABACCO SI ESIBISCE NELL'ANTICO NUMERO DEL «CARTA VINCE-CARTA PERDE».

Ovvero, come i due compari mescolano la nobile arte dei giocolieri cinesi con la casereccia arte d'arrangiarsi dei nostri imbonitori di piazza.

Le contraddizioni in cui incappano Svetina e Tabacco nelle diverse versioni rese, divergono oltre misura.

Alcuni esempi:

a) quante volte Camber incontrò Svetina nel 1994?

Secondo Svetina: a luglio, all'aeroporto di Ronchi; tra luglio e agosto ancora una o due volte; a Ferragosto in Toscana (dove fu «studiato» dal Camber); ad ottobre, nello studio di Camber;

Secondo Tabacco: solo in ottobre, vi fu «l'unico» incontro dell'anno (così risultando nelle versioni rese dal Tabacco sia in carcere che durante gli arresti domiciliari);

novità all'incidente probatorio: Tabacco ricorda un incontro precedente ad ottobre, tenutosi a metà settembre di sera a Padriciano, sul Carso;

Secondo Calcina: nel '94 vi fu «un unico incontro» tra Camber, Svetina, Tabacco e Calcina: a metà settembre, a Padriciano sul Carso.

b) di che cosa parlò Camber con Svetina nel 1994?

Secondo Svetina: dopo i molti incontri dell'estate, nell'incontro di ottobre presenti Tabacco e Calcina, Camber chiese a Svetina prima un miliardo e poi complessivi 450 milioni in 2 rate (150+300);

Secondo Tabacco: all'incontro di ottobre (e in quello di metà settembre) mai Camber o Svetina parlarono di denaro o di promesse;

Secondo Calcina: nell'ottobre '94 non vi fu alcun incontro.

Nell'unico incontro del '94, a metà settembre (come nei successivi incontri del '95), mai si parlò di denaro o di promesse.

c) quando Tabacco ottenne 100 milioni da Svetina?

Secondo Svetina: il 2 novembre (il 4?);

Secondo Tabacco: il 7 novembre (l'8?); ma Tabacco sostiene in interrogatorio e ripete nell'incidente probatorio che la somma di 100 milioni venne «contabilizzata il 4 novembre» (!?);

d) come Tabacco ottenne 100 milioni da Svetina?

Secondo Svetina: dal tenore delle quantomeno prime dichiarazioni rese da Svetina e Tabacco si capisce che Tabacco «vide il denaro»:

Secondo Tabacco: dalle sue prime dichiarazioni si fa capire che «vide» il denaro; successivamente parlò di «busta» sempre facendo capire d'aver «visto» il denaro; da ultimo, dichiarò che il denaro gli venne consegnato «in una busta a sacco» che lui non aprì e quindi non contò né vide denaro di sorta. Precisò di aver arguito che la busta contenesse denaro desumendolo dalla «morbidezza» della busta.

e) cosa fece Camber dopo l'asserita dazione?

Secondo Svetina: Camber avrebbe confermato a voce allo Svetina, alla presenza del solo Svetina (in tempo e luogo imprecisati) di aver ricevuto dal Tabacco i 100 milioni;

Secondo Tabacco: mai dopo Camber parlò con Tabacco del denaro asseritamente ricevuto: anzi, Tabacco sostiene d'aver incontrato Camber

addirittura «il giorno successivo alla dazione» ma che Camber non gli fece cenno alcuno sull'asserito episodio del giorno prima.

f) fondi neri: cosa sapevano Svetina e Tabacco?

Entrambi, nelle dichiarazioni rese evidenziano non solo l'esistenza e l'indeterminatamente grande mole dei fondi neri sistematicamente usati nella gestione della Kreditna, ma evidenziano anche come rispetto alla Kreditna la gestione parallela dei fondi neri fosse imperniata su di una finanziaria («la Safti») intrinsecamente parte del sistema Kreditna.

Svetina, in particolare, evidenzia come fosse uso comunicare ai responsabili dei fondi neri la destinazione degli stessi, ma solo «dopo il prelievo».

Ovviamente, nulla si sa sull'effettivo utilizzo dei fondi neri da parte dei singoli e/o da parte di taluni singoli di volta in volta in accordo tra loro secondo schemi ed interessi variabili: in tale contesto nulla si sa, allo stato, riguardo al numero entità e finalizzazione delle operazioni con i fondi neri Kreditna eseguite (e da chi eseguite per favorire chi) nel periodo maggio-dicembre 1994 in questa vicenda considerata.

SEZIONE III

KREDITNA: CONTESTO ED INTRECCIO PROCESSUALE

Il fantasioso intreccio di incontri temporalmente anticipati con incontri mai avvenuti.

* * *

1. Trieste, città di confine da sempre sensibilissima alla propria identità italiana: città dove, peraltro, è presente una minoranza di lingua slovena avente negli ultimi decenni il proprio perno economico-sociale-politico nella «Kreditna Banca», particolarissima istituzione bancaria sorta nel secondo dopoguerra correlata al Trattato di Pace con uno status giuridico molto particolare. La Kreditna fu, per quasi mezzo secolo, l'unica Banca espressione di uno Stato dell'Europa orientale (la Jugoslavia operante in Italia grazie ad accordi internazionali imperniati, anche (e strumentalmente) sulla presenza della minoranza slovena in Italia.

Banca e minoranza slovena afferivano a precisi ambiti politici, imperniato su ambienti del «centro-sinistra d'affari».

Il mondo sloveno in Italia ed il mondo della Jugoslavia (e quindi degli Stati derivanti dallo smembramento dell'ex Jugoslavia) era profondamente diviso al proprio interno per ragioni economiche, finanziarie e politiche, ma ad eccezione delle interlocuzioni con certo mondo comunista e certo mondo democristiano italiano, il mondo sloveno e slavo era «sconosciuto» (quanto a strutturazione e finalizzazioni interne) agli italiani di Trieste che operavano nel sociale in generale, nella politica in particolare.

A Trieste, alla fine del 1993 si tennero le elezioni comunali con l'affermazione del sindaco Illy grazie al «determinante voto» della minoranza slovena; a marzo-giugno 1994 si tennero le elezioni nazionali ed europee dove il voto della minoranza slovena si portò «in larga misura» sui contenitori dell'area del centro-destra: Lega, Forza Italia, Alleanza Nazionale. Da parte mia, dopo due legislature quale parlamentare nazionale «espresso dalla Lista per Trieste (cd «Melone») nelle liste nazionali del Psi, quale indipendente» non ricandidati nel 1994: ma lavorai, con alcuni amici, per rafforzare il Polo moderato, cercando di capire nel contempo gli importanti «flussi di voto» verificatisi nelle tre occasioni elettorali succedutesi negli ultimi mesi a Trieste.

2. Così ponendo il problema di iniziare un percorso per conoscere« almeno la strutturazione base degli schieramenti sloveni e slavi a Trieste, laddove il loro voto «eccezionalmente» finito sul Polo di centro-destra si era dimostrato, col sistema «maggioritario» di elezione diretta del Sindaco, determinante ad assicurare la vittoria di uno o dell'altro schieramento.

3. In parallelo, il Governo «Berlusconi» in carica stava affrontando la questione del voto degli italiani all'estero e quindi del voto della minoranza «italiana» in Istria e Dalmazia e Fiume, mentre cercava una soluzione congrua all'irrisolto (allora ed oggi) problema degli indennizzi e delle restituzioni dei beni ai 300.000 italiani costretti dal regime comunista di Tito ad esodare dall'Istria Fiume e Dalmazia.

Per singolare che fosse, apparve subito chiaro che nessuno tra gli amici da me interpellati, aveva conoscenza di sorta né di problemi né di persone espresse dal mondo slavo: in questa situazione, Franco Tabacco (già segretario regionale del Pli e membro del direttivo nazionale di quel partito, uomo noto per i legami con un certo mondo politico «di sinistra» e con certo mondo slavo) ancorchè sottoposto a procedimenti penali gravi mi contattò dicendo di aver avuto notizia del problema che mi stavo ponendo e di essere in grado di fornire risposte di prima mano, presentandomi il direttore e fac-totum degli interessi economici e sociali del mondo slavo a Trieste, il dr Vito Svetina della Kreditna Banka.

Tabacco offrì di presentarmi quindi lo Svetina: si era nell'agosto inoltrato del 1994.

I miei amici espressero dubbi sull'opportunità di incontrare lo Svetina ed il Tabacco: personaggi a loro dire discussi e discutibili. Chiesi loro se avevano nomi alternativi o volessero soprassedere alla raccolta di informazioni sul mondo slavo quale si era prospettata: infine, si concordò per accettare la proposta di incontro avanzata dal Tabacco.

L'incontro si tenne sul Carso triestino, a metà settembre 1994. Io mi feci accompagnare all'incontro da un amico - che rimase presente per tutta la durata: il signor Lino Calcina, cliente da lunghissimo tempo della Banca dello Svetina. L'incontro si protrasse un paio d'ore: Svetina mi diede alcuni ragguagli sulle divisioni del mondo slavo a Trieste e mi accennò (senza alcun approfondimento particolare) ai problemi che aveva al-

lora la sua Banca: accentuando che i problemi della Banca si sarebbero riverberati sulla clientela, a suo dire in gran parte triestina e non limitata alla sola minoranza slovena ma ricomprensente (la clientela) molta clientela «italiana».

La mia risposta si limitò a frasi di circostanza tipo «mi dispiace per la situazione» «certo, capisco che il danno economico colpirà non solo la minoranza slovena, ma anche italiani della maggioranza». Nessuna promessa di sorta da parte mia, nessuna richiesta da parte di Svetina-Tabacco.

L'incontro del settembre 1994 «fu l'unico incontro tra me e lo Svetina (e Tabacco e Calcina) nell'intero arco del 1994».

4. Solo l'anno dopo, nel 1995 rincontrai lo Svetina, sempre presenti il Tabacco ed il Calcina: l'incontro avvenne una sera nel mio Studio, ed a tale incontro lo Svetina si presentò con un pezzo di formaggio Grana e del vino. L'incontro fu «da me» promosso «in preparazione» di alcuni incontri da tenersi (come si tennero) nel maggio 1995 nella storica sede della «Lista per Trieste» (di cui continuavo ad essere Segretario politico) incentrati sul tema dell'Economia comune Trieste-Istria.

Io volevo che lo Svetina (quale rappresentante di punta del mondo economico sloveno) partecipasse, anche se era la «prima volta» che un rappresentante apicale della minoranza metteva piede nella sede dell'avversario storico principale rappresentato, appunto, dalla Lista per Trieste.

Agli incontri, lo Svetina partecipò, insieme a buona parte dei vertici politici ed economici cittadini accanto (anche qui, per la prima volta!) ai massimi rappresentanti della comunità italiana in Istria (Slovenia e Croazia).

All'incontro nel mio studio (ove acquisii la disponibilità dello Svetina a partecipare) parlammo dei contenuti che sarebbero stati affrontati nella prospettata occasione. Svetina espose, quindi, anche le proprie preoccupazioni per la situazione di crisi in cui versava la Kreditna Banka: nuovamente, io risposi con generiche frasi di circostanza, senza avanzare promesse e tanto meno richieste di sorta.

Alla vigilia del Ferragosto 1995, mentre mi trovavo in un «agriturismo» in Toscana (località Busini) mi telefonò il mio amico Calcina dicendomi d'essere stato contattato telefonicamente dallo Svetina (che si trovava da qualche parte in Slovenia, in montagna) che gli chiedeva di potermi incontrare «con estrema urgenza». Il Calcina non gli aveva detto «dove» mi trovavo: dissi al Calcina che, alla vigilia di Ferragosto non avevo alcuna intenzione d'incontrare Svetina. Calcina mi richiamò dicendo d'aver riferito intanto allo Svetina e di avergli detto che ero in vacanza, lontano da Trieste: ma che Svetina aveva insistito ad oltranza calcando sulla «urgenza estrema» e chiedendogli di ricordarmi che pochi mesi prima lui s'era comunque «esposto moltissimo» venendo nella sede della Lista, e che quindi a mia volta gli facessi un grande favore.

Poiché mi trovavo in Toscana accompagnato da un'amica, la dr.ssa, Marina Monassi, le chiesi il di lei parere in proposito, anche perché attendevamo l'arrivo dei di lei genitori.

La Monassi dapprima si oppose e, dopo lunghe discussioni, accettò l'intrusione, pure evidenziando la gravissima ineducazione dello Svetina.

Dissi così al Calcina d'autorizzare lo Svetina, per il quale avevo trovato una stanza per la notte: Calcina mi disse d'essere disposto ad accompagnare lo Svetina con la propria vettura, così garantendo a me la di lui (del Calcina) presenza che ben sapeva di mio interesse (avendo voluto, sempre, nelle precedenti occasioni la presenza del Calcina per non incontrare da solo lo Svetina).

Svetina, dopo le scuse di rito e discorsi di carattere generale, affrontò il tema di richiedere un mio intervento a favore della Kreditna, in particolare relativo alla gestione delle pensioni che l'Italia corrispondeva ai cittadini dell'ex Jugoslavia che prestarono servizio militare in Italia; servizio a lungo gestito per conto dell'Italia proprio dalla Kreditna che ne ricavava un essenziale polmone di denaro liquido.

Risposi che il tema delle cd «pensioni d'oro» (così configurato dalla stampa) era stato da me affrontato pubblicamente e ripetutamente con toni di assoluta contrarietà: e che, comunque, non avevo mai avuto rapporti di sorta né con gli ambienti finanziari nazionali (Ministero Tesoro, Bankitalia e similia) né con personaggi che di tali problemi si occupavano. Mentre, di contro, ben conoscevo i rapporti della Kreditna (per sentito dire, in varie sedi e momenti) con i principali ambienti della finanza nazionale e sovranazionale, nonché con politici triestini, tipo l'on. Sergio Coloni della DC amico personale di vecchia data dello Svetina e Sottosegretario proprio al Tesoro sino all'aprile 1994.

Non capivo, oltretutto, perché si rivolgesse proprio a me, che non ero stato rieletto parlamentare e che avevo rapporti particolarmente difficili anche con Forza Italia (importantissimi dirigenti del Movimento, infatti, ostacolavano in ogni modo l'equivoco che il Movimento, a Trieste, fosse di fatto rappresentato dalla locale «Lista per Trieste» e non fondasse una effettiva presenza triestina di Forza Italia con uomini svincolati – o, meglio – contrari allo storico e «vecchio» movimento autonomista localistico): con cortesia, risposi quindi che per ragioni sia «sostanziali» (contrarietà mia «storica» sul problema) sia «effettuali» (non avevo avuto, né avevo rapporti di sorta né economico-finanziari né politici adeguati alle – sue richieste) non ero in grado di dargli risposta affermativa alle sue richieste.

A onor del vero, lo Svetina pur dichiarandosi dispiaciuto per la perduta occasione di «rimpostare i rapporti tra la minoranza slovena e la maggioranza italiana» e pur ripetendo che il danno della Banca avrebbe comportato danni all'intera Città, non insistette sul tema.

Ho notizia che, qualche tempo dopo, lo Svetina accompagnato da un Dirigente della Kreditna chiese ed ottenne un appuntamento in Porto, così incontrandosi con la dottoressa Monassi (che aveva, appunto, conosciuto in Toscana).

CONCLUSIONI

Stante tutto quanto sopra e considerata la oggettiva constatazione che il sottoscritto senatore ritiene decisivo per la propria difesa l'intercettazione ambientale in argomento, in quanto tale non disponibile (celata) – sotto l'aspetto prettamente processuale – ai propri difensori oltreché a quelli delle altre parti, in ogni fase istruttoria, ivi compresa quella dell'incidente probatorio.

Si insiste, affinché venga rilasciata la richiesta autorizzazione in ordine alla possibilità di utilizzo delle intercettazioni effettuate nella prima metà del mese di settembre 1999.

Senatore CAMBER

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	SEG.	Doc. IV N.5 Camber. Conclusioni della giunta favorevoli all'utilizzo delle intercettazioni di colloqui (G.Camber).	194	183	003	102	078	092	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
ANDREOLLI TARCISIO	V	
ANGIUS GAVINO	M	
ANTOLINI RENZO	V	
AZZOLLINI ANTONIO	V	
BALDINI MASSIMO	V	
BARBIERI SILVIA	M	
BARRILE DOMENICO	M	
BASINI GIUSEPPE	V	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	R	
BEDIN TINO	M	
BERGONZI PIERGIORGIO	V	
BERNASCONI ANNA MARIA	V	
BERTONI RAFFAELE	M	
BESOSTRI FELICE CARLO	V	
BESSO CORDERO LIVIO	V	
BETTAMIO GIAMPAOLO	V	
BETTONI BRANDANI MONICA	V	
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	V	
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	V	
BISCARDI LUIGI	V	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	V	
BONATESTA MICHELE	V	
BONAVITA MASSIMO	R	
BONFIETTI DARIA	V	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	V	
BOSI FRANCESCO	V	
BRIGNONE GUIDO	V	

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRUNI GIOVANNI	V	
BRUNO GANERI ANTONELLA	R	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	V	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	V	
CABRAS ANTONIO	V	
CADDEO ROSSANO	V	
CALLEGARO LUCIANO	V	
CALVI GUIDO	R	
CAMERINI FULVIO	V	
CAPALDI ANTONIO	V	
CARCARINO ANTONIO	V	
CARELLA FRANCESCO	V	
CARPI UMBERTO	V	
CARPINELLI CARLO	V	
CARUSO ANTONINO	V	
CASTELLANI CARLA	V	
CASTELLANI PIERLUIGI	V	
CASTELLI ROBERTO	V	
CAZZARO BRUNO	V	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	V	
CIONI GRAZIANO	V	
CIRAMI MELCHIORRE	V	
CO' FAUSTO	V	
COLLA ADRIANO	V	
CONTE ANTONIO	V	
CONTESTABILE DOMENICO	V	
CORRAO LUDOVICO	V	
CORTELLONI AUGUSTO	V	
CORTIANA FIORELLO	V	
COSTA ROSARIO GIORGIO	V	

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
COVIELLO ROMUALDO	M	
CRESCENZIO MARIO	V	
CUSIMANO VITO	V	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	V	
D'ALI ANTONIO	V	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	V	
DE ANNA DINO	V	
DEBENEDETTI FRANCO	V	
DE GUIDI GUIDO CESARE	V	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	
DE LUCA ATHOS	V	
DE LUCA MICHELE	M	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	M	
DENTAMARO IDA	V	
DE ZULUETA TANA	V	
DIANA LORENZO	V	
DI ORIO FERDINANDO	V	
DI PIETRO ANTONIO	M	
DOLAZZA MASSIMO	V	
DONDEYNAZ GUIDO	V	
DONISE EUGENIO MARIO	M	
D'ONOFRIO FRANCESCO	V	
D'URSO MARIO	M	
DUVA ANTONIO	V	
FALOMI ANTONIO	V	
FASSONE ELVIO	V	
FAUSTI FRANCO	V	
FERRANTE GIOVANNI	V	
FIGURELLI MICHELE	V	
FIORILLO BIANCA MARIA	V	
FLORINO MICHELE	V	

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FOLLIERI LUIGI	V	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	V	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	V	
GASPERINI LUCIANO	V	
GERMANA' BASTILIO	V	
GIOVANELLI FAUSTO	V	
GRECO MARIO	V	
GRUOSSO VITO	V	
GUBERT RENZO	V	
GUERZONI LUCIANO	V	
IULIANO GIOVANNI	V	
LA LOGGIA ENRICO	V	
LARIZZA ROCCO	V	
LASAGNA ROBERTO	R	
LAURIA BALDASSARE	V	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	M	
LAURO SALVATORE	V	
LAVAGNINI SEVERINO	M	
LEONE GIOVANNI	M	
LEONI GIUSEPPE	V	
LO CURZIO GIUSEPPE	M	
LOTIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	V	
LORENZI LUCIANO	V	
LORETO ROCCO VITO	V	
MACONI LORIS GIUSEPPE	V	
MAGGIORE GIUSEPPE	V	
MAGNALBO' LUCIANO	V	
MANARA ELIA	R	

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MANCONI LUIGI	M	
MANFREDI LUIGI	V	
MANIS ADOLFO	M	
MANTICA ALFREDO	V	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZI LUCIANO	M	
MARCHETTI FAUSTO	V	
MARINO LUIGI	V	
MARITATI ALBERTO GAETANO	V	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASCIONI GIUSEPPE	V	
MASULLO ALDO	V	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	V	
MEDURI RENATO	V	
MELONI FRANCO COSTANTINO	V	
MICELE SILVANO	V	
MIGNONE VALERIO	V	
MIGONE GIAN GIACOMO	V	
MILIO PIETRO	V	
MINARDO RICCARDO	V	
MONTAGNA TULLIO	V	
MONTELEONE ANTONINO	V	
MORANDO ANTONIO ENRICO	V	
MORO FRANCESCO	V	
MULAS GIUSEPPE	V	
MUNGARI VINCENZO	V	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	V	
NAVA DAVIDE	V	
NIEDDU GIANNI	V	
NOVI EMIDDIO	V	
OCCHIPINTI MARIO	M	
PACE LODOVICO	V	

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PAGANO MARIA GRAZIA	M	
PALOMBO MARIO	V	
PAPINI ANDREA	M	
PAPPALARDO FERDINANDO	V	
PARDINI ALESSANDRO	V	
PAROLA VITTORIO	V	
PASQUALI ADRIANA	V	
PASQUINI GIANCARLO	V	
PASSIGLI STEFANO	M	
PASTORE ANDREA	V	
PEDRIZZI RICCARDO	V	
PELELLA ENRICO	V	
PELLEGRINO GIOVANNI	V	
PELLICINI PIERO	V	
PERA MARCELLO	V	
PERUZZOTTI LUIGI	V	
PETRUCCI PATRIZIO	V	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	V	
PETTINATO ROSARIO	V	
PIANETTA ENRICO	V	
PIATTI GIANCARLO	V	
PILONI ORNELLA	M	
PINGGERA ARMIN	V	
PIZZINATO ANTONIO	V	
PONTONE FRANCESCO	V	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	V	
PREDA ALDO	V	
PREIONI MARCO	V	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	R	
RESCAGLIO ANGELO	V	
RIPAMONTI NATALE	V	
RIZZI ENRICO	V	

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	V	
ROSSI SERGIO	V	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	R	
RUSSO GIOVANNI	V	
SALVATO ERSILIA	P	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	V	
SARTO GIORGIO	V	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	V	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	V	
SCIVOLETTO CONCETTO	V	
SCOPELLITI FRANCESCA	V	
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	V	
SENESE SALVATORE	V	
SERVELLO FRANCESCO	M	
SILIQINI MARIA GRAZIA	V	
SMURAGLIA CARLO	V	
SPECCHIA GIUSEPPE	V	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	V	
STANISCIA ANGELO	V	
STIFFONI PIERGIORGIO	V	
TABLADINI FRANCESCO	R	
TAPPARO GIANCARLO	V	
TAROLLI IVO	V	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TIRELLI FRANCESCO	V	
TOIA PATRIZIA	V	
TOMASSINI ANTONIO	V	
TONIOLLI MARCO	V	
TRAVAGLIA SERGIO	V	
TURINI GIUSEPPE	V	

Seduta N. 0846 del 31-05-2000 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
VALENTINO GIUSEPPE	V	
VEDOVATO SERGIO	V	
VEGAS GIUSEPPE	V	
VELTRI MASSIMO	V	
VENTUCCI COSIMO	V	
VERALDI DONATO TOMMASO	V	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	V	
VIGEVANI FAUSTO	V	
VILLONE MASSIMO	V	
VISENTIN ROBERTO	M	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	V	
VIVIANI LUIGI	V	
WILDE MASSIMO	R	
ZECCHINO ORTENSIO	M	

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, elezione del Presidente

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari ha proceduto, in data odierna, all'elezione del Presidente, in sostituzione del senatore Del Turco, entrato a far parte del Governo.

È risultato eletto il deputato Lumia.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. BOSI Francesco

Modifiche agli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (4639)
(presentato in data **31/05/00**)

Sen. MANCA Vincenzo Ruggero

Modifiche al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tema di pensioni di reversibilità (4640)
(presentato in data **31/05/00**)

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte di proroga

È stata presentata la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

PIANETTA, DI ORIO, MONTELEONE, ZILIO, D'ONOFRIO, CASTELLANI Carla, DANIELE GALDI, BORTOLOTTO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, PAPINI e TIRELLI. - «Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 30 aprile 1997, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario"» (*Doc. XXII, n. 5-7-ter*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 maggio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», le relazioni presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2000.

Detta documentazione sarà inviata alla 1^a, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 maggio 2000, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale n. 381 della seduta plenaria della Commissione stessa avvenuta in data 27 aprile 2000.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11^a Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che agli inizi degli Anni Cinquanta l'onorevole Enrico La Loggia senior fu promotore di un progetto di riforma agraria che prevedeva due sbarramenti fluviali, uno sul fiume Naro e uno sul torrente Grancifone nella località Furore;

che le opere dieci anni dopo furono approvate dal Ministero dei lavori pubblici per l'importo di 4 miliardi e settecento milioni;

che i lavori furono appaltati nel 1969;

che i lavori iniziarono soltanto nel 1981 e si passò da un costo complessivo di 4 miliardi e 700 milioni ad un costo di 52 miliardi per il solo invaso di San Giovanni;

che i lavori dell'invaso furono ultimati nel 1986 e da allora l'opera non è ancora funzionante in quanto mancano la condotta di collegamento con la sottostante diga del Furore e la rete di distribuzione;

che soltanto nel 1992 fu autorizzata l'occupazione dei terreni per la posa in opera della rete di distribuzione;

che la Corte dei conti sollevò fondate eccezioni sulle continue lievitazioni dei prezzi operati dall'ESA;

che a creare ulteriori ostacoli al completamento e funzionamento dell'opera contribuì anche la lobby agricola di Canicattì che tentava di dirottare le riserve idriche dell'invaso di «San Giovanni» verso il Bacino dell'«Uva Italia»;

che le cosche mafiose di Canicattì intervennero per dirottare l'acqua dell'invaso San Giovanni verso il bacino dell'Uva Italia sottraendola ai contadini di Farara, Palma e Agrigento;

che nel 1995 la rete di distribuzione di Naro fu completata ma l'intervento delle cosche mafiose impedì la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione necessaria per l'azionamento dei motori di pompaggio dell'acqua;

che la distribuzione dell'acqua non può avvenire anche perchè il Consorzio di bonifica per il Salso inferiore che potrebbe gestirla non è stato ancora autorizzato a farlo;

che una improvvisata cooperativa preelettorale di giovani di Naro si è vista attribuire una convenzione provvisoria con l'ESA per la distribuzione dell'acqua dell'invaso di San Giovanni;

che l'acqua del San Giovanni quando supera i livelli di capienza dell'invaso viene immessa nel fiume Naro e utilizzata abusivamente;

che le inchieste giudiziarie in corso da anni su questi fatti si sono arenate negli uffici della procura di Palermo;

che la rete di distribuzione dell'invaso del Furore fu finanziata con 45 miliardi e appaltata alla concordata di imprese «IR-FUR»;

che l'ESA alcuni anni prima dell'appalto aveva già comprato le tubature spendendo 374 milioni;

che queste tubature regalate dall'ESA alla «IR-FUR», dopo essere state messe in opera, furono rimosse in quanto non adatte alle temperature siciliane;

che l'immane Lega Ambiente ha sollevato i soliti impedimenti di impatto ambientale;

che la «IR-FUR» fu costretta ad assumere 110 operai che in tutti questi anni sono riusciti soltanto a prosciugare i fondi stanziati per il completamento dei lavori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei ricatti mafiosi, delle ruberie e dei maneggi clientelari che si sono sviluppati nel corso di questi decenni attorno agli sbarramenti fluviali sul Naro e sul torrente Grancifone.

(2-01093)

Interrogazioni

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in molte città le comunità degli immigrati presenti sul territorio italiano stanno protestando contro il mancato rilascio del permesso di soggiorno, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 40 del 1998;

che, in particolare, si segnala che a Brescia e a Roma si sono svolte manifestazioni con migliaia di partecipanti e, attualmente, in diverse centinaia stanno attuando uno sciopero della fame e della sete;

che gli immigrati intendono sollecitare le autorità di polizia e il Governo a riconoscere il loro diritto di soggiorno; tra i temi della protesta vi è anche la «precarietà» di quanti stanno aspettando il rilascio del permesso di soggiorno, i lunghissimi tempi di attesa e il rischio che, se una parte consistente delle domande venisse respinta, aumenterebbe il numero di clandestini; vengono, infine, denunciati la carenza di diritti per la casa, il lavoro e i servizi sociali e l'assoluta opposizione all'ipotesi di centri di permanenza temporanea;

che risultano circa 80.000, sull'intero territorio nazionale, le domande di sanatoria dei cittadini stranieri presenti in Italia che risultano respinte, rischiando di ricacciare nella clandestinità una gran parte di immigrati, già inseriti nel tessuto economico e sociale e che hanno richiesto di poter restare legalmente in Italia;

che nei provvedimenti di diniego, inoltre, si riscontrano numerose incongruenze rispetto alla medesima normativa in vigore per accedere al beneficio della regolarizzazione e si evidenziano disparità di trattamento da parte delle diverse questure;

che si segnalano, in particolare, i seguenti casi:

in varie realtà non è stato accettato, come prova valida per la dimostrazione della presenza in Italia, il passaporto rilasciato dalle ambasciate e dai consolati in Italia di alcuni paesi stranieri che hanno data antecedente a quella prevista per avere diritto alla sanatoria; è stato denunciato dalle associazioni degli stranieri come tale circostanza abbia causato addirittura delle conseguenze paradossali; infatti, tale prova veniva inizialmente accettata e su tale base molti immigrati, pur avendo anche altre prove della presenza in Italia, si sono limitati a produrre quella del passaporto, ritenendola, sulla base delle informazioni a disposizione, prova sufficiente ed adeguata; successivamente, a causa della diversa interpretazione avvenuta in seguito, tale documento non è stato più ritenuto sufficiente e le istanze sono state respinte;

non è stata accolta in varie realtà neanche la prova certa dell'ingresso in area Schengen in data precedente a quella prevista dalla legge, adducendo il motivo che non si tratterebbe di prova certa dell'ingresso in Italia del cittadino straniero; tale circostanza, però, elude l'evidente realtà che, entrati in area Schengen, non esistono più controlli di frontiera e, quindi, la possibilità che possa essere stato certificato l'ingresso in Italia;

risulta, infine, che in varie realtà non sia stata accettata la prova consistente nell'iscrizione nelle liste delle associazioni previste dalla normativa vigente;

che, a parere dell'interrogante, le suddette incongruenze e le altre che sono riscontrabili nella trattazione delle pratiche per la regolarizzazione dei cittadini stranieri che ne hanno fatto richiesta, determinano la necessità di prevedere un supplemento di istruttoria che possa permettere un riesame delle medesime istanze sulla base di criteri omogenei ed una interpretazione delle norme esistenti tale da consentire una più agevole regolarizzazione degli immigrati che hanno altresì già provato di svolgere un'attività lavorativa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire urgentemente per chiarire come le norme interpretative delle disposizioni vigenti in materia di regolarizzazione dei cittadini stranieri debbano prevedere come la certificazione rilasciata dalle ambasciate e dai consolati dei Paesi presenti in Italia, i visti o altre prove certe di ingresso in area Schengen e le certificazioni

rilasciata a suo tempo dalle associazioni previste dalla normativa vigente siano prove adeguate e sufficienti, assieme alle altre condizioni previste, per ottenere la regolarizzazione della presenza in Italia;

se non si ritenga opportuno, anche in considerazione di quanto richiesto da varie associazioni della solidarietà e del volontariato e organizzazioni sindacali, provvedere a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per tutti i cittadini stranieri la cui istanza è stata respinta al fine di consentire una ridefinizione delle singole posizioni.

(3-03686)

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel giro di alcuni giorni si sono verificati due gravissimi incidenti sul lavoro all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto;

che, nel primo caso, un giovane operaio, Antonio Basile, trent'anni, assunto con un contratto di formazione lavoro, ha perso la vita cadendo da un'impalcatura di quattro metri;

che, nel secondo caso, sono rimasti intossicati sei lavoratori di una ditta appaltatrice (ditta Lima) che nell'ILVA lavora alla coibentazione delle tabulazioni degli altoforni: gli operai hanno respirato azoto, sprigionatosi all'improvviso durante le fasi di lavorazione nella giornata di venerdì 26 maggio; uno di loro è svenuto, gli altri cinque hanno accusato malori;

che nel 1998 il Senato della Repubblica aveva svolto un'indagine conoscitiva sull'ILVA di Taranto, accertando, tra l'altro, numerose violazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro;

si chiede di sapere:

se nei due incidenti richiamati siano accertate responsabilità dell'ILVA o dell'azienda appaltatrice;

quale sia l'evoluzione degli incidenti sul lavoro all'interno dell'ILVA negli ultimi tre anni;

se le ditte operanti nel delicato settore dell'amianto abbiano il sufficiente grado di specializzazione;

quale sia lo stato di attuazione del piano di smaltimento dell'amianto dell'ILVA;

se siano stati rafforzati gli organici dei servizi di prevenzione e i servizi ispettivi, la cui carenza l'indagine conoscitiva già richiamata aveva vigorosamente denunciato;

se non si intenda disporre l'organizzazione di una conferenza provinciale sulla sicurezza del lavoro per richiamare tutti i soggetti competenti alle proprie responsabilità, al rispetto assoluto delle norme sulla prevenzione e sicurezza del lavoro, nonchè alla tutela dell'integrità della persona umana sui luoghi di lavoro.

(3-03687)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CURTO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che senza esito sono risultate le tante interrogazioni parlamentari tendenti a sollecitare l'adozione di chiari regolamenti in rapporto alla nota questione dei video-poker;

che i ripetuti atti ispettivi si ponevano l'obiettivo da un lato di creare le condizioni per la tutela degli operatori onesti del settore, mentre dall'altro volevano realizzare le condizioni per contrastare efficacemente le eventuali infiltrazioni della criminalità comune ed organizzata;

che ciò nonostante il silenzio è caduto per l'ennesima volta sull'argomento, al di là di qualche scoop dell'informazione che però, se può determinare una sorta di sensibilizzazione al fenomeno, non può spingere la propria azione sul piano squisitamente legislativo;

che il clamore che ha accompagnato tali scoop ha però determinato l'allentamento dell'attenzione su altri segmenti a rischio presenti nel sistema dei giochi e delle scommesse;

che più precisamente pare che in provincia di Brindisi, proprio sulle sale scommesse, si sia indirizzata l'attenzione di organizzazioni criminali dedite all'usura,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti immediati i Ministri in indirizzo intendano assumere per stroncare sul nascere un fenomeno che sul territorio, sulle famiglie e sui giovani potrebbe avere effetti devastanti.

(4-19441)

DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 411, dell'ordinamento penitenziario prevede che «...è consentito solo il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di un litro di birra...»;

che nelle carceri italiane oltre il 20 per cento dei detenuti è composto da stranieri, provenienti per lo più dall'Africa o comunque da paesi con culture alimentari molto diverse da quella europea;

che in particolare l'alcool non è utilizzato, in queste culture, come bevanda di uso corrente nè per accompagnare il cibo, con la conseguenza piuttosto ovvia che questi detenuti raggiungono, anche con modeste assunzioni, lo stato di ebbrezza;

che tale stato, se è motivo di pericolo sociale in genere, lo è ancor di più in una comunità ristretta come è quella carceraria ed è fonte quantomeno di disturbo della convivenza con gli altri detenuti se non motivo di atti di violenza inconsulta;

che gli episodi di violenza generati dall'assunzione di alcool sono tali da causare l'intervento sempre più frequente delle guardie carcerarie per sedare risse,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda affrontare e risolvere questo problema modificando il regolamento carcerario in modo tale da rendere possibile la non somministrazione di alcool a quei detenuti che non sono in grado di assumerlo anche in dosi minime senza averne alterato lo stato psico-fisico rispetto alle condizioni di normalità.

(4-19442)

DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 13, secondo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 411, dell'ordinamento penitenziario prevedeva per i carcerati «l'uso di fornelli personali autoalimentati per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonché cibi già cotti»;

che con successive modificazioni è stato introdotto l'uso di fornelli a gas;

che di frequente i detenuti inalano il gas dei fornelli al fine di procurarsi stati di alterazione e di allucinazione, dovendo così ricorrere al medico per intossicazioni più o meno gravi;

che i fornelli a gas sono anche potenziali ordigni esplosivi che possono causare danni involontari e volontari,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti immediati il Ministro in indirizzo intenda adottare per vietare l'uso di fornelli a gas sostituendoli con fornelli autoalimentati come da decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, evitando in tal modo gravi conseguenze fisiche per i detenuti e una maggiore capacità di controllo da parte delle guardie della polizia penitenziaria.

(4-19443)

DANIELI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'interrogante era già intervenuto nelle passate legislature con atti parlamentari per evitare la chiusura del carcere militare di Peschiera (Verona);

che si trattava allora di un contesto completamente diverso da quello attuale nel quale la leva obbligatoria sembrava dovesse rimanere un punto fermo dell'ordinamento italiano e quindi i detenuti erano molto numerosi per reati legati appunto all'inosservanza dell'obbligo di leva; basti pensare all'ingente numero dei Testimoni di Geova, agli obiettori di coscienza, ai renitenti ed ai disertori;

che ora la situazione è completamente cambiata; nel giro di qualche anno la leva sarà abolita, molti tipi di reato militare non richiedono più la carcerazione, il numero complessivo di coloro che svolgono il servizio militare è diminuito e quindi quella trentina di detenuti presenti nel carcere di Peschiera sono per lo più appartenenti alle forze dell'ordine, il

che comporta costi ingenti tali da ritenere che la struttura carceraria non abbia più ragione di esistere e vada chiusa;

che il contenitore del carcere di Peschiera è un prestigioso esempio architettonico militare austriaco che sarà opportuno che venga alienato allo Stato e destinato ad usi più consoni alla vocazione turistica del territorio nel quale si trova;

che nel contempo non ci si può esimere dal trovare una soluzione umanitaria per i pochi detenuti presenti;

che a Verona esiste un'altra pregevole struttura militare austriaca fatta costruire dall'imperatore Francesco Giuseppe: si tratta infatti dell'ospedale militare, ormai dismesso quasi completamente, con centinaia di posti-letto, che, con qualche modifica, potrebbe ospitare quei pochi detenuti che altrimenti dovrebbero essere trasferiti a Santa Maria Capua Vetere, anche in considerazione del fatto che essi non sono pericolosi delinquenti,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere il problema sopra esposto.

(4-19444)

COLLA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità.* – Premesso:

che la maggior parte dei soggetti affetti da patologia diabetica lamenta discriminazioni da parte di talune commissioni mediche provinciali, preposte all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida A e B;

che i soggetti in parola, sebbene esibiscano certificati medici che comprovano il richiesto «compenso metabolico», non sempre riescono ad ottenere una patente di guida valida per il periodo prescritto dall'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

che la durata della validità della patente di guida A e B, rilasciata ai suddetti soggetti, coinciderebbe con la scadenza semestrale o annuale del controllo di «compenso metabolico» del richiedente;

considerato:

che l'autorizzazione al rilascio della patente non può derogare dal termine prescritto per legge;

che il suddetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, all'articolo 119, comma 2-bis, prevede che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici dei soggetti affetti da diabete per il «conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie» deve contenere l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata «la conferma o la revisione della patente di guida»;

che il decreto in parola stabilisce, peraltro, che «i controlli a breve termine», così come indicato sul certificato di idoneità, sono effettuati dalla commissione medica preposta, sui soggetti affetti da diabete trattati con insulina, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si intenda verificare se quanto espresso in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, se non si ritenga opportuno intervenire, emanando una circolare esplicativa, onde evitare interpretazioni non autentiche degli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(4-19445)

PINTO. – *Ai Ministri per le politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che risulta formulata in sede europea una proposta di direttiva volta a consentire nuove autorizzazioni per l'utilizzo di organismi geneticamente modificati nella produzione di uva e, conseguentemente, di vino;

che l'introduzione dei predetti organismi nella vite rischia di alterare profondamente il normale sviluppo della pianta e, quindi, il naturale processo del prodotto;

che l'anzidetta proposta – che pure avrebbe ricevuto l'iniziale avallo della Commissione dell'Unione europea – ha però generato diffuse e forte perplessità e riserve, accresciute dalla circostanza che da verifiche scientificamente condotte negli USA risulterebbe la conferma della sostanziale difficoltà di tutelare e regolare la genuina produzione di vino prodotto esclusivamente da uva;

che, sempre negli USA, risulterebbe già immesso nel commercio un «vino da tavola» contenente solo una parte di «vino vero»;

che nell'ampio e decisivo esame che si svolgerà nel prossimo Consiglio europeo di Lisbona (19 e 20 giugno) sui prodotti geneticamente modificati una riflessione particolare ed approfondita dovrà essere dedicata, a tutela dei prodotti europei, all'uso di organismi geneticamente modificati nella coltivazione della vite;

che il vino rappresenta per il nostro Paese una produzione agricola di grande e riconosciuto prestigio con enormi, positive e consistenti ricadute economiche per i vari settori interessati;

che ogni scongiurabile disattenzione sul problema ora evidenziato rischierebbe di infliggere colpi mortali anche alle produzioni locali di vino che rappresentano autentiche «specialità» e che hanno conquistato significativi mercati internazionali;

che la spietata e disinvolta concorrenza che ormai caratterizza il mercato globalizzato, oltre a compromettere consolidati principi che regolano la produzione e la commercializzazione delle uve e dei vini, rischia di sconfiggere i requisiti stessi della qualità e della inderogabilità dei disciplinari che sono a fondamento della necessaria rispondenza dei prodotti alle esigenze della genuinità, della tutela della salute e delle giuste attese dei consumatori,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative il Governo, anche sulla base delle impegnative mozioni parlamentari sin qui approvate sui problemi delle garanzie alimentari e della tutela delle specie vegetali, intenda assumere – anche ricercando opportune, preventive in-

tese e in particolare con i rappresentanti degli altri paesi mediterranei – già in occasione del vertice di Lisbona al fine di tutelare le nostre produzioni di uva e di vino, ciò realizzando senza ovviamente chiudersi ad ogni meditato apporto della scienza e ricorrendo a sempre più puntuali e rassicuranti controlli.

(4-19446)

SILIQINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la legge n. 165 del 1998, prevedendo la possibilità di misure alternative al carcere, ha contribuito a far aumentare il numero di detenuti che scontano la pena usufruendo di misure alternative alla carcerazione, quali la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale;

che il numero degli agenti di polizia penitenziaria, presenti presso i centri di servizio sociale per adulti con il compito di vigilare sulla sicurezza e sulla disciplina, è divenuto insufficiente a causa del crescente numero dei detenuti affidati ai centri medesimi;

che in detti centri manca, del pari, la figura dell'ufficiale di polizia giudiziaria al quale demandare funzioni e compiti di controllo sui detenuti in affidamento, in modo da evitare il riverificarsi di gravi episodi quali quelli riportati dalle cronache e aventi ad oggetto detenuti in affidamento che continuavano a delinquere;

che detto ispettore di polizia penitenziaria collaborerebbe con il magistrato di sorveglianza sul controllo degli affidati dell'area penale esterna per verificare, eventualmente, la sospensione o la revoca della misura alternativa qualora fossero riscontrati inadempimenti da parte degli affidati;

considerato che presso la scuola di formazione della polizia penitenziaria di Roma avrà termine, il prossimo 31 luglio, il corso per 188 ispettori di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti, necessari per ricoprire il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria presso i centri di servizio sociale per adulti, in particolare nelle province del Piemonte e della Lombardia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, anche attraverso lo strumento della circolare ministeriale, al fine di rendere effettiva la figura dell'ufficiale di polizia giudiziaria degli appartenenti alla polizia penitenziaria scelta dal ruolo degli ispettori non beneficiari del riordino delle carriere di cui al decreto legislativo n. 200 del 1995 ed in possesso del diploma di scuola superiore e, infine, di chi ha già prestato servizio presso i centri di servizio sociale per adulti.

(4-19447)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI, COZZOLINO. – *Al Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente.* – Premesso:

che da diverse settimane è in corso una forte iniziativa di protesta nei confronti dell'Eurogen spa e dell'Enel Produzione spa da parte dei la-

voratori della Centrale di Brindisi Nord, dei lavoratori elettrici della provincia di Brindisi e dei sindacati che li rappresentano;

che il 29 maggio 2000, con l'allegato documento, la Flaiei-Cisl e la Uilcem-Uil hanno nuovamente contestato il trasferimento di alcuni lavoratori della centrale di Brindisi Nord (Eurogen) alla centrale di Brindisi Sud (Enel) avvenuto attraverso lo strumento della «cessione di contratto»;

che, secondo le precedenti intese sindacati-società Enel ed Eurogen, doveva essere concordato un disegno complessivo per la copertura dei posti vacanti alla centrale di Brindisi Sud;

che, invece, secondo il principio del «*divide et impera*» si stanno adottando decisioni unilaterali e differenziate per il trasferimento dei lavoratori della centrale di Brindisi Nord,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intende assumere.

ALLEGATO

FLAEI-CISL

UILCEM-UIL

Brindisi 29/05/2000

Spett.li:

ENEL S.p.A.

ENEL PRODUZIONE S.p.a.

FNLE-FLAEI-UILCEM

Segreterie Nazionali e Regionali

Loro sedi

Oggetto: Trasferimento personale EUROGEN S.p.A. a ENEL PRODUZIONE S.p.A.

In questi giorni, in cui la lotta dei lavoratori elettrici di tutto il territorio della Provincia di Brindisi si fa sempre più aspra, ci giunge notizia che state procedendo al trasferimento di alcuni lavoratori dell'esercizio, della Centrale di Br Nord, conferiti alla Società EUROGEN, presso ENEL. Produzione, Centrale di Br Sud, utilizzando lo strumento della «Cessione di Contratto», il tutto supportato da una Vs, sottaciuta iniziativa, volta esclusivamente alla soluzione di Vs, problemi e non agli impegni da Voi intrapresi sul territorio, rammentandoVi, tra l'altro, che tale iniziativa ha del vergognoso alla luce dell'arbitrato proposto dalla FNLE-CGIL, e da Voi respinto, giustificando la mancanza di conferimento dei 19 lavoratori, presso la centrale di Br Sud, adducendo l'impossibilità di modificare i numeri riportati nel Decreto D'Alema.

Vi ricordiamo quanto riferito unitariamente dalle delegazioni sindacali territoriali al Vs, Ing. Michelazzi e Dott. Mercuriale, nell'incontro del 28/4/2000, e cioè che la copertura dei posti vacanti della Centrale di Br Sud deve essere effettuata utilizzando parte di personale della Centrale di Br Nord, ma il tutto deve avvenire in un disegno complessivo per il quale attendiamo ancora una Vs, convocazione, preannunciata ma mai

avvenuta, per cui vi diffidiamo a procedere utilizzando modalità da Voi ritenute non corrette.

Sarebbe oltremodo umiliante per tutti i lavoratori, unilateralmente conferiti alla Società EUROGEN, subire, in questi momenti, trattamenti differenziati; ciò provocherebbe reazioni incontrollabili nei due siti produttivi, oltre a costringere le scriventi a tutelare gli interessi di tutti i lavoratori interessati, rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie, e alle organizzazioni sindacali nazionali e regionali.

In attesa di una Vs, sollecita risposta, Vi rammentiamo che queste iniziative forzate, aggiungendosi alle molte provocazioni messe in campo, hanno provocato interventi giudiziari, politici e degli Enti Locali, e non fanno altro che inasprire lo stato d'animo di chi opera in questo territorio, allontanando qualsiasi possibilità di soluzione dei problemi, specialmente in previsione della Conferenza dei Servizi già convocata il 6 giugno prossimo venturo, per cui siamo disponibili, da subito, ad essere riconvocati per continuare la discussione, sospesa il 28/4/2000, sulle modifiche organizzative che hanno ripercussione sull'incremento degli organici della Centrale di Br Sud.

(4-19448)

MINARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche agricole e forestali.*
– Premesso:

che il condono dei contributi agricoli pregressi di cui alla legge n. 448 del 1998 ha previsto il pagamento di rate semestrali a partire dal 31 maggio 1999, poi prorogata al 31 ottobre 1999;

che numerose aziende agricole del territorio ragusano interessate al suddetto condono hanno erroneamente inteso che la scadenza della seconda rata, essendo semestrale, sarebbe avvenuta il 31 maggio 2000, in virtù dell'intervenuta proroga della prima scadenza;

che l'INPS provinciale con un tardivo comunicato ha informato che la seconda rata doveva essere pagata entro il 15 dicembre 1999 e che in mancanza del pagamento entro tale data il beneficio del condono dei contributi agricoli pregressi sarebbe decaduto;

ritenuto che per un mero errore materiale di valutazione dei tempi di scadenza delle semestralità molti operatori agricoli, già abbondantemente tartassati dalla grave crisi del settore, rischiano di perdere il beneficio del condono con ulteriore aggravio economico,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare allo scopo di scongiurare la decadenza del beneficio del condono dei contributi agricoli pregressi di cui alla legge n. 448 del 1998 per gli operatori agricoli della provincia di Ragusa che erroneamente hanno previsto la scadenza della seconda rata;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuna la predisposizione di un provvedimento di tutela e salvaguardia degli operatori agricoli

incorsi in un involontario disguido per poter dare la possibilità agli stessi di pagare quanto dovuto dall'INPS.

(4-19449)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il 16 maggio 1999, su richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, il giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere di Alessandro Geri, con l'accusa di essere il «telefonista» che il 29 maggio del 1999 ha rivendicato l'omicidio di Massimo D'Antona;

che sin dall'inizio è apparso scontato come non sussistessero a carico del Geri elementi che potessero in alcun luogo legittimare la gravissima misura di privazione della sua libertà personale che era stata adottata;

che la magistratura ha cercato di giustificare la necessità dell'arresto con fughe di notizie che avrebbero compromesso il corso delle indagini;

che tale giustificazione appare incredibile, dal momento che presupposto indispensabile per la privazione della libertà personale di un cittadino é, in base alla legge vigente, l'esistenza di gravi indizi di reato e non la fuga di notizie;

che il Ministro dell'interno ha dichiarato che «la vicenda interessa altri organi dello Stato»;

che è palese l'esigenza di accertare a quali organi dello Stato abbia fatto riferimento il Ministro;

che, solamente di fronte all'assoluta evidenza che non era più possibile tenere in carcere il Geri, la procura della Repubblica di Roma ha richiesto la scarcerazione dell'indagato;

che la richiesta di cattura e la richiesta di scarcerazione formulate dalla procura della Repubblica appaiono perciò rispettivamente formulate con incredibile e inammissibile superficialità e per cercare di salvare l'immagine dell'Ufficio;

che il comportamento tenuto dal giudice per le indagini preliminari appare al tempestivo ed acritico seguito delle richieste della procura della Repubblica, senza un'attenta valutazione della situazione processuale, non comprendendosi dove il giudice per le indagini preliminari abbia potuto ravvisare i gravi indizi di reato per poter accogliere la richiesta di arresto;

che in uno Stato di diritto non è consentito alla magistratura mandare in carcere una persona su cui non gravino indizi sufficienti, per il solo fatto che si sia verificata una fuga di notizie;

che la vicenda Geri – ad avviso dell'interrogante – è l'ennesima riprova della fallimentare, burocratica e verticistica gestione della procura della Repubblica di Roma da parte dell'attuale suo dirigente dottor Salvatore Vecchione, come è comprovato dal fallimento dell'inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, illegittimamente sottratta dal procuratore capo al sostituto che la stava conducendo ed aveva ordinato il se-

questro di due velivoli bloccati illegittimamente dallo stesso procuratore, nonché dal fallimento dell'inchiesta sull'assassinio di Marta Russo,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio ed il Ministro in indirizzo siano informati dei fatti esposti in premessa e, ove gli stessi risultino veri, se non ritengano di dover immediatamente richiedere che venga dichiarata l'incompatibilità funzionale dei magistrati coinvolti nell'inchiesta e del Procuratore capo della Repubblica di Roma Salvatore Vecchione in primo luogo, e promuovere altresì nei loro confronti ogni opportuna iniziativa disciplinare.

(4-19450)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Lacedonia, comune della provincia di Avellino, nell'ultimo anno si sono verificati alcuni attentati ad esponenti di forze politiche cittadine;

che si sono dimessi alcuni consiglieri comunali di minoranza;

che il bilancio di previsione, che doveva essere «licenziato» il 31 marzo 2000, non è stato approvato;

che è stato nominato un commissario *ad acta*, da parte del Coreco, per l'approvazione del bilancio comunale;

che da più di 12 anni non si è riusciti a completare importanti opere pubbliche come, per esempio, un complesso di case antisismiche;

che la vita del consiglio comunale è turbata dal clima di intimidazioni che si è venuto a creare nel paese e dalla scelte amministrative, non sempre chiare, della giunta comunale,

si chiede di sapere:

se non si valuti di intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per garantire la legalità e la trasparenza;

se non si ritenga che vi siano le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale di Lacedonia, ridando, in questo modo, la parola agli elettori.

(4-19451)

DOLAZZA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento del 16 giugno 1997 il procuratore capo della Repubblica di Roma, dottor Salvatore Vecchione, ha revocato al sostituto procuratore dottor Giuseppe Pititto la designazione per lo svolgimento delle indagini per l'omicidio in Somalia dei giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

che la revoca è intervenuta proprio quando stavano per giungere dalla Somalia, per essere da lui sentiti, due testimoni oculari del duplice omicidio;

che la revoca è stata motivata dal procuratore capo con una diversità di vedute in ordine alle modalità di conduzione delle indagini tra il dottor Pititto e il suo collega Andrea De Gasperis;

che in realtà l'unico pubblico ministero che, da oltre un anno, stava conducendo l'inchiesta era il pubblico ministero Pititto, come è stato riconosciuto dallo stesso diretto interessato dottor De Gasperis in sede di dichiarazioni rese sul punto all'ispettore del Ministro della giustizia;

che quest'ultimo, all'esito dell'inchiesta svolta e sulla base anche e proprio di quanto dichiaratogli dal dottor De Gasperis, ha riconosciuto che unico titolare dell'inchiesta era il dottor Pititto, come era, del resto, notorio;

che, nonostante risultasse perciò documentalmente, e per notizia fornitagli dal proprio ispettore, che il procuratore capo di Roma avesse motivato sulla base di una falsa affermazione i provvedimenti di revoca, il precedente Ministro della giustizia, rispondendo in Parlamento a interrogazioni sul caso, ha insistito nell'affermare che la revoca fosse giustificata dalla disparità di vedute falsamente assunta dal procuratore capo dottor Vecchione;

che per tale ragione il pubblico ministero Pititto, con denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia presentata ai carabinieri di Roma-Prati il 6 maggio 2000, ha denunciato il precedente Ministro Guardasigilli e il procuratore capo di Roma;

che a seguito di esplicita richiesta di intervento rivolta dal dottor Pititto il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dello scorso 10 maggio, ha deliberato di investire della questione la procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia;

che è provato documentalmente che la ragione addotta dal procuratore Vecchione per revocare l'inchiesta al pubblico ministero Pititto sia falsa;

che con provvedimento del 21 aprile 1999 lo stesso procuratore capo dottor Vecchione ha pure sottratto al pubblico ministero dottor Pititto l'inchiesta che questi stava conducendo sull'acquisto, da parte del Ministero della difesa, di cacciabombardieri (AMX) ed elicotteri (EH. 101);

che il provvedimento di revoca è stato preceduto da un abnorme ordine di bloccare il decreto di sequestro di un cacciabombardiere e di un elicottero che era stato emesso dal dottor Pititto ed era in fase di esecuzione, impartito dallo stesso procuratore capo dottor Vecchione all'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, dal quale si era materialmente fatto recapitare il decreto medesimo;

che la competente commissione del Consiglio superiore della magistratura aveva proposto al *plenum* di dichiarare l'illegittimità di tale provvedimento di revoca;

che stranamente, nelle more tra la proposta della commissione e la decisione del *plenum*, è intervenuto un provvidenziale procedimento disciplinare a carico del dottor Pititto, accusato di avere emesso il richiamato decreto di sequestro senza previamente informare il procuratore capo della Repubblica;

che nessuna norma né alcun altro atto faceva carico al dottor Pititto di informare previamente il procuratore capo della Repubblica;

che grazie al detto procedimento disciplinare il *plenum* ha deciso di sospendere la pronuncia sulla proposta della commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca sino all'esito del procedimento disciplinare a carico del dottor Pititto;

che risulta agli interroganti che un procuratore aggiunto della Repubblica di Roma abbia riferito al pubblico ministero Pititto il proprio convincimento, che sarebbe stato da lui manifestato allo stesso procuratore capo dottor Vecchione, che la revoca dell'inchiesta sui cacciabombardieri ed elicotteri abbia rappresentato una manovra indegna rispetto alla quale tale procuratore aggiunto avrebbe voluto restare fuori;

che in una terza inchiesta condotta dal dottor Pititto in merito all'acquisto di 300 autobus da parte del Cotral, essendo emerso che i prezzi convenuti risultavano superiori di diversi miliardi a quelli di mercato il dottor Pititto intendeva procedere al sequestro del denaro che la pubblica amministrazione doveva ancora corrispondere alla società venditrice, la Romana Diesel srl;

che il procuratore capo dottor Vecchione non glielo ha consentito, al punto da costringere lo stesso dottor Pititto a rinunciare alla delega;

che per fatti simili la procura della Repubblica di Napoli ha richiesto e ottenuto l'arresto dei responsabili, mentre il procuratore capo dottor Vecchione non ha neppure consentito il sequestro del denaro in più convenuto quale prezzo da pagare;

che parrebbe che nell'inchiesta in questione, dopo la rinuncia cui è stato costretto il pubblico ministero Pititto, la procura della Repubblica di Roma abbia richiesto l'archiviazione;

che il procuratore Vecchione ha, incredibilmente, manifestato l'intendimento di «distruggere» il dottor Pititto;

che risulta assolutamente incomprensibile perché il Ministro della giustizia, il procuratore generale della Cassazione, lo stesso Consiglio superiore della magistratura continuano a mantenere al posto di procuratore capo della Repubblica di Roma il dottor Vecchione, autore di ripetute, inquietanti iniziative che hanno incrinato profondamente il prestigio di uno tra i più importanti uffici giudiziari del paese ed hanno pregiudicato l'accertamento della verità in ordine a gravissimi fatti di reato, manifestando l'intento di distruggere un sostituto procuratore cui egli stesso aveva, in precedenza, dato atto di eccellenti qualità professionali,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti in premessa e, ove gli stessi, a cominciare dal gravissimo provvedimento di revoca nell'inchiesta Alpi-Hrovatin, gli risultino veri, se non ritenga di dover immediatamente richiedere che venga dichiarata l'incompatibilità funzionale del dottor Salvatore Vecchione e promuovere altresì nei suoi confronti tutte le opportune iniziative disciplinari.

(4-19452)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 31 ottobre 1999 a Bari il vice ispettore Francesco Tiani con sei agenti di pubblica sicurezza provvedeva a perquisire l'appartamento di alcuni extracomunitari e pregiudicati;

che al termine della perquisizione uno dei due fratelli Merzouk occupanti dell'appartamento, tale Mohamed Merzouk, asseriva che da una giubba era scomparsa una certa somma di denaro;

che il Tiani ordinava pertanto che nessuno lasciasse l'appartamento e richiedeva la presenza sul posto dell'ispettore coordinatore al fine di accertare la veridicità di quanto affermato dal Merzouk;

che, giunto sul posto tale coordinatore, questi invitava i due fratelli a meglio frugare nei loro vestiti ed effettivamente Mohamed Merzouk ritrovava il danaro all'interno di un altro indumento;

che da ciò nasceva un'accesa discussione fra i due fratelli Mohamed e Abdelghami e che, terminata la perquisizione, questa dava esito negativo;

che nella stessa notte Abdelghami Merzouk si recava in questura per sporgere denuncia contro i poliziotti tornando ad accusarli della sottrazione del denaro; da qui gli agenti, conosciuta l'accusa, presentarono denuncia per calunnia contro i due marocchini;

che per tale episodio gli agenti venivano sentiti per sommarie informazioni dalla sezione di polizia giudiziaria presso il tribunale;

che in tale occasione non emergeva alcun indizio comprovante la tesi dei due cittadini extracomunitari;

che, successivamente, il 29 novembre 1999 su ordine della sala operativa, l'equipaggio formato dall'ispettore Tiani e dagli agenti scelti Vito Vannelli e Alfio Randazzo si recava in via Pisanelli dove agenti della polizia postale chiedevano collaborazione, avendo notato alcuni extracomunitari armeggiare nei pressi di una autovettura lì parcheggiata e dove era stato occultato un notevole quantitativo di *compact disc* contraffatti; giunti sul posto gli agenti notavano un terzo fratello Merzouk che, alla loro vista, si allontanava a bordo di uno *scooter*;

che, poichè tale Merzouk era conosciuto quale pluripregiudicato dedito alla vendita di *compact disc* masterizzati e sospettando che lo stesso potesse essere uno degli extracomunitari segnalati, gli agenti procedevano a fermarlo per un controllo e indosso gli trovavano una decina di *compact disc*;

che nell'autovettura furono trovati due borsoni con numerosi *compact disc* illegalmente riprodotti;

che inoltre veniva notata una bustina in plastica che conteneva una sostanza che pareva *hashish*, ma che successivamente si appurava essere liquirizia grezza;

che, a seguito dei fatti minuziosamente sopra descritti, la procura di Bari emetteva in data 9 maggio 2000 un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'ispettore Tiani e numerosi avvisi di garanzia nei confronti di alcuni appartenenti alla questura di Bari per i quali si ravvisavano

gravi indizi di colpevolezza per i reati di concussione, peculato, detenzione di sostanze stupefacenti e falso materiale;

che tale iniziativa giudiziaria creava grande sconcerto nella cittadinanza barese che apprendeva dalla stampa un riassunto schematico delle accuse gravi ed infamanti sulla polizia in generale e in particolare sull'ispettore Tiani noto come uno dei migliori agenti della pubblica sicurezza in quanto pluridecorato, con all'attivo due promozioni per meriti straordinari, con 290 arresti di criminali in flagranza di reato,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza delle seguenti ipotesi e se, convenendo sui seguenti dubbi, sia sua intenzione dirimerli con immediatezza;

se appaia inconsueto, per non dire eccezionale, che i magistrati inquirenti abbiano delegato un poliziotto (vice questore Battipede) ad acquisire le prove a carico di altri poliziotti, in luogo di delegare carabinieri;

se tale delega sia stata o meno sollecitata dallo stesso vicequestore aggiunto dottor Pietro Battipede e se la motivazione di tale sollecito sia stata quella di consentire alla Polizia di Stato di dimostrare di poter sapere emendarsi di ogni onta, individuando ed espellendo le «pecore nere» in piena autonomia, ad evitare di creare eventuali ulteriori attriti con altre forze dell'ordine;

se sia noto al Ministro che le accuse al Tiani e agli altri agenti furono originate dalle relazioni di servizio di personale dell'Ufficio stranieri e precisamente dall'ispettore Gallinotti, dal sovrintendente Pacucci e dall'agente Lagragnella;

se tali relazioni siano o meno discordanti tra loro;

se la Gallinotti, soltanto «aggregata» alla questura di Bari, aspirasse al trasferimento definitivo da questa sede a quella del coniuge in servizio alla questura di Como;

se il Pacucci nutra risentimenti nei confronti del Tiani sin dai primi Anni '90 e se tali risentimenti abbia esternato più volte;

se risulti vero che il marocchino Merzouk, in sede di verbalizzazione, abbia o meno dichiarato che il Tiani si è sempre spostato in uno allo stesso Merzouk e non è mai entrato nella stanza ove si sarebbe dovuto trovare il denaro e se da tale dichiarazione conseguiva che il Tiani non aveva alcun interesse ad estorcere dichiarazioni ad un fratello del denunciante;

se risulti al Ministro che i fratelli Merzouk e altri extracomunitari, dediti alla vendita di cassette video e audio contraffatte, abbiano subito numerosi sequestri di materiale ad opera della Sezione volante della questura e verso gli agenti di questa sezione avevano risentimenti tali da sfociare addirittura in un tentativo di linciaggio, conclusosi con il ferimento di alcuni poliziotti;

se risulti al Ministro che uno dei Merzouk, sicuro di una promessa impunità, aveva arrogantemente minacciato alcuni poliziotti di far loro passare gli stessi guai da lui provocati al Tiani;

se risulti altresì che tale annotazione redatta il 10 marzo 2000 dal commissariato di Bari-Carrassi fosse misteriosamente scomparsa e riap-

parso soltanto dopo l'esecuzione della custodia cautelare del Tiani e che vi sia prova che tale atto non è stato costruito ad arte come gli investigatori sospettavano;

se risulti al Ministro che il dottor Battipede (divenuto vice questore aggiunto in rapida carriera avesse creato un ufficio denominato NOS (Nuclei operativi speciali) all'interno della Divisione del personale, che tale NOS esulasse dai compiti della Divisione del personale, che tale ufficio fosse smantellato dal capo della polizia su pressanti richieste e denunce del SIAP il cui segretario nazionale era l'ispettore Giuseppe Tiani, fratello del Tiani ora in custodia cautelare;

se pertanto siano facilmente ipotizzabili gravissimi motivi di rancore del Battipede contro i Tiani (entrambi del SIAP) che erano riusciti a privarlo di un centro di potere, abusivo e interferente negativamente sul servizio volante a cui sottraeva mezzi e personale;

se risulti che tali motivi di rancore siano stati acuiti dal fatto che nel 1999 il SIAP aveva promosso una vertenza sindacale *ex* articolo 28 innanzi al pretore di Monopoli contro il dottor Battipede, nella qualità di dirigente del locale commissariato e che tale vertenza pare si sia conclusa negativamente per il Battipede;

se risulti infine che i motivi di rancore possano essersi ingigantiti per motivi puramente sindacali essendo il Battipede dirigente del SIULP, sindacato notoriamente in contrasto con il SIAP cui i Tiani appartengono e che il Battipede è coadiuvato nelle indagini contro il Tiani dal segretario regionale del SAP, altro sindacato in aperta concorrenza con il SIAP al punto che a Bari è noto che i sindacalisti del SAP e del SIAP neppure si salutano;

se risulti al Ministro e sia vero che il Battipede è giunto all'attuale incarico nel nucleo di polizia giudiziaria portandosi due collaboratori privi di esperienza di attività investigativa o di polizia giudiziaria e che entrambi hanno parentele che in un caso vietano la permanenza nella polizia giudiziaria, nell'altro caso suscitano gravi perplessità e rendono opportuno l'allontanamento dalla polizia giudiziaria stessa;

se risulti vero che nel corso degli interrogatori di molti poliziotti sentiti come indagati o come informati sui fatti sia stata posta in bella vista una grande scatola di cartone con impresso il nome del Tiani simulando che tale scatola contenesse materiale sequestrato al Tiani, essendo invece vero che le perquisizioni al Tiani avevano avuto esito negativo e che tale «trucco» serviva per indurre gli agenti a «parlare», su invito di altri poliziotti dell'*entourage* del Battipede;

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo sull'ipotesi che un «navigato» e qualificato poliziotto possa aver carpito la fiducia di due giovani magistrati i quali, non potendo minimamente sospettare tali risentimenti politico-sindacali tra poliziotti, possono aver creduto totalmente all'impostazione investigativa della polizia giudiziaria, pretermettendo di cercare prove a favore degli indagati;

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sulla necessità o meno di una custodia cautelare che, ai fini dell'inquinamento delle prove e

della reiterazione del reato (non essendo ipotizzabile il pericolo di fuga), appare inutilmente eccessiva, potendo essere sufficiente un trasferimento dell'indagato in altra o più lontana funzione o sede, ma apparendo invece quale provvedimento punitivo e di monito a quanti tra gli agenti o non avevano confessato o non erano in linea politico-sindacale con taluni dirigenti della pubblica sicurezza di Bari che finora – a quanto pare – hanno fatto il bello e il cattivo tempo a Bari e a Roma;

se al Ministro risulti che, dopo le sventure occorse all'ispettore Tiani (meno credibile rispetto a pluripregiudicati extracomunitari), i sequestri di supporti audiovisivi contraffatti siano nettamente calati percentualmente;

se il Ministro sia a conoscenza o meno che ciò è conseguenza del diffuso timore di rischi giudiziari e della conseguente necessità per gli agenti di non procedere ai sequestri se non accompagnati da funzionari o altri graduati che possano testimoniare e ciò in contrasto con la nota carenza d'organico;

se il Ministro conosca o meno gli impegni che l'Italia ha preso in consessi internazionali per l'incremento della lotta al grave fenomeno della contraffazione che vede la nostra Nazione inserita nella Watch list dall'Organizzazione mondiale del commercio.

(4-19453)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03687, del senatore Battafarano, sui gravissimi incidenti verificatisi all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 844^a seduta, del 30 maggio 2000, *Allegato A*, a pagina 132, l'emendamento 2.858 deve intendersi così formulato:

«Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: "o prorogati"».

